

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Automobile Club D'Italia - Unità Territoriale di

FATTO

Il sig., per il tramite dell'avv., in data ha presentato un'istanza d'accesso all' Unità Territoriale di dell' A.C.I. avente il seguente oggetto:

“documenti inerenti alla pratica del veicolo targato presentati unitamente alla dichiarazione sostitutiva di eredità allegata all'informativa inviata dall'Ufficio A.C.I. di alla Procura della Repubblica di, informativa protocollata il dalla Procura ricevente”.

Motivava l'istanza evidenziando una necessità difensiva della documentazione richiesta in relazione al procedimento penale n./....., pendente presso il Tribunale di a carico del medesimo, per il reato di falsità ideologia - scaturito a seguito di comunicazione del medesimo Ufficio.

L'amministrazione adita riscontrava l'istanza con provvedimento del successivo evidenziando quanto segue:

“(...) si fa rinvio al Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell'Automobile Club d'Italia, adottato con delibera del Consiglio Generale del 28 gennaio 2019. Inoltre l'Ente, con delibera del Consiglio Generale del 25 luglio 2017, ha adottato il Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato. Come precisato dall'art. 1, c.3 del Regolamento interno, non rientrano nella richiesta di accesso documentale, ma devono costituire oggetto di richiesta specifica, ai sensi della predetta normativa:

- *le richieste di accesso ai dati PRA su base reale (visura o estratto cronologico);*
- *e richieste di accesso ai dati PRA su base personale (visura nominativa);*
- *le richieste di accesso ai fascicoli, analogici e digitali, relativi alle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione al PRA.*

Pertanto (...) Lei potrà richiedere una copia conforme all'originale del fascicolo PRA relativo alla annotazione della radiazione, contraddistinto con registro progressivo numero-..... del dietro versamento degli importi previsti, pari a €.....”

Ritenendo illegittimo tale provvedimento il sig., per il tramite dell'avv., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che il provvedimento impugnato non può, di fatto, essere qualificato come rigetto dell'istanza e la stessa doglianza avanzata dal ricorrente attiene piuttosto alle *modalità di esercizio* dell'accesso (con particolare riferimento alla richiesta di versamento degli oneri per l'estrazione di una copia conforme all'originale del fascicolo PRA) rispetto alle quali la Commissione deve dirsi non competente, ex art. 25 comma 4 della Legge 241/'90. Per completezza di analisi si evidenzia inoltre che il provvedimento gravato si fonda su norma regolamentare (art. 1 comma 3 del Regolamento ACI sull'accesso) che la Commissione per l'accesso non avrebbe comunque potere di disapplicare - potere viceversa attribuito al giudice amministrativo - e conseguentemente il ricorso presentato non può essere accolto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri; Dipartimento di Medicina Legale di

FATTO

Il sig., in data, ha presentato attraverso l'URP del Comando Legione Carabinieri un'istanza di accesso al Dipartimento di Medicina Legale di, chiedendo copia degli atti amministrativi contenuti nel proprio fascicolo ed in particolare di *“tutti gli atti successivi alla richiesta inoltrata al Dipartimento di Medicina Legale - dal Comando Legione Carabinieri con ff. nn. / - del e / - del (...) nella circostanza si chiede di trasmettere anche le attestazioni ricevute delle avvenute trasmissioni tra uffici”*. Tale documentazione, si precisa, attiene alle pratiche di riconoscimento della dipendenza di patologie da causa di servizio e/o del loro aggravamento.

In data il Dipartimento di Medicina Legale di trasmetteva una generica comunicazione di presa in carico dell'istanza ricevuta preannunciando un futuro invito compatibile con la lista d'attesa esistente e le risorse umane a disposizione.

In data il richiedente sollecitava l'evasione della istanza d'accesso sempre attraverso l'URP del Comando Legione Carabinieri di una nuova richiesta presentata il di *“copia di quanto già richiesto e non trasmesso ovvero di tutti gli atti successivi alla richiesta di accertamenti sanitari per causa di servizio protocollate i numeri (...) presso la stazione di entrambe in data Copia di tutte le attestazioni delle avvenute trasmissioni tra uffici nonché copia della certificazione che attesti la data di presa in carico delle pratiche numero presso la di; si chiede inoltre copia della lista di attesa formata nelle date di presa in carico”*.

In data il Dipartimento di Medicina Legale trasmetteva una comunicazione pec identica a quella già fornita in precedenza, contenente una generica presa in carico dell'istanza ricevuta.

Conseguentemente il sig. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le relative determinazioni.

Pervenivano alla Commissione una serie di comunicazioni interne tra gli Uffici della amministrazione adita relative alla trasmissione del ricorso e delle note della Commissione ma del tutto inconferenti ai fini dell'accesso del sig.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando il richiedente un interesse endoprocedimentale, ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, rispetto a tutte le richieste avanzate. Quanto alla documentazione medica, e a quella connessa con la stessa, si osserva poi che si tratta di documenti personali del richiedente e come tali sempre accessibili allo stesso. Le amministrazioni adite, ciascuna per la parte di effettiva competenza, dovranno consentire pertanto accesso integrale a quanto richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita le amministrazioni resistenti, ciascuna per la parte di effettiva competenza, a riesaminare le istanze d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il sig., nella qualità di Segretario Generale, in data, ha presentato al Comune di richiesta formale di estrazione di copia delle seguenti determinazioni del Sindaco:

- 1) N. del
- 2) N. del
- 3) N. del
- 4) N. del

Motivava l'istanza con riferimento alla necessità di cura e difesa degli interessi dell'organizzazione e di quelli delle lavoratrici e dei lavoratori rappresentati coinvolti dalle determinazioni richieste relative alle procedure di selezione, alla collocazione nel sistema di classificazione del personale, all'attribuzione delle indennità di posizione e di risultato. Evidenziava l'interesse diretto, concreto e attuale della organizzazione sindacale all'accesso richiesto in relazione alle *“implicazioni che le determinazioni richieste hanno sulla spesa per il personale sulle materie oggetto di relazione sindacale, e sulla eventuale difformità alle norme del CCNL di cui la scrivente O.S. è firmataria”*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la, come rappresentata, ha adito la Commissione, con ricorso del, affinché riesaminasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Con riferimento al gravame presentato la Commissione, preliminarmente, dichiara la propria competenza ad esaminare il presente ricorso al fine di colmare il vuoto di tutela che si avrebbe, considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico, competente ex art. 25 comma 4 della legge 241/'90, ed osserva quanto segue. Come noto la giurisprudenza amministrativa, in tema di legittimazione attiva del sindacato all'accesso, ha affermato che *“sussiste interesse del sindacato per la cognizione di documenti che possono coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di categoria, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse opera l'associazione”* (per tutte C.d.S., VI Sezione, n. 5511 del 20.11.2013). Nel caso di specie appare sussistente un interesse differenziato dell'organizzazione all'accesso *de quo* poiché i

documenti richiesti appaiono attinenti alle prerogative del sindacato in quanto tale. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire l'accesso alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di

FATTO

Il sig., per il tramite dell'avv. di, in data ha presentato un'istanza alla Direzione Provinciale di dell'Inps chiedendo di accedere a "congrua e motivata motivazione" in ordine alla pretesa creditoria avanzata dall'Inps nei confronti del, Richiedeva altresì il nominativo e il recapito del responsabile del procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata, il signor - per il tramite dell'avvocato - adiva la Commissione con ricorso del affinché riesaminasse il caso.

Successivamente perveniva alla Commissione memoria della amministrazione resistente nella quale si dava atto dell'invio al richiedente della documentazione sottesa alla richiesta creditoria in oggetto, con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e del relativo recapito di contatto.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'istanza presentata dal signor ha ad oggetto la richiesta di una "congrua e motivata motivazione" della pretesa creditoria avanzata dall'Istituto ed a tal riguardo osserva che l'amministrazione adita, ai sensi dell'articolo 2.2 del DPR 184/2006, non è tenuta a redigere un documento non materialmente formato – elaborando dati in proprio possesso - al fine di soddisfare le richieste di accesso ricevute, poiché l'accesso può essere esercitato su documenti già formati ed esistenti in possesso della amministrazione adita. Il ricorso presentato dovrebbe pertanto considerarsi inammissibile per tale parte così come per la parte relativa alla richiesta dell'indicazione e del recapito del responsabile del procedimento perché avente ad oggetto mere informazioni (art. 22.4 Legge 241/'90).

Tuttavia la Commissione, preso atto dell'avvenuto invio della documentazione allegata alla memoria e relativa alla pretesa vantata dall'Istituto nei confronti del signor, ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Il, nella persona del legale rappresentante in data, ha presentato un'istanza d'accesso rivolta al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri avente ad oggetto numerosa documentazione, ed in particolare:

- 1) tutti gli atti (compresa ogni forma di appunto, nota di Stato Maggiore o proposta avanzata dalla scala gerarchica per qualsiasi ragione) prodotti e ricevuti da codesto Comando Generale, relativi al trasferimento (effettuato nel mese di) del Cap. (oggi Magg.) da della Compagnia di, a del di
- 2) tutti gli atti (compresa ogni forma di appunto o nota di Stato Maggiore o proposta avanzata dalla scala gerarchica per qualsiasi ragione) prodotti e ricevuti da codesto Comando Generale, relativi al trasferimento (effettuato nel mese di) del Cap. (oggi Magg.) da di a della Compagnia di
- 3) proposte di trasferimento, avanzate dalla scala gerarchica, nei confronti del Ten. (oggi Cap.) allorché ricopriva l'incarico di della Compagnia di
- 4) ricompense di qualunque natura concesse al Cap. per attività compiute allorché ricopriva l'incarico di della di
- 5) sanzioni disciplinari (anche conosciute attraverso le relazioni dei superiori), censure o note di biasimo di qualsiasi natura rivolte dalla scala gerarchica nei confronti del Cap. allorché ricopriva l'incarico di della di
- 6) promemoria di trasferimento presentati dal Col. (ora Gen.B.), dal Cap.(oggi Magg.), dal Cap. (oggi Magg.), dal Ten. (oggi Cap.), dal Ten. (oggi Cap.) negli anni e (riferiti al reimpiego negli anni e
- 7) graduatoria di avanzamento nell'anno della conseguita promozione al grado di Colonnello e graduatoria di avanzamento al grado di Gen. B. in 1[^], 2[^] e 3[^] valutazione del Col., con l'indicazione del numero dei promossi per ciascuno dei anni;
- 8) graduatoria di avanzamento nell'anno della conseguita promozione al grado di Colonnello e graduatoria di avanzamento al grado di Gen. B. in 1[^], 2[^] e 3[^] valutazione del Col. (oggi Gen. B.) con l'indicazione del numero dei promossi per ciascuno dei anni;

- 9) graduatoria di avanzamento nell'anno della conseguita promozione al grado di Colonnello e graduatoria di avanzamento al grado di Gen. B. in 1 e 2[^] valutazione del Col. con l'indicazione del numero dei promossi per ciascuno dei anni;
- 10) graduatoria di avanzamento nell'anno della conseguita promozione al grado di Colonnello, e graduatoria di avanzamento al grado di Gen. B. in 1[^], 2[^] e 3[^] valutazione del Gen. B. con l'indicazione del numero dei promossi per ciascuno dei anni;
- 11) tabelle ordinarie da cui emerge il grado al quale era attribuita la posizione di impiego di del e della Compagnia Carabinieri di, negli anni dal al

Quanto all'interesse all'accesso evidenziava la propria qualità di *“parte civile nel processo penale a carico del Gen. C.A. ed, pendente avanti il Tribunale di in composizione Collegiale, Sezione, R.G. Dib. n. /, R.G.N.R. n. /”*.

Motivava l'istanza anche con riferimento all'interesse *“a garantire, nell'ambito del processo penale, la più ampia ed efficace tutela degli interessi legittimi del per la tutela dei diritti dei militari nonché al fine di contribuire fattivamente all'accertamento della verità quindi al soddisfacimento del prioritario interesse pubblico”*.

Con provvedimento del il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con riferimento alla parte della richiesta di accesso ritenuta di propria competenza – documenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 della richiesta - rigettava l'istanza poiché la documentazione rientra nelle ipotesi di esclusione dal diritto di accesso dettate previste dagli artt. 1048 e 1050 del DPR 90 del 15 Marzo 2010 (TUOM). Quanto invece alla richiesta delle graduatorie di avanzamento - di cui ai punti dal 7 al 10 - rimetteva l'istanza per competenza alla Direzione Generale per il Personale Militare.

La Direzione Generale per il Personale Militare, con riferimento a tale parte, rigettava l'istanza deducendo la carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e connessa direttamente ai documenti oggetto della richiesta, come previsto dall'articolo 22 della citata Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Avverso tali provvedimenti di rigetto il, come rappresentato, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della Direzione Generale per il personale militare nella quale si ribadiscono le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto ed in particolare la carenza di una posizione qualificata all'accesso richiesto e della strumentalità con la tutela della situazione soggettiva vantata dal richiedente evidenziandosi, conseguentemente, una finalità di controllo sull'operato della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione osserva che i documenti richiesti dal si riferiscono in particolare a soggetti nominativamente indicati nei confronti dei quali, però, il ricorrente non ha provveduto a notificare il gravame presentato. Pertanto il ricorso deve dirsi inammissibile per mancata allegazione dello stesso ai terzi controinteressati, ex art. 12 comma 4 lett. b) e comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Tanto vale non solo per l'accesso ai provvedimenti n.1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 ma anche per i rimanenti nn. 7, 8, 9 e 10 della richiesta, anch'essi riferiti a singoli soggetti. Con riferimento alla richiesta delle graduatorie, poi, appare altresì carente l'esplicitazione del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l'interesse fatto valere.

Qualora invece i menzionati soggetti, nominativamente individuati, siano militari rappresentati del Partito istante e l'accesso sia richiesto nell'interesse degli stessi – circostanza questa in nessun modo ricavabile dalla narrativa e dalla documentazione allegata – il ricorso sarebbe comunque inammissibile per difetto di delega all'esercizio dell'accesso ed alla presentazione del ricorso *de quo*.

Per completezza di analisi si osserva che il diniego opposto dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri si fonda sulle norme regolamentari dei cui agli artt. 1048 e 1050 del TUOM ed a tale riguardo osserva che la Commissione non ha il potere di disapplicare le norme regolamentari, potere viceversa attribuito al Giudice Amministrativo. Pertanto con riferimento a tali parti il ricorso non potrebbe comunque essere accolto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ospedale - Direzione di Presidio

FATTO

Il sig., in data, ha presentato alla Direzione di Presidio dell'Ospedale di una richiesta formale d'accesso avente ad oggetto la propria cartella clinica del ricovero avvenuto presso la medesima struttura.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata, il signor ha adito la Commissione con ricorso del

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare -^ Brigata Aerea Sezione Personale

FATTO

Il sig., militare, ha presentato un'istanza rivolta alla Sezione Personale della^ Brigata dell'Aeronautica Militare, chiedendo di accedere alle "Tabelle ordinarie e organiche (T.O.O.) in vigore dal (...) limitatamente alle posizioni organiche del Nucleo Controllo Aerodromo, Nucleo Controllo Avvicinamento, Nucleo Informazioni Volo presso/....., l'incarico, numero della, requisito, grado, categoria e specialità richiesti".

Motivava l'istanza evidenziando una finalità di tutela personale.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del sulla deduzione che, ai sensi del disposto dell'articolo 1048 comma 1 lettera r) del DPR 90 del 2010, le Tabelle Ordinarie ed Organiche (T.O.O.) sono sottratte al diritto di accesso.

Avverso tale provvedimento il signor adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione rileva che il provvedimento di rigetto della amministrazione si fonda sulla norma regolamentare di cui all'articolo 1048 comma 1 lettera r) del DPR 90 del 2010 ed a tal riguardo osserva che alla Commissione non sono attribuiti poteri di disapplicazione delle norme regolamentari - potere viceversa attribuito al giudice amministrativo - e conseguentemente il ricorso non può che essere rigettato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Ospedaliero Universitaria

FATTO

Il sig., per il tramite dell'avvocato di, in data ha presentato un'istanza di accesso rivolta al Policlinico di, del quale è dipendente, avente il seguente oggetto:

- 1) copia della documentazione interna (determina/disposizione/altro) che stabiliva la erogazione del buono pasto per i dipendenti con turnazione notturna;
- 2) copia della sentenza numero/..... della Corte d'Appello di Sezione Lavoro;
- 3) copia della sentenza numero/..... emessa dal Tribunale di Sezione Lavoro nel procedimento RG/.....;
- 4) copia della sentenza numero/..... emessa dal Tribunale di Sezione Lavoro nel procedimento RG/.....;
- 5) copia della sentenza numero/..... emessa dal Tribunale di Sezione Lavoro nel procedimento RG/.....;
- 6) copia della sentenza numero/..... emessa dal Tribunale di Sezione Lavoro nel procedimento RG/.....

La richiesta veniva motivata dall'odierno ricorrente come segue: “1) *la titolarità della richiesta in capo ai dipendenti Assistiti dallo studio*; 2) *l'intima corrispondenza tra i documenti, di cui si chiede l'ostensione, ed il diritto specifico di cui si chiede accoglimento*; 3) *l'interesse giuridicamente e contrattualmente tutelato risulta essere concreto, attuale e direttamente collegato ai documenti richiesti*; 4) *la conformità del principio giuridico ricorrente, al riconoscimento dei buoni pasto per i turni notturni, che in alcuni casi ha visto prevalere l'indirizzo risarcitorio*”, avendo a fondamento una vicenda riferita al diritto a ricevere i buoni pasto cui le sentenze medesime si riferiscono.

L'amministrazione adita, con provvedimento del, rigettava l'istanza con riferimento alle richieste d'accesso alle sentenze - trattandosi di atti giudiziari e non di documenti amministrativi – ed inviava, a riscontro della richiesta di cui al punto 1) dell'istanza alcuna documentazione in proprio possesso.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si dà atto dell'avvenuto invio al richiedente della documentazione d'interesse, relativa alla corresponsione dei buoni pasto, ribadendo invece la sottrazione dall'accesso ex lege 241/90 delle richieste sentenze.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che il ricorso deve ritenersi inammissibile per la parte relativa alla richiesta di copia delle sentenze, trattandosi di atti giudiziari e non di documenti amministrativi, come correttamente eccepito dalla amministrazione. Quanto alla restante documentazione, parimenti, il gravame è inammissibile, non potendo configurarsi un rigetto dell'istanza d'accesso atteso che l'amministrazione resistente ha trasmesso la documentazione in proprio possesso, dichiarata conforme alla richiesta ricevuta, circostanza questa della quale la Commissione non ha ragione di dubitare né, in ogni caso, è dotata di poteri di verifica in merito.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Ospedaliero Universitaria

FATTO

Il sig., per il tramite dell'avvocato di, in data ha presentato un'istanza di accesso rivolta al Policlinico di, del quale è dipendente, avente il seguente oggetto:

- 1) copia della documentazione interna (determina/disposizione/altro) che stabiliva la erogazione del buono pasto per i dipendenti con turnazione notturna;
- 2) copia della sentenza numero/..... della Corte d'Appello di Sezione Lavoro;
- 3) copia della sentenza numero/..... emessa dal Tribunale di Sezione Lavoro nel procedimento RG/.....;
- 4) copia della sentenza numero/..... emessa dal Tribunale di Sezione Lavoro nel procedimento RG/.....;
- 5) copia della sentenza numero/..... emessa dal Tribunale di Sezione Lavoro nel procedimento RG/.....;
- 6) copia della sentenza numero/.....emessa dal Tribunale di Sezione Lavoro nel procedimento RG/.....

La richiesta veniva motivata dall'odierno ricorrente come segue: “1) *la titolarità della richiesta in capo ai dipendenti Assistiti dallo studio*; 2) *l'intima corrispondenza tra i documenti, di cui si chiede l'ostensione, ed il diritto specifico di cui si chiede accoglimento*; 3) *l'interesse giuridicamente e contrattualmente tutelato risulta essere concreto, attuale e direttamente collegato ai documenti richiesti*; 4) *la conformità del principio giuridico ricorrente, al riconoscimento dei buoni pasto per i turni notturni, che in alcuni casi ha visto prevalere l'indirizzo risarcitorio*”, avendo a fondamento una vicenda riferita al diritto a ricevere i buoni pasto cui le sentenze medesime si riferiscono.

L'amministrazione adita, con provvedimento del, rigettava l'istanza con riferimento alle richieste d'accesso alle sentenze - trattandosi di atti giudiziari e non di documenti amministrativi – ed inviava, a riscontro della richiesta di cui al punto 1) dell'istanza alcuna documentazione in proprio possesso.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si dà atto dell'avvenuto invio al richiedente della documentazione d'interesse, relativa alla corresponsione dei buoni pasto, ribadendo invece la sottrazione dall'accesso ex lege 241/90 delle richieste sentenze.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che il ricorso deve ritenersi inammissibile per la parte relativa alla richiesta di copia delle sentenze, trattandosi di atti giudiziari e non di documenti amministrativi, come correttamente eccepito dalla amministrazione. Quanto alla restante documentazione, parimenti, il gravame è inammissibile, non potendo configurarsi un rigetto dell'istanza d'accesso atteso che l'amministrazione resistente ha trasmesso la documentazione in proprio possesso, dichiarata conforme alla richiesta ricevuta, circostanza questa della quale la Commissione non ha ragione di dubitare né, in ogni caso, è dotata di poteri di verifica in merito.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Ufficio Immigrazione

FATTO

Il sig. è cittadino trattenuto, a seguito di respingimento, presso un Centro Per il Rimpatrio. Durante l'udienza di convalida del trattenimento del, il sig. dichiarava di essere minorenne e, conseguentemente, il Giudice di Pace richiedeva accertamenti peritali per la verifica della minore età.

In data il legale del sig., l'avvocato del Foro di, presentava all'Ufficio Immigrazione della Questura di istanza di accesso a tutti gli atti contenuti nel fascicolo personale dello stesso, con particolare riferimento ad alcuni documenti specificamente individuati.

Motivava l'istanza evidenziando una finalità di difesa della documentazione richiesta.

In data la Questura di inviava all'avv. alcuni dei documenti richiesti, omettendo però di trasmettere la “documentazione relativa alla corrispondenza intrattenuta dalla Questura stessa con il Consolato della e con il Tribunale per i Minorenni”, finalizzata anche alla corretta individuazione personale del ed all'accertamento della sua minore età. La trasmissione di detti documenti è stata poi sollecitata con PEC del e del, rimaste prive di riscontro.

Avverso tale accesso parziale il sig., per il tramite dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente perveniva memoria dell'Ufficio Immigrazione della Questura di nella quale si dichiara che le chieste comunicazioni intercorse tra il medesimo Ufficio e il Consolato di sono sottratte all'accesso, perché inerenti la sicurezza, l'ordine pubblico e le relazioni internazionali. A fondamento del diniego si richiamano le norme di esclusione dall'accesso degli artt. 2 comma 1) lettera a), b) e 3 comma 1) lettera a) e d) del DM 10 Marzo 1994 numero 415, adottato in attuazione dell'articolo 24 della Legge 241 del 90.

DIRITTO

A seguito dell'analisi della memoria dell'Ufficio Immigrazione della Questura di si evince che i documenti non ancora ostesi risultano sottratti all'accesso in forza degli artt. 2 comma 1) lettera a), b) e 3 comma 1) lettera a) e d) del DM 10 Marzo 1994 numero 415. A tale riguardo la Commissione rileva

di non essere dotata del potere di disapplicazione delle norme regolamentari - potere viceversa attribuito al giudice amministrativo - e conseguentemente il ricorso presentato non può essere accolto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig., in data, ha presentato alla Commissione una richiesta di revocazione relativa a decisioni rese dalla stessa rispettivamente nelle sedute dell'..... (n.) e del (n.).

DIRITTO

La Commissione osserva che la richiesta di revocazione deve ritenersi tardiva con riferimento ad entrambe le decisioni.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara le istanze revocatorie irricevibili perché tardive.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all’Autorità Garante un’istanza datata chiedendo di accedere chiedendo di accedere a “copia (...) delle denunce che la S.V. Ill.ma Dottor avrà sporto in relazione ai procedimenti fascicoli numero e”. Il Responsabile riscontrava l’istanza con provvedimento del invitando il richiedente a voler esercitare l'accesso tramite la consultazione personale dei fascicoli posti a disposizione presso la nota sede negli orari indicati.

Avverso tale provvedimento il sig. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

La Commissione, in primo luogo, rileva la assoluta genericità della richiesta ostensiva alla quale comunque l’Autorità ha dato riscontro invitando il richiedente a presentarsi ai fini della consultazione dei fascicoli in oggetto. La Commissione osserva pertanto che il provvedimento impugnato non può essere qualificato quale “diniogo” ed il ricorso avverso lo stesso presentato deve pertanto considerarsi inammissibile, ex art. 25 comma 4 della Legge 241/’90.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all’Autorità Garante un’istanza datata chiedendo di accedere a diversa documentazione relativa al procedimento numero del Il Responsabile riscontrava l’istanza con provvedimento del invitando il richiedente a voler esercitare l’accesso secondo le modalità già concordate con il noto provvedimento del

Il sig., con ricorso del adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso chiedendo *“l’accoglimento del ricorso con invito alla amministrazione a mettere a disposizione”* con invio telematico al proprio indirizzo pec *“solo ed esclusivamente la copia protocollata del mio ricorso del procedimento fascicolo numero”* per consentirgli di dimostrare l’avvenuta allegazione al predetto ricorso della ricevuta del relativo versamento.

DIRITTO

La Commissione osserva che il provvedimento impugnato non può essere qualificato quale “diniego” ed il ricorso avverso lo stesso presentato deve pertanto considerarsi inammissibile, ex art. 25 comma 4 della Legge 241/’90. La Commissione osserva che la richiesta del sig. di ricevere a mezzo pec *esclusivamente la copia protocollata del ricorso del procedimento n.*, avanzata in sede di ricorso, pare doversi considerare quale specificazione dell’istanza di accesso già presentata – o quale nuova istanza – sulla quale, però, la Commissione non può pronunciarsi.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Autorità Garante un'istanza datata chiedendo di accedere a "copia (...) delle denunce che la S.V. Ill.ma Dottor avrà sporto in relazione ai procedimenti fascicoli numero,,,, (... e altri). Il Responsabile riscontrava l'istanza con provvedimento del nel quale pur rilevando la assoluta genericità della richiesta avanzata, priva di puntuale individuazione dei documenti oggetto di interesse, in un'ottica di collaborazione invitava il richiedente a voler esercitare l'accesso tramite la consultazione personale dei fascicoli posti a disposizione presso la nota sede negli orari indicati.

Avverso tale provvedimento il sig. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

La Commissione, in primo luogo, condividendo le eccezioni della Autorità adita, rileva la assoluta genericità della richiesta ostensiva alla quale comunque l'Autorità ha dato riscontro invitando il richiedente a presentarsi ai fini della consultazione dei fascicoli in oggetto. La Commissione osserva pertanto che il provvedimento impugnato non può essere qualificato quale "diniego" ed il ricorso avverso lo stesso presentato deve pertanto considerarsi inammissibile, ex art. 25 comma 4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

La sig.ra ha presentato due istanze, datate e, rivolte all'..... richiedendo di accedere a documentazione concernente le procedure relative all'avviso pubblico per la selezione di candidature ai fini della nomina dei titolari degli delle sedi estere dell'..... di:,,, e,, e

Chiedeva in particolare:

- 1) atti di nomina dei membri della commissione;
- 2) verbali delle commissioni e delle relative valutazioni afferenti ai criteri di selezione (...);
- 3) documentazione presentata dai concorrenti ex articolo 5 del bando: CV, domanda, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, titoli di studio ed eventuali equiparazione dei titoli esteri e quant'altro pertinente di integrativo;
- 4) documentazione già nella disponibilità dell'amministrazione così come indicata nella Delibera del comitato congiunto (...) recante i criteri e modalità per l'individuazione dei titolari di sedi estere;
- 5) atti alla base della delibera del Comitato Congiunto, relazioni e quant'altro trasmesso agli organi deliberanti ai sensi dell'articolo 3 punti 7, 8 della delibera del e smi;
- 6) atti posti alla (base della) determinazione del Direttore Generale dell'....., dottor, sue determinazioni e relazioni trasmesse agli organi sovraordinati;
- 7) comunicazione ai sindacati;
- 8) delibera del Comitato Congiunto perché non ancora pubblicata dall'.....;
- 9) lettere di incarico e di nomina dei candidati selezionati
- 10) comunicazione dell'esclusione.

Motivava l'istanza presentata evidenziando la propria qualità di partecipante alle predette selezioni per l'assegnazione dei menzionati incarichi.

Nelle medesime istanze la signora richiedeva l'ottemperanza alla precedente decisione della Commissione per l'accesso resa nella seduta del

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulle istanze così presentate la sig.ra ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni, chiedendo una pronuncia anche relativa alla non ottemperanza dell'..... alla decisione dell'.....

E' pervenuta articolata memoria della amministrazione resistente la quale premette che le selezioni *de quibus* avvengono tramite interpello e che il Tribunale dicon Sentenza n. /..... ha chiarito che gli interPELLI per la selezione dei titolari delle sedi estere dell'....., non sono delle procedure concorsuali "(...) non essendo prevista dal bando una valutazione comparativa cui la pubblica amministrazione si è vincolata, ma essendo la scelta basata sulla sua discrezionalità". Eccepisce inoltre che "*la Dott.ssa, per ogni interpello pubblicato dall'..... sin da, anno di operatività dell'Agenzia, ha puntualmente provveduto a presentare relative istanze di accesso agli atti amministrativi, ai sensi della legge 241/90 richiedendo (...) un'infinità di documentazione amministrativa, spesso anche di difficile interpretazione e individuazione, che esula del tutto dal diritto di accesso agli atti amministrativi, non limitandosi a richiedere gli atti ordinari della procedura amministrativa, come ad esempio la nomina della commissione, i verbali e gli eventuali curricula degli idonei (...)*". Ritiene pertanto che la richiedente effettui una vera e propria attività ispettiva, che blocca l'intera macchina organizzativa, con inutile dispendio di tempo e risorse pubbliche. L'amministrazione richiama la Giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. IV, 12 febbraio 2013, n. 846) ove afferma che "nei casi in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo sostanziale, il buon funzionamento dell'amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato l'interesse all'accesso del pubblico ai documenti e, dall'altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari, e di stretta interpretazione, l'interesse ad un buon andamento dell'Amministrazione"

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.la Commissione precisa preliminarmente che il ricorso deve dirsi inammissibile quanto alla richiesta di una pronuncia relativa alla decisione già resa nella seduta del, poichè la stessa non è dotata di poteri di ottemperanza, osservando per il resto quanto segue.

La ricorrente in qualità di partecipante alle procedure di interpello di cui in oggetto ha diritto di accedere agli atti delle relative procedure, vantando un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90. Nonostante la scelta della amministrazione avvenga non tramite "*valutazione comparativa cui la pubblica amministrazione si è vincolata, ma essendo la scelta basata sulla sua discrezionalità*" i partecipanti hanno diritto di accedere ai documenti delle relative procedure e delle fasi alle quali hanno preso parte, dovendo l'agire della pubblica amministrazione essere sempre improntato al canone della trasparenza.

Il ricorso presentato deve dirsi pertanto fondato e meritevole di accoglimento con riferimento alla documentazione di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) delle istanze presentate.

Le richieste degli ulteriori documenti di cui ai rimanenti punti delle istanze (dal 5 al 10) appaiono invece sovrabbondanti e/o non relative alle fasi procedurali alle quali la richiedente ha partecipato e quindi non sorrette dall'interesse endoprocedimentale.

La richiesta della comunicazione dell'esclusione può essere accolta solo con riferimento a quella relativa all'istante medesima.

Quanto alla doglianza relativa alla mole dei documenti richiesti la Commissione ricorda che, in attuazione del principio di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost, l'esercizio del diritto di accesso non può ostacolare l'ordinario svolgimento dell'attività della amministrazione acceduta e che pertanto quest'ultima ben può ricorrere ad una ostensione graduale e scaglionata della documentazione oggetto di istanza. Inoltre, qualora i documenti richiesti siano soggetti ad obbligo di pubblicazione, l'amministrazione può soddisfare la richiesta ostensiva tramite l'invio all'istante dei relativi *link* di consultazione sul sito istituzionale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso, lo accoglie parzialmente con riferimento ai punti 1, 2, 3 e 4) delle istanze presentate nonché al punto 10) ma limitatamente alla dichiarazione di esclusione personale della richiedente, dichiarandolo per il resto inammissibile e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare le istanze d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di - Dirigente dei Settori Personale, Controllo di Gestione e Formazione Lavoro e Tributi

FATTO

Il sig., in data, presentava un'istanza d'accesso rivolta al Dirigente dei Settori "Personale, Controllo di Gestione e Formazione Lavoro" e Tributi", Vice Segretario Generale del Comune di, ed avente il seguente oggetto:

- 1) *tutta la corrispondenza intercorsa fra il Comune di e la Commissione Stabilità Finanziaria Enti Locali-COSFEL (ex Commissione Centrale Finanza Locale – CCFL – ed ex Commissione Centrale Organici Enti Locali – CCOEL, operativa nel Ministero dell'“Interno”), da (epoca in cui lo stesso Comune di era retto dal Commissario Straordinario, Dott., nominato con DPR del) al, data della concernente nota ministeriale dell'“Interno” n°/....., con acclusa decisione interlocutoria della CCOEL del, entrambe giunte in Municipio il e già in possesso di quest'Ultimo;*
- 2) *cedolini stipendiali, afferenti le mensilità erogate da a al suddetto “de cuius” (padre del richiedente)*

Motivava l'istanza deducendo una finalità di “*tutela degli interessi giuridico-economico-etici già in capo allo stesso genitore*” – ex Dirigente dell'Ente - richiamando altresì una delega ricevuta dal defunto padre alla consultazione ed al ritiro di documenti relativi al proprio trattamento economico.

L'amministrazione adita riscontrava l'istanza con comunicazione notificata in data richiedendo al sig. una integrazione della motivazione all'accesso *de quo*, ai fini di una compiuta valutazione, con indicazione - come richiesto dalla Legge - dei presupposti di fatto e l'interesse specifico, concreto ed attuale che lega i documenti richiesti alla situazione giuridicamente rilevante. Richiedeva altresì una maggiore precisazione e specificazione degli atti richiesti, in particolare con riferimento al punto 1) dell'istanza.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria difensiva del Vice Segretario Generale il quale ha evidenziato che l'amministrazione non ha opposto alcun diniego all'istanza d'accesso ricevuta, limitandosi a richiedere le integrazioni ritenute necessarie *ex lege* e, conseguentemente, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso.

DIRITTO

La Commissione, preliminarmente, riconosce la propria competenza ad esaminare il presente ricorso al fine di colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico, competente ex art. 25 comma 4 della Legge 241/'90, ed osserva quanto segue. Il provvedimento impugnato non può essere considerato quale "diniego" poiché l'amministrazione si è limitata a richiedere una integrazione della motivazione e della legittimazione all'accesso *de quo*, con particolare riferimento ai documenti di cui al punto 1) dell'istanza, richiedendo altresì una maggiore specificazione degli atti richiesti. Tale richiesta di integrazione deve considerarsi assolutamente legittima.

La Commissione ritiene pertanto di condividere le osservazioni avanzate dalla amministrazione resistente rilevando che, proprio con riferimento a tali documenti, non appare specificato l'interesse all'accesso né evidenziato il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica soggettiva che il intende tutelare. Né l'istante ha ottemperato alla richiesta di integrazione avanzata dalla amministrazione.

Pertanto con riferimento ai documenti di cui al punto 1) della richiesta il ricorso deve considerarsi inammissibile.

La Commissione ritiene invece che il ricorso possa considerarsi meritevole di accoglimento con riferimento alla richiesta dei cedolini, di cui al punto 2) dell'istanza, anche in virtù della menzionata ed allegata delega del defunto, Ciò nei limiti della effettiva esistenza di tali documenti agli atti della amministrazione, considerata la vetustà degli stessi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara parzialmente inammissibile con riferimento ai documenti di cui al punto 1) dell'istanza, accogliendolo invece quanto ai documenti di cui al punto 2), ove effettivamente esistenti e detenuti, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il sig., in data, ha presentato un'istanza d'accesso al chiedendo di accedere alla documentazione relativa al procedimento disciplinare *di secondo grado* avverso la Deliberazione numero del del Consiglio Territoriale dell'..... Motivava l'istanza deducendo un interesse qualificato all'accesso richiesto anche con riferimento alla propria qualità di "segnalante" nonché ad una precedente decisione della scrivente Commissione.

Si precisa, infatti, che la menzionata Delibera si riferisce alla conclusione, con applicazione di sanzione, del procedimento disciplinare a carico della dottoressa, avviato su segnalazione del sig. La questione *de qua* è stata già sottoposta alla attenzione della Commissione che, nella seduta del, aveva accolto il ricorso del sig. contro il Regione, invitando quest'ultimo a consentire l'accesso alla documentazione relativa alla predetta Delibera.

Il, con provvedimento dell'....., rigettava l'istanza eccependo che "l'autore dell'esposto non può impugnare la delibera pronunciata dal ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Disciplinare Nazionale così come ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Regolamento Disciplinare Locale" e deducendo, pertanto, una carenza di esplicitazione dell'interesse ad accedere nonché del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta ed il presunto interesse fatto valere.

Avverso tale provvedimento il sig. ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso, ritualmente notificandolo alla controinteressata dottoressa

E' successivamente pervenuta articolata memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce, in sostanza, le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto ritenendo l'istanza volta ad operare un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione. Nella memoria l'amministrazione precisa che con comunicazione del il dava notizia al sig. dell'esito del procedimento di secondo grado, conclusosi in data con l'accoglimento del ricorso proposto dalla Dott.ssa

L'amministrazione rende edotta la Commissione sulla circostanza che "*il non ha svolto alcuna attività istruttoria e, quindi, non ha acquisito agli atti alcun documento, limitandosi a riesaminare la vicenda alla luce della documentazione acquisita dal e rispetto alla quale il medesimo Sig. ha ottenuto l'accesso. Pertanto, l'accesso agli atti richiesto dal Sig. avrebbe avuto ad oggetto soltanto la delibera disciplinare con cui si è concluso il procedimento disciplinare innanzi al".*

In data è pervenuta opposizione del controinteressato

DIRITTO

La Commissione in via preliminare prende atto della dichiarazione della amministrazione resistente relativa alla inesistenza di documentazione ulteriore rispetto alla Delibera con la quale si è concluso il procedimento di secondo grado - conseguente all'appello presentato dalla dottoressa – precisando pertanto che la presente pronuncia afferisce solamente al menzionato provvedimento conclusivo dell'appello.

Con riferimento a tale Delibera la Commissione ritiene il ricorso fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando il ricorrente un interesse qualificato all'accesso richiesto, con ciò confermando l'orientamento già espresso nella pronuncia relativa al primo ricorso presentato dal sig. Secondo l'indirizzo costante di questa Commissione in linea con la nota giurisprudenza amministrativa – menzionata anche dalla amministrazione in sede di memoria - “la qualità di autore di un esposto, che abbia dato luogo a procedimento disciplinare, è circostanza idonea unitamente ad altri elementi, a radicare nell'autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante, così da costituire titolo idoneo ad accedere agli atti del procedimento” (per tutte CdS Sez, VI 316/2013). Nel caso di specie sarebbero sussistenti anche gli ulteriori elementi legittimanti quali la notifica al richiedente dell'avvenuta chiusura del procedimento d'appello nonchè la circostanza che i fatti sottesi ai procedimenti disciplinari tenutisi attenevano a vicende relative alla famiglia del sig. Deve, poi, considerarsi priva di pregio la deduzione della amministrazione della impossibilità per il sig. di *impugnare* la Delibera richiesta posto che il fondamento del diritto di accesso ex lege 241/'90 non risiede nella sola finalità di impugnativa dei provvedimenti oggetto di istanza.

L'amministrazione dovrà pertanto consentire accesso alla Delibera conclusiva del procedimento di secondo grado tenutosi innanzi al

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento alla Delibera conclusiva del procedimento di secondo grado tenutosi innanzi al e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi

FATTO

Il Signor aveva adito la Commissione impugnando un provvedimento di rigetto datato emesso dalla amministrazione, odierna resistente, ad un'istanza d'accesso dal medesimo presentata e relativa ad un procedimento di reclutamento di personale dirigenziale.

In particolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze in forza dell'art. 3, c. 61, della Legge n. 350/2003 aveva attivato un procedimento finalizzato al reclutamento di personale dirigenziale di seconda Fascia, mediante lo scorrimento di graduatoria concorsuale di merito approvata da altra Pubblica Amministrazione, avvalendosi in particolare, della graduatoria concorsuale di merito approvata dall'Università degli Studi della con Provvedimento del Direttore Generale n. dell'.....

Il signor, collocato in prima posizione utile tra gli idonei non assunti nella graduatoria finale di merito approvata dall'Università degli Studi della in data, con Decreto del Direttore Generale n. - afferente ad una figura amministrativa dirigenziale di II Fascia – con istanza d'accesso, datata, chiedeva:

- 1) eventuale atto di regolamentazione adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze volto a disciplinare preventivamente le modalità di adozione dell'istituto normativo dello scorrimento di graduatoria in corso di validità, approvata da altra Pubblica Amministrazione, secondo i "principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione", così come indicato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013;
- 2) eventuale/i manifestazione/i di disponibilità, ad assumere servizio presso Ministero dell'Economia e delle Finanze, presentata/e da idoneo/i collocato/i nella graduatoria concorsuale di merito, finalizzata al reclutamento di un Dirigente Amministrativo di II Fascia, approvata dall'Università degli Studi della con Provvedimento del Direttore Generale n. dell'.....;
- 3) testo/i di eventuale/i ulteriore/i convenzione/i sottoscritta/e dal Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con altra/e Amministrazione/i, finalizzata/e all'utilizzo, da parte del medesimo, di graduatoria/e concorsuale/i per Dirigente Amministrativo di II fascia, per la copertura dei posti autorizzati al reclutamento da parte del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, Ispettorato

Generale per gli Ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, con nota prot. del

- 4) atto e/o Provvedimento dal quale si evinca la motivazione che ha indotto il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze a prediligere la/le graduatoria/e per Dirigente Amministrativo di II fascia, ai fini dello scorrimento ex art. 3, c. 61 della legge n. 350/2003.

Motivava l'istanza con riferimento alla propria collocazione in prima posizione utile tra gli idonei non assunti nella graduatoria finale di merito relativa proprio a figura amministrativa dirigenziale di II fascia, nonché alla già avvenuta manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico vacante. Infatti in data (e poi in data), egli aveva formalmente manifestato al Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, Direzione del Personale, Ufficio del MEF, la propria disponibilità a ricoprire eventuale posizione dirigenziale di seconda fascia, vacante presso il medesimo Dicastero - mediante lo scorrimento della graduatoria finale di merito per Dirigente Amministrativo di II Fascia, ove lo stesso risultava utilmente collocato in prima posizione.

L'amministrazione adita, con provvedimento del aveva rigettato l'istanza d'accesso eccependo la carenza di *“un interesse attuale e concreto per la tutela della situazione giuridica (...) considerato che nessun diritto può dirsi vantato (...) in relazione alla procedura di scorrimento di graduatorie in oggetto indicato. Invero, la circostanza di aver più volte manifestato la propria disponibilità ad occupare eventuali posizioni vacanti presso questa Amministrazione non assume rilevanza in relazione alla procedura di scorrimento in argomento, considerata la giurisprudenza univoca in merito, secondo la quale la posizione vantata dal soggetto idoneo in graduatoria è di mera “aspettativa verso lo scorrimento”*.

La Commissione, nella seduta del, rilevava la sussistenza in capo al ricorrente di un interesse differenziato ad accedere alla documentazione richiesta con riferimento alla aspirazione, concretamente dimostrata, a ricoprire l'incarico cui i documenti chiesti si riferiscono, ritenendo pertanto la richiesta fondata e non meramente esplorativa, con ciò respingendo le eccezioni sulla fondatezza avanzate dalla amministrazione.

Riteneva pertanto legittima la richiesta del sig. finalizzata a verificare la correttezza dell'iter seguito dalla amministrazione nonché la motivazione della scelta operata dalla stessa di avvalersi della graduatoria dell'Università della, ricordando che la discrezionalità della scelta della amministrazione non la esonera dall'esplicitazione della *motivazione* che anzi, proprio in tali ipotesi, dovrà essere più precisa e puntuale al fine di evidenziare, in un'ottica di massima trasparenza, l'iter logico-procedimentale che ha guidato la scelta della p.a.

Ciò premesso la Commissione, osservando che con riferimento alla richiesta dei documenti di cui al punto 2) dell'istanza appariva necessaria la notifica del ricorso al/i controinteressato/i coinvolto/i,

decideva di sospendere la decisione invitando l'amministrazione ad integrare il contraddittorio nei confronti dello stesso/o degli stessi, dandone successiva comunicazione alla Commissione. I termini di legge rimanevano *medio tempore* interrotti.

Pervenivano alla Commissione diversi solleciti da parte del ricorrente il quale, nella perdurante inerzia della amministrazione, invitava la Commissione a voler decidere definitivamente nel merito la questione.

Perveniva memoria della amministrazione richiedente la quale precisando quando segue:

“In merito all’integrazione del contraddittorio, si fa presente che questa Amministrazione aveva già adempiuto a notificare debitamente i soggetti controinteressati, in data, come comunicato con nota n. del, che ad ogni buon fine si allega. Si fa presente, altresì, che l’ostensione del documento richiesto nel punto 1 non è avvenuta in quanto, non essendo stato adottato, non è disponibile agli atti della scrivente Amministrazione. Per quanto riguarda il punto 4, si precisa che le motivazioni richieste sono contenute nell’accordo tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Università della in data, già trasmesso all’istante in data e che, ad ogni buon fine, si allega nuovamente”.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione, definitivamente definendo nel merito la questione, osserva che in ragione della dichiarata inesistenza del documento di cui al punto 1) della richiesta il ricorso, con riferimento a tale parte, non può essere accolto; con riferimento al documento di cui al punto 4) si ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto invio dello stesso. Quanto alla rimanente documentazione la Commissione ritiene di accogliere il ricorso, perché fondato, rilevando che – con particolare riferimento alla documentazione di cui al punto 2) - nonostante la dichiarazione della amministrazione di aver *già adempiuto a notificare debitamente i soggetti controinteressati, in data* - non risulta che sia poi effettivamente seguito l’invio al richiedente della documentazione *de qua*.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso, lo rigetta quanto ai documenti di cui al punto 1) dell’istanza per inesistenza della documentazione, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti di cui al punto 4), e per il resto lo accoglie invitando, per l’effetto, l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza d’accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Artistico

FATTO

Il sig., docente, in data aveva presentato un'istanza rivolta al Liceo Artistico "....." di avente il seguente oggetto:

- 1) procedure di analisi del fabbisogno delle docenze dei laboratori della classe di concorso A02 design dei metalli, dell'oreficeria, delle pietre dure e delle gemme o similari e nel sostegno delle Sedi del Liceo Artistico "....." sia relativamente ai corsi ordinari che a quello serale attivato presso la Sede di se di durata pari od inferiore alle h settimanali;
- 2) procedure di predisposizione delle metodologie per la selezione dei citati fabbisogni di cui al punto 1 in presenza di necessità orarie pari o inferiori a
- 3) provvedimenti di selezione dei candidati ai fini dell'attribuzione degli incarichi per la classe di abilitazione A02 design dei metalli, dell'oreficeria, delle pietre dure e delle gemme o similari o di sostegno di durata pari a h o meno settimanali con relative motivazioni giustificatrici della scelta finale per la proposta di stipula dei contratti;
- 4) elenco dei nominativi individuati al punto 3) con specifica se trattasi di personale di ruolo e/o selezionato tramite GPS Provinciale e/o Graduatoria di III fascia e con indicazione delle ore e della classe di abilitazione inserita nei contratti sottoscritti se pari o inferiori alle n. settimanali;
- 5) metodologie adottate o da adottare per la formazione del personale da incaricare per l'assegnazione delle ore di materia alternativa alla

Motivava l'istanza con riferimento alla circostanza che, in qualità *“di docente di ruolo in servizio per la classe di abilitazione A02 design dei metalli, dell'oreficeria, delle pietre dure e delle gemme aveva inoltrato specifiche note di disponibilità e domande di assegnazione di ore supplementari/ aggiuntive sia nell'insegnamento della propria classe di concorso, sia in similari, sia di sostegno o infine in materie alternative alla religione cattolica non ha ricevuto alcuna risposta mentre sembrerebbero al contrario assegnati incarichi a personale di ruolo o non di ruolo e/o non in possesso di alcuna abilitazione disciplina”*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il signor aveva adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale il Dirigente Scolastico dichiarava di non aver inteso rigettare l'istanza d'accesso ricevuta e, fornendo chiarimenti sulla questione *de qua*, inviava alcuni documenti relativi alle nomine in oggetto.

La Commissione nella seduta del osservava che le richieste di cui ai punti 1) 2) e 5) della istanza apparivano avere ad oggetto, più che documenti, *informazioni* che sembrano richiedere un'attività di elaborazione di dati al fine di soddisfare la richiesta, inammissibile ex art. 2 comma 2 del DPR 184/2006 - nonché ex art. 22 comma 4 della Legge 241/'90. Dichiarava pertanto il ricorso inammissibile con riferimento a tali parti, disponendo tuttavia la trasmissione a cura della Segreteria della memoria della amministrazione resistente al sig., ritenendola di interesse per il medesimo. Per la rimanente parte delle richieste la Commissione, preso atto dell'invio da parte della amministrazione dei documenti allegati alla memoria presentata, dichiarava il ricorso improcedibile per cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

Con richiesta revocatoria del il Sig. richiede alla Commissione di rivedere la propria decisione anche sulla considerazione che i documenti di cui ai punti 1) e 2) non sono da considerarsi *informazioni* ma documenti che devono essere agli atti della scuola. Il sig. eccepisce altresì che la Commissione non ha tenuto in conto un documento del – una contro nota del ricorrente – inviata anche alla Commissione e regolarmente allegata al ricorso in oggetto.

DIRITTO

Sull'istanza presentata dal signor la Commissione osserva che avverso le proprie decisioni è stata ammessa, in via giurisprudenziale, la revocazione delle stesse alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 395 c.p.c. n. 4. Nella specie si rileva che decisione della Commissione del non può dirsi viziata da "errore revocatorio" e, conseguentemente, l'istanza presentata deve considerarsi inammissibile.

Si precisa inoltre che qualora si deduca l'illegittimità delle decisioni della Commissione queste sono impugnabili esclusivamente dinnanzi al Tar.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente: Coop Sociale s.c.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - Sede di

FATTO

Alla Coop Sociale, che opera nel settore della assistenza domiciliare privata, è stato notificato un verbale unico di accertamento (numero/.....-.....-.....) dalla DTL di, a seguito di sopralluogo effettuato presso la sede della società.

Con il verbale in oggetto veniva ingiunto alla stessa il pagamento di una somma di oltre di euro per presunti contributi non versati e somme aggiuntive e tra gli elementi di prova citati dalla DTL a sostegno del proprio verbale emergevano le dichiarazioni delle lavoratrici. Conseguentemente la Coop, per il tramite del proprio legale rappresentante, ha presentato formale istanza di accesso all'INPS di chiedendo “copia delle dichiarazioni dei lavoratori intervistati del verbale unico di accertamento e notificazione n. /-.....-..... del” . Dichiarava nell'istanza che “i lavoratori non sono più in forza alla cooperativa”.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del, tra l'altro, “sulla base del Regolamento interno, e successive modificazioni, che si è dato l'INPS in materia di disciplina del diritto di accesso, approvato con la Determinazione del Presidente n. 366 del 5 agosto 2011”.

Avverso tale provvedimento la Coop Sociale adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce che il Regolamento INPS 16 febbraio 1994, n. 1951 e successive modifiche assunte con Determinazione del Presidente n. 366 del 5 agosto 2011, sottrae all'accesso, a tutela della riservatezza, le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori che costituiscono la base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi. Ciò al fine di tutelare la riservatezza dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva, quali soggetti più deboli, nonché per preservare l'interesse generale ad un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro. Nè, precisa l'amministrazione, il diritto di difesa del richiedente può dirsi leso da tale esclusione dall'accesso.

DIRITTO

La Commissione pur condividendo la ben nota esigenza di tutela dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva ritiene di dover confermare il proprio orientamento in base al quale la

sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto. Si ritiene pertanto che la sottrazione all'accesso permanga finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale, circostanza che non risulta nella fattispecie. Da ciò consegue che il pericolo di pregiudizio del lavoratore non può ritenersi sussistente ove sia certa la cessazione del rapporto di lavoro. Tale scelta appare opportuna anche al fine di operare un equo temperamento rispetto allo speculare diritto di difesa del lavoratore richiedente ex art. 24 comma 7 della Legge 241/'90.

La Commissione pertanto ritiene di dover accogliere parzialmente il ricorso solo con riferimento alle dichiarazioni di quei lavoratori per i quali sia pacifica la cessazione di qualsivoglia forma di rapporto di lavoro con la società richiedente e con oscuramento dei dati personali contenuti nelle predette dichiarazioni.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie parzialmente, solo con riferimento alle dichiarazioni di quei lavoratori per i quali sia pacifica la cessazione di qualsivoglia forma di rapporto di lavoro con la società richiedente nonchè con oscuramento dei dati personali contenuti nelle predette dichiarazioni e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

FATTO

La signora è un avvocato del Foro di e riveste la carica di dell'Ordine degli Avvocati del medesimo Foro. Con istanza del rivolta al predetto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati l'avv. richiedeva “*copia integrale delle registrazioni audio delle sedute consiliari svoltesi sulla piattaforma telematica ZOOM intercorrenti dal al (numero sedute)*” elaborate e detenute dal Consigliere Segretario.

Motivava l'istanza con riferimento al diritto dovere della garanzia del buon andamento della Pubblica Amministrazione che la scrivente, quale dell'Ordine, è chiamata a rispettare in virtù del mandato elettivo di cui è stata investita e dell'obbligo di informazione, conoscenza, vigilanza e tutela dei diritti degli iscritti.

Il Consigliere Segretario, responsabile del procedimento, notificava l'istanza d'accesso ai Consiglieri partecipanti alle sedute in oggetto ed, in data, comunicava all'avv. il rigetto dell'istanza per: a) assenza di natura di documento delle registrazioni; b) assenza di specifici motivi addotti dalla scrivente a fondamento della richiesta; c) diniego dei controinteressati Avv. (..... e interessato alla sua posizione di dedotta incompatibilità), Avv. e Avv. per ragioni di privacy e di assenza di motivazione.

Avverso tale provvedimento l'avv. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto in virtù delle seguenti argomentazioni. Nessun dubbio può essere sollevato in merito alla qualificazione di “documenti amministrativi” delle registrazioni audio ai fini della applicazione della Legge 241/'90. L'art. 22 della Legge certamente ricomprende anche le riproduzioni audio o audiovideo posto che per “documento amministrativo” si intende “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

Con riferimento, invece, al requisito della legittimazione all'accesso, la qualifica stessa di membro dell'organo collegiale attribuisce *ipso iure* il diritto all'accesso ai documenti dallo stesso formati e a quelli relativi alle sedute tenutesi ed alle quali la richiedente ha partecipato. Non si ravvisano, inoltre, cause di esclusione dall'accesso dei documenti richiesti.

Quanto infine alle opposizioni dei tre menzionati componenti del Collegio si osserva che queste appaiono fondate su generiche istanze di riservatezza e quindi non sono in grado di far recedere lo speculare diritto all'accesso della richiedente. Si osserva inoltre che le registrazioni, peraltro solo "audio" e non anche "video", sono state precedute dalla manifestazione del consenso di ogni partecipante ed inoltre si rileva che queste si riferiscono ad una seduta ufficiale di un Organismo consiliare e non attengono, pertanto, in alcun modo alla sfera privata dei partecipanti.

Il ricorso deve pertanto essere accolto con riferimento alle registrazioni audio effettivamente esistenti e detenute dal Responsabile: tale precisazione si rende necessaria a fronte della dichiarazione, contenuta in una delle mail allegate, di inesistenza di una delle registrazioni in oggetto. Il ricorso pertanto non può essere accolto con riferimento alla registrazione non detenuta, per inesistenza della stessa.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento alle registrazioni audio esistenti e detenute, respingendolo solo relativamente alla registrazione dichiarata non esistente, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il sig., in data, ha presentato un'istanza al Comune di chiedendo di accedere a copia degli "atti e verbali relativi al sopralluogo avvenuto in data alla presenza del Comandante dei Carabinieri (...)". Motivava l'istanza con riferimento alla propria qualità di proprietario confinante di un locale deposito trasformato in *bed and breakfast* per turisti stagionali, nonché di autore della segnalazione della trasformazione *asseritamente* abusiva, in seguito alla quale era avvenuto il predetto sopralluogo.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con un primo provvedimento comunicato in data avverso il quale il signor ha adito la Commissione con ricorso del

Per completezza si rileva che al ricorso appare allegato un ulteriore provvedimento di diniego datato

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente riconosce la propria competenza ad esaminare il presente ricorso al fine di colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico, competente ex art. 25 comma 4 della Legge 241/'90, ed osserva quanto segue. Il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla data del provvedimento impugnato (.....), come prescritto dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90. Il ricorso deve considerarsi tardivo anche con riferimento all'ulteriore provvedimento di diniego, datato, allegato allo stesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale; Scuola Secondaria di Primo Grado
.....

FATTO

La signora, docente inserita in graduatoria per le classi di concorso A030/A029/AJ56/AJ55/A053/A059, a seguito della presa visione della Graduatoria Provinciale per le Supplenze pubblicata in data, ha presentato un'istanza di accesso all' USP di

Chiedeva in particolare di accedere alla domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali GPS per il biennio/..... e/..... ed alla documentazione comprovante il possesso dei titoli di servizio e dei titoli artistici dichiarati, relative al docente, collocato in posizione immediatamente superiore alla propria.

L'istanza rimaneva priva di riscontro.

La signora, per il tramite dell'avv. di, presentava nuova istanza in data indirizzandola tanto all'USP di che alla Scuola ".....-....." di, Ad essa è seguito un invito da parte dell'USP di a versare l'importo necessario alla notifica dell'istanza al controinteressato. Successivamente, pur in assenza di opposizione, l'USP di emetteva provvedimento nel quale dichiarava che "non si comprende l'interesse legittimo, concreto, attuale sotteso alla istanza di accesso, e che la legittimi". La invitava tuttavia a rivolgersi all' Istituto ".....-.....".

Con pec del la signora, per il tramite del proprio legale, presentava formale istanza di accesso agli atti all'Istituto che *nuovamente* attivava la procedura di notifica al docente, avvisandolo della facoltà di presentare eventuale motivata opposizione all'accesso richiesta nonché precisando che, ritenendo sussistente la legittimazione della docente ad accedere ai documenti richiesti, in assenza di opposizione l'accesso sarebbe stato esercitato in data

Successivamente l'Istituto inviava alla richiedente *provvedimento di rigetto dell'istanza*, con contestuale annullamento dell'appuntamento già indicato ai fini dell'esercizio dell'accesso, sulla base dell'avvenuta presentazione di opposizione da parte del terzo controinteressato.

Avverso tale provvedimento la signora, per il tramite dell'avv., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria del docente il quale, per il tramite del proprio legale, ha avanzato opposizione all'accesso eccependo, in sostanza, la non fondatezza del diritto della richiedente.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto poiché la docente vanta un interesse endoprocedimentale ad accedere alla documentazione richiesta, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, con riferimento al procedimento di formazione della graduatoria, nella quale la medesima risulta inserita. Come correttamente eccepito dalla legale della ricorrente il solo fatto della presenza in graduatoria legittima *ipso iure* la docente a richiedere tutti gli atti relativi alla stessa. Appare ulteriormente illegittimo il rigetto dell'istanza, da parte della amministrazione adita, fondato sulla mera presentazione di opposizione da parte del docente cui i documenti richiesti in ostensione si riferiscono: l'amministrazione adita, pur in presenza di opposizione, deve procedere ad una comparazione dei contrapposti interessi coinvolti, operandone il bilanciamento secondo i criteri posti dalla Legge. Nel caso di specie si osserva, poi, i documenti richiesti in ostensione non attengono alla sfera di riservatezza del terzo – il quale, con riferimento agli stessi ed alla procedura comparativa che coinvolge i docenti, non dovrebbe invero neppure considerarsi controinteressato *in senso tecnico* – ed il diritto d'accesso deve certamente considerarsi prevalente. Si osserva inoltre che l'opposizione del controinteressato presentata alla Commissione non si fonda sulla deduzione di un interesse da tutelare in via prevalente ed in grado di fare recedere lo speculare diritto di accesso della richiedente, limitandosi ad eccepire la non fondatezza della pretesa ostensiva.

La docente ha il pieno diritto di verificare la correttezza della formazione della graduatoria e l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati in capo al docente che la precede nella stessa, avendo peraltro rilevato uno spostamento (ritenuto anomalo) verso l'alto del docente rispetto alla precedente graduatoria.

L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso a tutta la documentazione richiesta e ciò anche per l'eventuale esercizio diritto del diritto di difesa della richiedente.

La Commissione ritiene di dover censurare anche l'operato dell'USP, adito in prima battuta dalla ricorrente con la medesima istanza d'accesso. Come emerge dalla documentazione allegata al ricorso, l'USP ha dapprima fatto sostenere alla richiedente il costo della notifica al controinteressato e una volta perfezionata tale procedura – pur in assenza di opposizione - ha emesso un ulteriore provvedimento nel quale eccepiva il difetto di qualsivoglia interesse della docente all'accesso richiesto (!), rendendo quindi vana l'avvenuta notifica con relativa esazione. La docente ha dovuto, quindi, iniziare un nuovo procedimento d'accesso presso l'Istituto, che illegittimamente lo negava, trovandosi oggi a dover ricorrere alla Commissione per ottenere, finalmente, accesso a documenti - pienamente accessibili dalla stessa - richiesti per la prima volta nel

Corre l'obbligo di ricordare che l'agire della pubblica amministrazione deve essere improntato al principio di trasparenza e che l'accesso costituisce principio generale della attività amministrativa.

La trasparenza della p.a. si estrinseca infatti nella necessità che il processo decisionale della amministrazione sia visibile al cittadino dall'esterno, al fine di garantire la effettività della democrazia: essa si accompagna ai principi di pubblicità ed accesso che ne costituiscono corollari ed espressioni necessarie ed indefettibili.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie integralmente nei confronti della Scuola Superiore ".....-....." di, detentrica della documentazione richiesta, e per l'effetto invita tale amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

In data il Gen. B. CC, dell'Ufficio Legale del Comando, ha formulato al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri un'istanza di accesso, ai sensi della legge 241/90 *“finalizzata ad ottenere l'ostensione degli di Stato Maggiore (o altri atti interni, ivi comprese le eventuali note di coordinazione) che fornissero evidenza del processo decisionale sotteso alle predette risposte fornite dal Comando Generale dell'Arma e dei vari livelli gerarchici che lo avevano concepito, avallato e approvato. Si chiede altresì di far conoscere il nominativo del responsabile del procedimento”*.

La suddetta istanza era motivata dall'interesse diretto, concreto e attuale volto alla successiva tutela in ambito giudiziario e riguardava le comunicazioni di concessione di ricompense.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione il ricorrente, a mezzo dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Per un errore nella protocollazione della pec, avendo l'avv., proposto due ricorsi alla Commissione nella medesima giornata del, il presente ricorso è stato messo all'ordine del giorno del, mentre l'altro è stato già deciso dalla Commissione il

La Commissione, nella seduta del, invitava l'amministrazione resistente a fornire chiarimenti in merito alla circostanza di aver dato riscontro ad entrambe le istanze di accesso proposte dalla parte ricorrente.

E' pervenuta memoria il dell'Amministrazione resistente che ha dedotto di aver accolto entrambe le istanze di accesso, con due distinti provvedimenti allegati alla memoria.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione e considerato che l'accoglimento è avvenuto con limitazioni sugli atti in allegato 2 e c/p all'..... di SM prot. /-.....-..... in data dell'Ufficio Personale Ufficiali, nella parte in cui si fa riferimento ad altri militari, ritiene necessario che le parti deducano sul punto, considerato che la parte ricorrente ha proposto il ricorso alla Commissione in data antecedente rispetto al provvedimento di accoglimento del

PQM

La Commissione invita le parti a controdedurre sulle limitazioni apposte sul provvedimento di accoglimento dell'accesso agli atti.

I termini di legge restano interrotti.

Ricorrente: S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica p.t.

contro

Amministrazione resistente: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di

FATTO

Il, nella qualità di legale rappresentante della S.r.l., presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia del verbale di intervento del redatto a seguito di un incendio sviluppatosi lungo la linea ferrata confinante con i lotti n e (foglio, p.lle e) in cui la suindicata società svolge la sua attività di stoccaggio e commercializzazione di frumento duro da macina; incendio che ha causato ingenti danni all'istante.

L'..... l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto sul rilievo, dedotto in ricorso, che *«ai sensi dell'art. 8, p.5 comma c DPR 352/1992 l'atto richiesto rientra tra i documenti sottratti al diritto di accesso»*.

Avverso tale rigetto il ha proposto istanza di riesame al Responsabile della corruzione e trasparenza del Ministero dell'Interno e ricorso a questa Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza del Ministero dell'Interno, a cui unitamente a questa Commissione era indirizzato il presente ricorso, ha dichiarato la propria incompetenza.

DIRITTO

Sul ricorso presentato la Commissione osserva che l'istanza di accesso non è stata allegata e che il ricorso alla Commissione è stato presentato sia ai sensi della legge 241/1990, sia ai sensi del D.Lgs 33/2013, modificato dal d.lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97.

La scrivente Commissione è, però, incompetente a decidere delle istanze d'accesso presentate ex dlgs 33/2013.

In merito all'istanza presentata ai sensi della legge 241/90, la Commissione osserva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera a) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato copia del provvedimento impugnato.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del

FATTO

Il, essendo pendente giudizio di separazione personale davanti al Tribunale di nei confronti dell'ex coniuge, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso volta ad accertare il patrimonio di quest'ultimo al fine di tutelare il proprio diritto e quello del figlio, prevalentemente collocato presso la casa familiare insieme alla madre, nell'ambito del giudizio indicato.

L'Amministrazione resistente negava l'accesso rilevando che l'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, compreso l'archivio dei rapporti finanziari è possibile solo previa autorizzazione dell'A.G., nel caso di specie mancante.

L'..... la proponeva nuova istanza di accesso sul presupposto dell'intervenuto provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del che, al punto 15, comma 7, consente l'accesso alla documentazione richiesta.

Il l'Amministrazione resistente rilevava che il suindicato provvedimento nel dare attuazione all'art. 24 della l. n. 241 del 1990 non introduceva alcuna novità di talché veniva ribadito il precedente diniego all'accesso richiesto.

Il la ricorrente presentava una nuova istanza relativa alle certificazioni dei redditi presentate dal sig. con riguardo agli ultimi cinque anni; rapporti di qualsiasi genere e specie di cui all'art. 7, comma 6, del DPR 29/9/1973, N. 605, comunque riconducibili e/o intestati al sig., anche in qualità di delegato e/o delegante, nell'arco temporale dal ad oggi.

Il l'Agenzia delle entrate comunicava che, per la parte relativa alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni aveva inoltrato l'istanza di accesso alla competente Direzione di tenuto conto del domicilio fiscale del alla quale era rimesso il giudizio di ammissibilità della stessa. Con riferimento alla richiesta relativa all'accesso agli archivi dei rapporti finanziari l'Amministrazione, alla luce della sentenza del CdS n. 21 del 2020, chiedeva all'istante di trasmettere gli elementi a supporto del carattere di strumentalità e necessità della documentazione richiesta e l'inefficacia delle altre modalità poste in essere per ottenere le informazioni richieste, compresa la decisione del giudice investito del giudizio di separazione in merito alla stessa richiesta proposta nel corso del processo.

Avverso tale rigetto la ricorrente proponeva ricorso alla Commissione.

Per veniva memoria dell'Agenzia delle Entrate che ribadiva che allo stato attuale, come già enunciato nell'ultima comunicazione, la Direzione regionale riteneva non sufficientemente motivata e

supportata da idonea documentazione l'esigenza di accesso della sig.ra ed emetteva un atto endo-processuale non conclusivo dell'esame dell'istanza tuttora in corso, ossia una richiesta di integrazione documentale, cui l'istante non forniva alcun elemento specifico atto a dimostrare la sussistenza del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta con l'accesso difensivo e l'interesse da tutelare.

La Commissione nella seduta del osservava che la ricorrente avrebbe dovuto produrre alla Commissione prova dell'avvenuto deposito della ricevuta di accettazione della pec e documentazione idonea a dimostrare l'acquisizione dell'indirizzo pec del controinteressato tramite registri pubblici. La Commissione riteneva altresì necessario conoscere se fosse stato dato accesso alla documentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di e se fosse stato dato riscontro alla richiesta di integrazione da parte della Direzione Regionale del, rimanendo interrotti i termini di legge.

La ricorrente forniva la documentazione richiesta dalla Commissione, comunicava che era stato dato accesso da parte della Direzione provinciale di e che aveva comprovato l'interesse difensivo, non occorrendo ulteriore specificazione.

Anche l'Amministrazione resistente produceva memoria, in cui evidenziava l'avvenuto riscontro dell'istanza di accesso da parte della Direzione provinciale di e la mancata integrazione documentale da parte della ricorrente.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione.

Quanto ai dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accidente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, avendo parte ricorrente dedotto ed allegato all'istanza di accesso documentazione inerente alla pendenza dinanzi al Tribunale di del giudizio di separazione personale, iscritto al n. /, riunito al n. /

Ad avviso della Commissione l'accesso ai documenti amministrativi, previsto e tutelato dalla legge 241/90, deve essere consentito in presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale in capo all'accidente e con riferimento ad una strumentalità tra l'interesse dedotto e la documentazione richiesta in ostensione - requisiti questi che devono dirsi entrambi sussistenti nel caso in esame - e può essere escluso solo nei casi previsti dalla legge.

Deve pertanto conservarsi la possibilità per il privato di ricorrere agli ordinari strumenti offerti dalla L. n. 241 del 1990 per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all'Amministrazione di consegnare.

La Commissione sottolinea che con sentenza n. 6825 il Consiglio di Stato (Sez. IV, 03-12-2018) ha recentemente sostenuto che *“tutte le informazioni risultanti dai documenti inseriti nell'archivio dei rapporti finanziari devono, pertanto, ritenersi pienamente accessibili per la tutela in giudizio delle proprie posizioni giuridiche, tanto più che si tratta di atti e documenti di fatto utilizzati dalla stessa Amministrazione finanziaria per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (Cons. St., IV, 14 maggio 2014, n. 2472)”*.

Tale orientamento è stato confermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5347/2019, nonché da ultimo dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 19,20 e 21 del 2020, senza necessità di ulteriori specificazioni, bastando l'indicazione della causa già pendente.

La giurisprudenza è d'altronde ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che "Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti", senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta (sul punto cfr. altresì Consiglio di Stato n. 461 del 29 gennaio 2014).

In conclusione, la Commissione ritiene di dare seguito al proprio costante orientamento e conseguentemente deve essere affermato il diritto della ricorrente ad ottenere l'accesso ai documenti in questione relativi al coniuge, detenuti dall'Agenzia delle entrate, senza necessità di integrazione documentale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere con riferimento alla documentazione ostesa, accogliendolo per il resto e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Casa di Reclusione

FATTO

Il, detenuto presso la Casa di Reclusione di, deduceva di aver presentato all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso «*alla relazione di sintesi ed ai relativi aggiornamenti, in materia di trattamento penitenziario ex art. 13 O.P.*».

L'istanza era volta a consentire all'istante di meglio esercitare il proprio diritto di difesa nell'ambito del processo di sorveglianza.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Avverso il silenzio-rigetto il ricorrente proponeva ricorso alla Commissione.

Perveniva memoria della Casa Circondariale che faceva presente “*che la documentazione richiesta è materialmente formata e contenuta in copia all'interno della cartella personale dell'oggettivato. Questa Direzione ritiene, altresì, che, posto che il predetto documento di carattere amministrativo è da considerarsi rientrare in astratto nella fattispecie disciplinata nell'art. 3 del D.M. 115/1996, così come confermato nella successiva Circolare DAP n. 410537 del 16.1.1998, al detenuto in epigrafe sia riconosciuto il diritto di prenderne visione, come peraltro dal medesimo richiesto, ma non di acquisirne copia.*”

La Commissione nella seduta del, considerato che non risultava prodotta l'istanza di accesso debitamente protocollata dall'Amministrazione resistente, invitava la parte ricorrente a fornire copia della stessa e a precisare se stante la visione del documento richiesto l'accedente si ritenesse soddisfatto.

A detta ordinanza istruttoria forniva riscontro il, allegando l'istanza di accesso e precisando di “*non essere soddisfatto della semplice visione del documento*”.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

In relazione agli atti - dei quali l'Amministrazione ha consentito la “visione” – la Commissione ritiene, invece, che debba essere consentita anche l'estrazione di copia (limitatamente alle parti di interesse) in quanto, ai sensi dell'art. 22 lett. a) della legge 241/90 – come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15 - e dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 184/2006, l'estrazione di copia della documentazione costituisce una modalità di esercizio del diritto di accesso.

Né rileva la circostanza che la documentazione rientra in astratto nella disciplina dell'art. 3 del DM 115 del 1996, in quanto la legge n. 15 del 2005, novellando la legge n. 241 del 1990, successiva al regolamento del 1996, ha disposto che la visione e l'estrazione di copia sono modalità congiunte ed ordinarie di accesso ai documenti (art. 22, comma 1, lett.a) legge 241 del 1990), in tal modo abrogando eventuali norme regolamentari contrarie.

Pertanto l'amministrazione dovrà concedere l'accesso nella sua forma integrale, avendo nella stessa forma dato visione della documentazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: Associazione professionale e sindacale

contro

Amministrazione resistente: Scuola Primaria e dell'Infanzia Circolo Didattico

FATTO

Il, nella qualità di rappresentante del sindacato, il quale agisce in nome e per conto della docente, proponeva all'Amministrazione resistente domanda di accesso ed estrazione copia della documentazione *«relativa all'avanzamento della pratica riguardante la ricostruzione di carriera della o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva attestante il perché dell'impossibilità di provvedere ad essa»*.

L'istanza era conseguenza di una richiesta di ricostruzione della carriera presentata dalla il ed oggetto di sollecito il al quale non era seguita alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione resistente.

L'Amministrazione resistente non ha riscontrato la domanda di accesso nei termini di legge.

Avverso tale silenzio rigetto il propone ricorso alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Il diritto di accesso va nel caso di specie garantito, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali l'....., in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il diritto di accesso va, inoltre, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 in base al quale l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Regione – Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali - Centro per l'Impiego di

FATTO

Il, a seguito della partecipazione all'avviso pubblico di avviamento selezione di n. operatori giudiziari a tempo pieno e indeterminato presso il Ministero della Giustizia (n. unità per il distretto Corte d'Appello di e n. unità per il distretto Corte d'Appello di), formulava all'Amministrazione resistente domanda di accesso ed estrazione copia del proprio fascicolo e di quello dei candidati che la precedevano nella graduatoria e collocati nelle posizioni dal n. al n. ed in particolare le domande di adesione, i relativi allegati, le schede/griglie di valutazione e copia degli ulteriori atti per come meglio indicati nell'istanza di accesso.

L'istanza era motivata dalla circostanza che la riteneva che l'Amministrazione resistente le avesse riconosciuto un minor punteggio e voleva comprendere le ragioni.

Il l'Amministrazione resistente - dopo aver preliminarmente rilevato che l'accesso richiesto, per la sua generalità e senza alcuna differenziazione tra i partecipanti, aveva natura esplorativa assumendo, poi, rilievo la vasta platea di controinteressati (.....) finendo così per realizzare una sorta di accesso "esplorativo", estremamente gravoso - consentiva l'accesso limitatamente al fascicolo della ricorrente.

Avverso tale parziale diniego la propone ricorso nei termini alla Commissione.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato la Commissione osserva che l'istanza d'accesso, per come strutturata e per la mole della documentazione richiesta – relativa a ben nominativi - appare volta ad effettuare un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione, inammissibile ex art. 24, comma 3, della Legge 241/'90.

L'accesso ex lege 241/'90, infatti, non può essere utilizzato a fini ispettivi per verificare un'attività che si sospetta indebita o di cui si vuole verificare, in via esplorativa, la legittimità.

La Commissione, pertanto, al fine di contemperare il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art.

7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, ritiene che non potendo parte ricorrente accedere a posizioni, l'Amministrazione resistente consentirà all'accedente di prendere visione di un numero congruo di posizioni tra le cinque e le dieci - significativo ai fini della comparazione -.

In tale ambito il concorrente, cui i documenti richiesti in ostensione si riferiscono, non riveste tecnicamente la figura del controinteressato, risultando superflua la notifica allo stesso dell'istanza ricevuta; ciò perché, secondo la giurisprudenza amministrativa e l'indirizzo di questa Commissione, il partecipante ad una procedura selettiva ha implicitamente accettato che i propri dati personali possano essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti (per tutte TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 6450/2008, di recente ribadita da T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 15/02/2019, n. 48).

L'amministrazione adita dovrà, pertanto, consentire l'accesso alla documentazione nei sensi di cui sopra, con oscuramento dei soli dati sensibili o riservati, eventualmente contenuti nei documenti *de quibus*.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei termini e con le limitazioni di cui sopra e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

FATTO

....., vedova di, ai fini del pieno esercizio dei propri diritti, ha proposto contestualmente l'..... istanza di accesso e ricorso alla Commissione chiedendo l'accesso ed estrazione copia della seguente documentazione:

- 1) copia processo verbale n. / del -
- 2) copia relazione trasmessa al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ai fini del parere circa la dipendenza dell'infermità da fatti di servizio (delibera del – adunanza n.), comprensiva di tutti i rapporti informativi sottoposti all'attenzione del Comitato;
- 3) copia foglio/ documento matricolare e caratteristico;

La richiesta è finalizzata alla redazione di formale istanza volta a far dichiarare il Dott. “Vittima del Dovero”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 562 a 565 legge 266/2005 e relativo regolamento applicativo (D.P.R. 243/2006).

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto dalla proposizione dell'istanza di accesso, non sono decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990 e la Commissione è stata adita senza che si sia formato “diniego dell'accesso, espresso o tacito”.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrenti: Organizzazioni Sindacali e

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale

FATTO

Il le Organizzazioni Sindacali e di, a mezzo dei rappresentanti sindacali, presentavano formale richiesta di accesso alla Dirigente Scolastica dell'Istituto resistente alla seguente documentazione «*copia informativa Successiva a.s. 2019-2020 recante i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS, e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi e copia dell'Informativa sull'assegnazione fondi ex c.126 art. I L 13 luglio 2015 n. 107 - valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2019/2020 recante i nominativi dei docenti che hanno ricevuto il "bonus premiale" e la quota erogata a ciascuno*».

A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire all'organizzazione sindacale la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

L'Amministrazione non dava riscontro nei termini di legge.

Le ricorrenti impugnavano il silenzio rigetto avanti alla Commissione.

Perveniva in prossimità della seduta della Commissione memoria di replica dell'Istituto Comprensivo, con cui è stato eccepito che l'istanza mira ad un controllo generalizzato della p.a. ed è stato allegato un parere del Garante per la protezione dei dati personali del 28.12.2020.

DIRITTO

Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nel caso di specie, la documentazione richiesta inerisce certamente alle prerogative del sindacato, in quanto tale e ai diritti di informazione del medesimo, posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro, vantando parte ricorrente un interesse di tipo endoprocedimentale all'ostensione, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

Le organizzazioni sindacali sono parte del procedimento di formazione del Fondo di istituto nonché di accesso allo stesso da parte dei lavoratori e di ripartizione delle risorse finanziarie, di talché,

hanno diritto a conoscere, acquisendone la copia, i dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, trattandosi di un accesso partecipativo e non solo conoscitivo, *"la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici"* (art. 24, comma 7, primo periodo, l. 241/1990), vale a dire gli interessi dei quali il sindacato è portatore sia quale ente esponentiale dei lavoratori iscritti sia quale soggetto coinvolto nel procedimento di formazione e di distribuzione delle risorse del Fondo di istituto.

La Commissione osserva che il sindacato vanta un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione (CDS., sent. 20 luglio 2018, n. 4417 e da ultimo TAR per il Friuli Venezia Giulia, sent. n. 42 del 2021).

La Commissione da ultimo rileva che la tutela della riservatezza dei terzi non viene in rilievo, trattandosi dell'ostensione degli importi erogati, vantando il sindacato un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione e non potendo il personale che ha ricevuto l'importo essere considerato "controinteressato".

Né rileva il parere del Garante per la protezione dei dati personali, allegato alla memoria di replica dell'Amministrazione resistente, reso il, in cui si legge espressamente *"Restano, in ogni caso, salve le forme di conoscibilità degli atti amministrativi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla disciplina di settore (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990 e art. 5 d.lgs. 33/2013), i cui presupposti saranno valutati dall'amministrazione al fine di consentire o meno l'ostensione della documentazione richiesta, tenuto conto che l'organizzazione sindacale può essere legittimata all'esercizio del diritto di accesso documentale limitatamente alla "cognizione di documenti che possono coinvolgere le prerogative del sindacato quale istituzione esponentiale di categoria, [e alle] posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse opera l'associazione [sindacale]" (cfr., fra le altre, le sentenze: Cons. Stato, sez. III, 23/10/2014, n. 5236; Cons. Stato, sez. VI, del 20/11/2013, n. 5511; T.A.R. Bari, Puglia, sez. III, 5/10/2018, n. 1275; T.A.R. Parma, Emilia-Romagna, sez. I, 13/05/2015, n.141)"*.

D'altronde, sulle organizzazioni sindacali graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell'istanza di accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Istituto d'Istruzione Superiore (.....)

FATTO

L'..... le Associazioni Sindacali e, per il tramite dei loro segretari territoriali, presentavano formale richiesta di accesso al Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore - alla seguente documentazione *«informativa Successiva a.s. 2019-2020 recante i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS [Fondo Integrativo d'Istituto], gli incarichi conferiti e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi stessi» nonché «copia dell'Informativa sull'assegnazione fondi ex c.126 art. I L 13 luglio 2015 n. 107 - valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2019/2020 recante i nominativi dei docenti che hanno ricevuto il "bonus premiale" e la quota erogata a ciascuno».*

A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire alle organizzazioni sindacali la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Il la Dirigente Scolastica negava l'accesso *«poiché l'ampia informazione, corredata da relativa e puntuale documentazione, già resa nel corso dell'incontro di relazioni sindacali a ciò dedicato, tenutosi in data, consente ogni opportuna verifica dell'attuazione del Contratto Integrativo d'Istituto per l'a.s. 2019-20 sottoscritto tra le parti. Dalle tabelle' già fornite si evince facilmente la corrispondenza tra quanto contrattato e quanto corrisposto al personale, sulla base dei criteri sottoscritti nel Contratto. Nessun docente e nessuna unità di personale ATA ha avanzato rilievi o critiche rispetto a quanto percepito. Le somme spettanti sono state prontamente liquidate, appena reso disponibile a sistema il finanziamento. Per opportuna conoscenza di tutti i destinatari della presente comunicazione, si allega la nota pervenuta dall'indirizzo PEC della sprovvista di qualsiasi firma».*

Avverso tale provvedimento, in qualità di rappresentante sindacale della di proponeva ricorso alla Commissione.

Perveniva memoria dell'Amministrazione, che deduceva che l'istanza di accesso non conteneva alcuna firma autografa e/o digitale e che parte ricorrente faceva riferimento ad una richiesta del protocollata al n., mentre il documento che riguarda l'Amministrazione resistente ha come numero di protocollo il n. /

Inoltre circa l'interesse posto a fondamento dell'istanza di accesso, ossia che "tali informazioni sono necessarie a consentire alle organizzazioni sindacali e di la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse", ha dedotto che la sig.ra

....., rappresentante sindacale della di, non era stata informata dell'invio della richiesta di accesso.

Infine produceva documentazione attestante che alla RSU della scuola non era stata inoltrata alcuna richiesta di chiarimento e che non aveva ricevuto alcuna istanza formale e/o informale da parte dei lavoratori della scuola e che nella provincia di erano state inoltrate moltissime istanze di accesso da parte della ricorrente organizzazione sindacale.

La Commissione, nella seduta del riteneva necessario che la parte ricorrente fornisse la precisazione in ordine a quale documentazione intendesse accedere e a precisare il numero di protocollo, nonché fornisse chiarimenti in ordine all'interesse sotteso con peculiare riferimento "alla verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse da parte della e di", interrompendo nelle more i termini di legge.

La ricorrente forniva i chiarimenti richiesti e segnatamente ha rappresentato che l'interesse di è l'accesso integrale dei dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, come previsto dalla normativa di settore, che riconosce al Sindacato il potere di partecipare alla procedura di assegnazione del FIS e di verificare l'utilizzo delle risorse del FIS, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 2018 n. 4417.

DIRITTO

Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponentiale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nel caso di specie, la documentazione richiesta inerisce certamente alle prerogative del sindacato, in quanto tale e ai diritti di informazione del medesimo, posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro, vantando parte ricorrente un interesse di tipo endoprocedimentale all'ostensione, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

Le organizzazioni sindacali sono parte del procedimento di formazione del Fondo di istituto nonché di accesso allo stesso da parte dei lavoratori e di ripartizione delle risorse finanziarie, di talché, hanno diritto a conoscere, acquisendone la copia, i dati di distribuzione del FIS per ogni singolo

beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, trattandosi di un accesso partecipativo e non solo conoscitivo, "*la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici*" (art. 24, comma 7, primo periodo, l. 241/1990), vale a dire gli interessi dei quali il sindacato è portatore sia quale ente esponenziale dei lavoratori iscritti sia quale soggetto coinvolto nel procedimento di formazione e di distribuzione delle risorse del Fondo di istituto.

La Commissione osserva che il sindacato vanta un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione (CDS., sent. 20 luglio 2018, n. 4417 e da ultimo TAR per il Friuli Venezia Giulia, sent. n. 42 del 2021).

D'altronde, sulle organizzazioni sindacali graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell'istanza di accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Scolastico dell'.....

FATTO

Il l'Associazione Sindacale-....., per il tramite del segretario territoriale, presentava formale richiesta di accesso al Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore alla seguente documentazione *«informativa Successiva a.s. 2019-2020 recante i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS, gli incarichi conferiti e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi stessi e copia dell'Informativa sull'assegnazione fondi ex c.126 art. 1 L 13 luglio 2015 n. 107 - valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2019/2020 recante i nominativi dei docenti che hanno ricevuto il "bonus premiale" e la quota erogata a ciascuno»*.

A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire alle organizzazioni sindacali la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Il la Dirigente Scolastica negava l'accesso *“poiché “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni e che non vi è un interesse diretto, concreto e attuale”*.

Avverso tale provvedimento, in qualità di rappresentante sindacale della di proponeva ricorso alla Commissione.

Perveniva memoria dell'Amministrazione, che controdeduceva circa l'interesse posto a fondamento dell'istanza di accesso, ossia che *“tali informazioni sono necessarie a consentire alle organizzazioni sindacali di la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo della risorse”*, in quanto la della Scuola non aveva sottoscritto la richiesta inviata dalla, nonostante dei componenti fossero stati eletti nelle liste della

Deduceva altresì che i dati fossero stati forniti, con indicazione dettagliata dei compensi, suddivisi per categoria e che alla della scuola non era stata inoltrata alcuna richiesta di chiarimento e che non aveva ricevuto alcuna istanza formale e/o informale da parte dei lavoratori della scuola e che nella provincia di erano state inoltrate moltissime istanze di accesso da parte della ricorrente organizzazione sindacale.

La Commissione, nella seduta del riteneva necessario che la parte ricorrente fornisse la precisazione in ordine a quale documentazione intendesse accedere, avendone già ricevuta da parte dell'Amministrazione resistente che aveva dato un prospetto con indicazione dettagliata dei compensi,

suddivisi per categoria, nonché fornisca chiarimenti in ordine all'interesse sotteso con peculiare riferimento "alla verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse da parte della e di", interrompendo nelle more i termini di legge.

La ricorrente forniva i chiarimenti richiesti e segnatamente ha rappresentato che l'interesse di è l'accesso integrale dei dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, come previsto dalla normativa di settore, che riconosce al Sindacato il potere di partecipare alla procedura di assegnazione del FIS e di verificare l'utilizzo delle risorse del FIS, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. n.

DIRITTO

Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nel caso di specie, la documentazione richiesta inerisce certamente alle prerogative del sindacato, in quanto tale e ai diritti di informazione del medesimo, posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro, vantando parte ricorrente un interesse di tipo endoprocedimentale all'ostensione, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

Le organizzazioni sindacali sono parte del procedimento di formazione del Fondo di istituto nonché di accesso allo stesso da parte dei lavoratori e di ripartizione delle risorse finanziarie, di talché, hanno diritto a conoscere, acquisendone la copia, i dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, trattandosi di un accesso partecipativo e non solo conoscitivo, "*la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici*" (art. 24, comma 7, primo periodo, l. 241/1990), vale a dire gli interessi dei quali il sindacato è portatore sia quale ente esponenziale dei lavoratori iscritti sia quale soggetto coinvolto nel procedimento di formazione e di distribuzione delle risorse del Fondo di istituto.

La Commissione osserva che il sindacato vanta un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione (CDS., sent. 20 luglio 2018, n. 4417 e da ultimo TAR per il Friuli Venezia Giulia, sent. n. 42 del 2021).

D'altronde, sulle organizzazioni sindacali graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell'istanza di accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: I.S.I.S.

FATTO

Il l'Associazione Sindacale-....., per il tramite del segretario territoriale, presentava formale richiesta di accesso al Dirigente Scolastico dell'Istituto resistente alla seguente documentazione *«informativa Successiva a.s. 2019-2020 recante i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS, gli incarichi conferiti e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi stessi e copia dell'Informativa sull'assegnazione fondi ex c.126 art. 1 L 13 luglio 2015 n. 107 - valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2019/2020 recante i nominativi dei docenti che hanno ricevuto il "bonus premiale" e la quota erogata a ciascuno»*.

A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire alle organizzazioni sindacali la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Il il Dirigente Scolastico negava l'accesso *“poiché “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni e che non vi sia un interesse diretto, concreto e attuale”*.

Avverso tale provvedimento, in qualità di rappresentante sindacale delladi, proponeva ricorso alla Commissione.

Perveniva memoria dell'Amministrazione, che avanzava dubbi circa l'interesse posto a fondamento dell'istanza di accesso, ossia che *“tali informazioni sono necessarie a consentire all'organizzazione sindacale di la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse”*.

Deduceva che i dati erano stati forniti e che alla RSU della scuola non era stata inoltrata alcuna richiesta di chiarimento e che non aveva ricevuto alcuna istanza formale e/o informale da parte dei lavoratori della scuola e che nella provincia di erano state inoltrate moltissime istanze di accesso da parte della ricorrente organizzazione sindacale.

La Commissione, nella seduta del riteneva necessario che la parte ricorrente fornisse chiarimenti in ordine all'interesse sotteso con peculiare riferimento *“alla verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse da parte della di”*, interrompendo nelle more i termini di legge.

La ricorrente forniva i chiarimenti richiesti e segnatamente ha rappresentato che l'interesse di è l'accesso integrale dei dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, come previsto dalla normativa di settore, che riconosce al Sindacato il potere di partecipare alla procedura di assegnazione del FIS e di verificare l'utilizzo delle risorse del FIS, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. n.

DIRITTO

Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione è costante ed univoco ritenendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nel caso di specie, la documentazione richiesta inerisce certamente alle prerogative del sindacato, in quanto tale e ai diritti di informazione del medesimo, posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro, vantando parte ricorrente un interesse di tipo endoprocedimentale all'ostensione, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

Le organizzazioni sindacali sono parte del procedimento di formazione del Fondo di istituto nonché di accesso allo stesso da parte dei lavoratori e di ripartizione delle risorse finanziarie, di talché, hanno diritto a conoscere, acquisendone la copia, i dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, trattandosi di un accesso partecipativo e non solo conoscitivo, "*la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici*" (art. 24, comma 7, primo periodo, l. 241/1990), vale a dire gli interessi dei quali il sindacato è portatore sia quale ente esponenziale dei lavoratori iscritti sia quale soggetto coinvolto nel procedimento di formazione e di distribuzione delle risorse del Fondo di istituto.

La Commissione osserva che il sindacato vanta un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione (CDS., sent. 20 luglio 2018, n. 4417 e da ultimo TAR per il Friuli Venezia Giulia, sent. n. 42 del 2021).

D'altronde, sulle organizzazioni sindacali graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell'istanza di accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il l'Associazione Sindacale-....., per il tramite del segretario territoriale, presentava formale richiesta di accesso al Dirigente Scolastico dell'Istituto resistente alla seguente documentazione *«informativa Successiva a.s. 2019-2020 recante i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS, gli incarichi conferiti e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi stessi e copia dell'Informativa sull'assegnazione fondi ex c.126 art. 1 L 13 luglio 2015 n. 107 - valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2019/2020 recante i nominativi dei docenti che hanno ricevuto il "bonus premiale" e la quota erogata a ciascuno»*.

A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire all'organizzazione sindacale la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Il Dirigente Scolastico negava l'accesso in quanto *“i compensi percepiti dal personale costituiscono dati personali e il personale ha un indubbio diritto alla riservatezza di tali dati e, dunque, l'interesse giuridicamente tutelato a non veder compromesso il diritto alla riservatezza dall'altrui esercizio dell'accesso. Peraltro l'art. 16, comma 3, L. 15/2005 -"non sono ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni"”*.

Avverso tale provvedimento, in qualità di rappresentante sindacale della di proponeva ricorso alla Commissione.

Perveniva memoria dell'Amministrazione, che avanzava dubbi circa l'interesse posto a fondamento dell'istanza di accesso, ossia che *“tali informazioni fossero necessarie a consentire all'organizzazione sindacale di la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse”*.

La Commissione, nella seduta del riteneva necessario che la parte ricorrente fornisse chiarimenti in ordine all'interesse sotteso con peculiare riferimento *“alla verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse da parte della di”*, interrompendo nelle more i termini di legge.

La ricorrente forniva i chiarimenti richiesti e segnatamente ha rappresentato che l'interesse di è l'accesso integrale dei dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto

dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, come previsto dalla normativa di settore, che riconosce al Sindacato il potere di partecipare alla procedura di assegnazione del FIS e di verificare l'utilizzo delle risorse del FIS, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. n.

DIRITTO

Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione è costante ed univoco ritenendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nel caso di specie, la documentazione richiesta inerisce certamente alle prerogative del sindacato, in quanto tale e ai diritti di informazione del medesimo, posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro, vantando parte ricorrente un interesse di tipo endoprocedimentale all'ostensione, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

Le organizzazioni sindacali sono parte del procedimento di formazione del Fondo di istituto nonché di accesso allo stesso da parte dei lavoratori e di ripartizione delle risorse finanziarie, di talché, hanno diritto a conoscere, acquisendone la copia, i dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, trattandosi di un accesso partecipativo e non solo conoscitivo, "*la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici*" (art. 24, comma 7, primo periodo, l. 241/1990), vale a dire gli interessi dei quali il sindacato è portatore sia quale ente esponenziale dei lavoratori iscritti sia quale soggetto coinvolto nel procedimento di formazione e di distribuzione delle risorse del Fondo di istituto.

La Commissione osserva che il sindacato vanta un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione (CDS., sent. 20 luglio 2018, n. 4417 e da ultimo TAR per il Friuli Venezia Giulia, sent. n. 42 del 2021).

La Commissione da ultimo rileva che la tutela della riservatezza dei terzi non viene in rilievo, trattandosi dell'ostensione degli importi erogati, vantando il sindacato un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione e non potendo il personale che ha ricevuto l'importo essere considerato "controinteressato".

D'altronde, sulle organizzazioni sindacali graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell'istanza di accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale

FATTO

Il l'Associazione Sindacale-....., per il tramite del segretario territoriale, presentava formale richiesta di accesso al Dirigente Scolastico dell'Istituto resistente alla seguente documentazione *«informativa Successiva a.s. 2019-2020 recante i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS, gli incarichi conferiti e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi stessi e copia dell'Informativa sull'assegnazione fondi ex c.126 art. 1 L 13 luglio 2015 n. 107 - valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2019/2020 recante i nominativi dei docenti che hanno ricevuto il "bonus premiale" e la quota erogata a ciascuno».*

A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire all'organizzazione sindacale la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Il Dirigente Scolastico negava l'accesso *“poiché si è inviata puntuale documentazione nell'informativa successiva (prot.n. / del) in vista del confronto tenuto in data, tale da consentire ogni opportuna verifica dell'attuazione del Contratto Integrativo d'Istituto per l'a. s. 2019-20 sottoscritto tra le parti. Nell'incontro del non sono state sollevate considerazioni o richieste di chiarimento relativamente all'informativa successiva.*

Dalle tabelle già fornite si evince facilmente la corrispondenza tra quanto contrattato e quanto corrisposto al personale, sulla base dei criteri sottoscritti nel Contratto.

Nessun docente e nessuna unità di personale ATA ha avanzato rilievi o critiche rispetto a quanto percepito.”

Avverso tale provvedimento, in qualità di rappresentante sindacale della di proponeva ricorso alla Commissione.

Per veniva memoria dell'Amministrazione, che evidenziava che nel confronto tenutosi in data non erano state sollevate richieste di chiarimento e che dalle tabelle già fornite si evinceva la corrispondenza tra quanto contrattato e quanto corrisposto.

La Commissione, nella seduta del riteneva necessario che la parte ricorrente fornisse chiarimenti in ordine all'interesse sotteso con peculiare riferimento *“alla verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse da parte della e di”*, interrompendo nelle more i termini di legge.

La ricorrente forniva i chiarimenti richiesti e segnatamente ha rappresentato che l'interesse di è l'accesso integrale dei dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico

degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, come previsto dalla normativa di settore, che riconosce al Sindacato il potere di partecipare alla procedura di assegnazione del FIS e di verificare l'utilizzo delle risorse del FIS, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. n.

DIRITTO

Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponentiale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nel caso di specie, la documentazione richiesta inerisce certamente alle prerogative del sindacato, in quanto tale e ai diritti di informazione del medesimo, posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro, vantando parte ricorrente un interesse di tipo endoprocedimentale all'ostensione, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

Le organizzazioni sindacali sono parte del procedimento di formazione del Fondo di istituto nonché di accesso allo stesso da parte dei lavoratori e di ripartizione delle risorse finanziarie, di talché, hanno diritto a conoscere, acquisendone la copia, i dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, trattandosi di un accesso partecipativo e non solo conoscitivo, "*la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici*" (art. 24, comma 7, primo periodo, l. 241/1990), vale a dire gli interessi dei quali il sindacato è portatore sia quale ente esponentiale dei lavoratori iscritti sia quale soggetto coinvolto nel procedimento di formazione e di distribuzione delle risorse del Fondo di istituto.

La Commissione osserva che il sindacato vanta un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione (CDS., sent. 20 luglio 2018, n. 4417 e da ultimo TAR per il Friuli Venezia Giulia, sent. n. 42 del 2021).

D'altronde, sulle organizzazioni sindacali graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell'istanza di accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente

indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: LICEO ARTISTICO

FATTO

Il, in qualità di segretaria generale provinciale della di formulava richiesta di accesso ed estrazione copia della seguente documentazione: *«importi individuali e nominativi dei destinatari dei compensi individuali definiti nel contratto di istituto 2019/2020 e relativi al "bonus premiale" del personale docente e attività»*.

A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire all'organizzazione sindacale la corretta attribuzione dei compensi indicata sulla contrattazione d'istituto.

Il il Dirigente Scolastico negava l'accesso sul presupposto che *«sono state già fornite alle Organizzazioni Sindacali tutte le informazioni ... per il corretto svolgimento della contrattazione collettiva»* e che manca l'interesse richiesto dall'art. 22 della L. 241 del 1990 e che la richiesta non ha nulla a che vedere con la necessità della verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso alla Commissione.

DIRITTO

Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione è costante ed univoco ritenendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nel caso di specie, la documentazione richiesta inerisce certamente alle prerogative del sindacato, in quanto tale e ai diritti di informazione, posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro, vantando parte ricorrente un interesse di tipo endoprocedimentale all'ostensione, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

Le organizzazioni sindacali sono parte del procedimento di formazione del Fondo di istituto nonché di accesso allo stesso da parte dei lavoratori e di ripartizione delle risorse finanziarie, di talché,

hanno diritto a conoscere, acquisendone la copia, i dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, trattandosi di un accesso partecipativo e non solo conoscitivo, "*la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici*" (art. 24, comma 7, primo periodo, l. 241/1990), vale a dire gli interessi dei quali il sindacato è portatore sia quale ente esponentiale dei lavoratori iscritti sia quale soggetto coinvolto nel procedimento di formazione e di distribuzione delle risorse del Fondo di istituto.

La Commissione osserva che il sindacato vanta un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione (CDS., sent. 20 luglio 2018, n. 4417 e da ultimo TAR per il Friuli Venezia Giulia, sent. n. 42 del 2021).

D'altronde, sulle organizzazioni sindacali graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell'istanza di accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "*strettamente indispensabile*" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: QUESTURA DI

FATTO

A seguito di rigetto da parte della Prefettura di dell'istanza di rinnovo della licenza di porto d'arma per difesa personale,, della Polizia di Stato, il proponeva istanza di accesso ed estrazione copia della documentazione sulla quale si fondava la motivazione del rigetto e, in particolare, delle «*negative risultanze degli approfondimenti svolti in merito all'esposizione a rischio; richiesta alla D.C.A. di elementi aggiuntivi per giungere ad una diversa valutazione; revoca della misura di tutela della vigilanza generica radiocollegata a suo tempo concessa*». La domanda di accesso era motivata dall'interesse di meglio tutelare i propri diritti in sede di impugnazione dinnanzi al TAR del provvedimento di diniego sopra indicato.

L'..... l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto in quanto gli atti oggetto della stessa non erano ostensibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini della prevenzione e repressione della criminalità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) e b) d.m. 415 del 1994.

Avverso tale rigetto l'istante ha proposto ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente ha rappresentato che il diniego opposto al ricorrente tiene conto del fatto che i documenti afferiscono alle attività svolte nell'ambito delle Riunioni Tecniche di Coordinamento che si tengono in Prefettura e che le informazioni concernenti l'esposizione a rischio del ricorrente sono da considerarsi atti riservati e, dunque, sottratti all'accesso.

DIRITTO

Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. 1994, n. 415, che prescrive «*Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:*

- a) *relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità,*

salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;

- b) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità”.

Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge le assegna non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo.

Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso, non potendo disapplicare le disposizioni regolamentari.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:, in proprio e nell'interesse del

contro

Amministrazione resistente: INPS - Direzione Provinciale di - Gestione Dipendenti Pubblici

FATTO

Il, in proprio e a nome del, quali eredi di, deceduta in il, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della documentazione afferente la pratica di riliquidazione della pensione privilegiata di reversibilità, disposta con provvedimento del Ministero dell'Interno, in data, non risultando completato il relativo procedimento.

L'Amministrazione non dava riscontro nei termini di legge.

Il ricorrente ha chiesto alla Commissione che venga dichiarata l'illegittimità del silenzio-diniego opposto dall'Amministrazione resistente.

Nel ricorso il ha affermato che *«sorprende anche la comunicazione pervenuta dall'INPS di in data, in cui non è stato esplicitato alcun riferimento a cui effettivamente dovrà procedere con la relativa trattazione e liquidazione delle spettanti competenze»*.

Successivamente è pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale si riassumeva l'iter amministrativo della pratica e si allegavano, alla memoria stessa gli atti di liquidazione, con conseguente pagamento a favore del ricorrente e del di lui

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione prende atto dell'invio della documentazione allegata alla memoria difensiva, della quale dispone la trasmissione al ricorrente a parte della Segreteria, ritenendo così cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: Srl

contro

Amministrazioni resistenti: Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione Centro Operativo Nazionale del; Agenzia del Demanio - Direzione Generale; Regione - Direzione Generale per la Mobilità Demanio Marittimo e Opere Marittime; Responsabile dell'Area Tecnica – Settore Demanio del Comune di

FATTO

Il, nella qualità di legale rappresentante della Srl, proponeva alle Amministrazioni resistenti domanda di accesso civico generalizzato (ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013) alla *«nota di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90 della segnalazione mancato rispetto della Direttiva 2006/123/CE Art.12 PAR. 1 E 2 E ART.117 COST. – proroga automatica delle concessioni demaniali marittime nel Comune di – invocazione dei poteri sostitutivi della Regione»*, trasmessa con propria pec del, nonché indicazione/i nominativo/i e riferimento/i del/i responsabile/i del procedimento/i».

Avverso la condotta inerte delle amministrazioni resistenti, integrante la fattispecie del silenzio diniego, il ricorrente ha adito nei termini la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria dell'Agenzia del Demanio che ha dedotto che non ha prodotto, né detiene la documentazione di cui il ricorrente ha chiesto ostensione, non essendo deputata al rilascio o al rinnovo delle concessioni demaniali marittime.

DIRITTO

Sul ricorso presentato la Commissione osserva non può che dichiarare la propria incompetenza, essendo competente solo per il riesame del diniego di accesso opposto alle istanze presentate *ex lege* 241/'90, nel rispetto dei relativi principi e prescrizioni.

L'istanza della parte ricorrente è stata proposta, per la tutela del diritto di accesso civico previsto e disciplinato dal d.lgs. n. 33 del 2013, modificato dal d.lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97, né è sorretta da un interesse qualificato, ai sensi della l. 241 del 1990.

In generale, si ricorda che i recenti interventi normativi contenuti nel d.lgs n. 33 del 2013 e nel d.lgs n. 97 del 2016, hanno introdotto l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato quali strumenti di

controllo democratico sull'apparato pubblico e misura fondamentale per la prevenzione ed il contrasto anticipato della corruzione, spettante a chiunque.

Orbene, l'art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 33 del 2013, così come modificato dall'art. 6 del d.lgs n. 97 del 2016, stabilisce che “nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.....Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.

Il successivo comma 8 della medesima disposizione stabilisce, altresì che “Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore”.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente:, in qualità di legale rappresentante della società

contro

Amministrazione resistente: Ordine dei Farmacisti della Provincia di

FATTO

L'istante, in qualità di legale rappresentante della società “..... di & C.” ha presentato in data all'Ordine dei Farmacisti di richiesta formale di estrazione di copia in formato elettronico della seguente documentazione: “*calendario turni per le farmacie di e provincia*”.

Ha indicato i seguenti motivi a fondamento della richiesta di accesso agli atti: “*aggiornare e integrare i dati pubblicati sul sito*”

L'Amministrazione resistente ha negato l'accesso il perché inammissibile, in quanto fatta ad un organo incompetente e mancando i requisiti stabiliti dall'art. 22 della legge 241 del 1990.

Parte ricorrente, nella qualità, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di, che ha ribadito la legittimità del provvedimento di rigetto.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente, che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 (lettera e) e 23 della L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica a tutti i soggetti di diritto pubblico e anche agli “enti pubblici non economici”.

L'Ordine dei Farmacisti è un ente pubblico non economico ausiliario dello Stato, sul quale vigilano alcuni ministeri. L'Ordine rappresenta tutti i farmacisti iscritti all'Albo che esercitano la loro attività in diversi campi o settori produttivi, alcuni dei quali richiedono l'iscrizione obbligatoria all'Albo; sorveglia la correttezza dell'attività professionale degli iscritti e adotta, se necessario, provvedimenti disciplinari per l'inosservanza del Codice Deontologico.

Pertanto, alla luce delle disposizioni normative di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti pubblici sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni – in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso –.

La Commissione dichiara, pertanto, sotto il profilo appena esaminato, la propria competenza.

Quanto al merito, il ricorso deve ritenersi fondato, avendo parte ricorrente indicato la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta tenuto conto che la società intende aggiornare e integrare i dati pubblicati sul sito, essendo proprietaria e gestore del relativo sito, che si occupa di pubblicare i recapiti, gli orari e i turni delle farmacie d'Italia.

La Scrivente sottolinea, peraltro, che gli elenchi inerenti alle farmacie di turno costituiscono dati consultabili e visionabili sui siti istituzionali.

La Commissione rileva ancora che la turnazione delle farmacie è un servizio che le ASL adottano su parere dell'Amministrazione resistente, come dedotto dalla stessa

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Ordine dei Farmacisti a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ISTITUTO COMPRESIVO

FATTO

Il, inserita nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia ATA, profilo di Assistente Amministrativo per il triennio/....., presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia di tutta la documentazione che aveva portato alla convocazione del mese di, e per il suindicato profilo professionale di

L'istanza era motivata dal fatto che la, seppure avente un punteggio di non era stata convocata a differenza di che risultava avere un punteggio di

Il l'Amministrazione resistente forniva la documentazione richiesta ed il l'istante chiedeva ulteriore documentazione e, in particolare, copia dei contratti stipulati alla supplente nel periodo,, e dell'anno

Con riferimento a tale ultima istanza l'Amministrazione resistente non forniva alcun riscontro.

Avverso tale silenzio rigetto l'istante ha proposto ricorso alla Commissione.

E' pervenuta il memoria dell'Amministrazione resistente che ha rappresentato di aver osteso anche l'ulteriore documentazione richiesta dalla ricorrente, dopo aver ottenuto il consenso di, quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

DIRITTO

La Commissione, in disparte l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla controinteressata, preso atto della nota dell'Amministrazione resistente, di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate - Direzione Regionale del

FATTO

Il presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei *«pareri positivi espressi da codesta Direzione e/o delle rispettive Direzioni Provinciali di competenza per li transito di personale in organica appartenenza presso altre amministrazioni con riferimento al periodo 2019-2021 a seguito di mobilità ovvero in temporanea assegnazione in comando, giusta applicazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 51 del CCNL Comparto funzioni centrali triennio 2016-2018 sottoscritto in data»*.

L'istanza era motivata dal fatto che il aveva presentato domanda di mobilità ricevendo parere negativo da parte dell'Amministrazione resistente; parere che, per altri dipendenti era stato, al contrario, positivo.

Il veniva negato l'accesso richiesto sul presupposto che non veniva riscontrato un interesse diretto dell'istante alla documentazione richiesta.

Avverso il provvedimento di diniego l'istante ha adito la Commissione affinché, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La Commissione rileva che secondo il suo costante orientamento, condizione necessaria per consentire l'accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990.

Tale collegamento, secondo l'avviso consolidato della Commissione, è dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a provare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso, come nella fattispecie in cui l'accedente ha presentato istanza di mobilità. Pertanto, alla luce del citato articolo 22, comma 1, lettere b) e d) della legge n. 241 del 1990, che subordina il diritto di accesso rispettivamente alla titolarità di un interesse diretto, attuale e concreto e all'esistenza di un documento amministrativo, il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo il

cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi stabilite.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Raggruppamento Subacquei e Incursori (.....)

FATTO

Il, in servizio presso il Comando - comando della Marina Militare che cura, tra l'altro, il patrimonio immobiliare in uso alla Marina Militare - presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia delle pratiche amministrative/..... -/..... del

Nell'istanza il rappresentava che essa era motivata dall'esigenza di conoscere se, dopo aver dato l'ordine, all'allora di, di recuperare la differenza tra quanto liquidato (sulla base del prezzario Regione anno) e quanto dovuto (sulla base dello stesso prezzario ma dell'anno) alle ditte aggiudicatrici dei lavori di manutenzione di cui alle indicate pratiche, si era proceduto in tal senso.

L'Amministrazione non dava riscontro nei termini di legge.

Il ricorrente impugnava il silenzio rigetto.

La Commissione nella seduta del, non risultando agli atti della Commissione che l'istanza di accesso fosse stata ricevuta dall'Amministrazione resistente, non essendo stata prodotta la ricevuta dell'avvenuta accettazione e consegna della pec, invitava parte ricorrente a fornire detta documentazione e chiedeva altresì a parte resistente se detenesse la documentazione richiesta.

Il parte ricorrente ha adempiuto all'ordinanza istruttoria, fornendo la relativa documentazione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La Commissione rileva che secondo il suo costante orientamento, condizione necessaria per consentire l'accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990.

Tale collegamento, secondo l'avviso consolidato della Commissione, è dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a provare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso. Pertanto, alla

luce del citato articolo 22, comma 1, lettere b) e d) della legge n. 241 del 1990, che subordina il diritto di accesso rispettivamente alla titolarità di un interesse diretto, attuale e concreto e all'esistenza di un documento amministrativo,

Nel caso di specie, invero, il Sig. vanta un interesse qualificato, avendo dato l'ordine di recuperare amministrativamente la differenza tra quanto liquidato e dovuto alle ditte aggiudicatrici e non ravvisandosi profili ostativi al chiesto e silenziosamente negato accesso, il gravame è accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale militare (PERSOMIL)

FATTO

Il, in servizio presso, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia degli atti già oggetto di una sua precedente istanza del e successivi agli accertamenti preliminari tesi ad appurare la fondatezza delle segnalazioni che nella sua qualità di aveva fatto ed inerenti all'attribuzione dei punteggi per l'avanzamento di grado di di, cui l'istante aveva partecipato.

In particolare, il nel richiamare la precedente istanza del, rileva che con essa aveva posto in luce possibili condotte penalmente rilevanti in ragione della modifica del verbale redatto il conclusivo della procedura sopra indicata; modifica che risultava all'istante in quanto, diversamente dalla bozza di cui era venuto a conoscenza e dalla quale risultava che gli era stato assegnato lo stesso punteggio di altri candidati, nel verbale veniva attribuita all'istante una posizione peggiore rispetto a questi ultimi.

Alla luce di quanto sopra l'istante chiedeva di conoscere: il nominativo del di PERSOMIL *pro tempore* alla data di presentazione dell'istanza del; se successivamente a quest'ultima erano stati trasmessi gli atti all'AG; se l'Amministrazione avesse svolto indagini per appurare i fatti segnalati dall'istante.

L'Amministrazione non dava riscontro nei termini di legge.

Il il medesimo ricorrente formulava altra richiesta di accesso all'Amministrazione resistente volta a conoscere se fosse stato sospeso il giudizio di avanzamento dell'istante, avendo presentato istanza di ricusazione del membro della Commissione Superiore di Avanzamento.

L'Amministrazione non dava riscontro nei termini di legge.

Il ricorrente impugnava entrambi i silenzi rigetto.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente depositava memoria con la quale chiedeva venisse dichiarata l'improcedibilità dei due ricorsi stante, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'avvenuto tempestivo riscontro alle istanze presentate.

La Commissione nella seduta del previa riunione dei ricorsi, per evidente connessione oggettiva, trattandosi di ricorsi proposti dalla stessa istante avverso la medesima parte resistente, riteneva necessario che la parte ricorrente precisasse se avesse ricevuto la documentazione ostesa.

Perveniva nota il del di che precisava di non aver ricevuto riscontro dall'Amministrazione resistente e ha chiesto di acquisire in forma dematerializzata copia della memoria prodotta dall'Amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto richiesto dalla parte ricorrente, accoglie la richiesta e dispone la trasmissione della memoria e degli allegati da parte della Segreteria, invitando le parti a controdedurre e a precisare se sussista interesse alla decisione e in ordine a quali richieste il ricorrente non abbia ottenuto riscontro.

Nelle more dell'espletamento di tale incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita le parti all'espletamento dell'incumbente istruttorio di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. ha formulato alla Prefettura di, tramite il proprio difensore, un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi al procedimento per il rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare dallo stesso avviato.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Ufficio Immigrazione

FATTO

Il, a mezzo del proprio difensore, presentava alla Questura di una richiesta di accesso agli atti, finalizzata a prendere visione del fascicolo relativo al trattenimento dello straniero in un Centro di permanenza per il rimpatrio e di tutta la documentazione relativa compresa la corrispondenza intercorsa con l'autorità consolare, finalizzata all'identificazione del soggetto ed all'accertamento della sua età.

La Questura negava l'accesso "*...ai sensi del combinato disposto del citato art. 5 bis comma 1 let a) e d) del D.Lgs 33/2012, dell'art. 24 c.a 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. e degli art. 2 comma 1 lett. a), b) e 3 comma 1, lett. a) e d) del DM 10 marzo 1994 n. 415 che enucleano, per questa amministrazione le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, in attuazione dell'art. 24 l 241/90.*"

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, il difensore dell'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, premesso che nel caso di specie l'istanza di accesso è stata proposta ai sensi della legge n. 241/90 sussistendo chiaramente un interesse diretto, concreto e differenziato finalizzato all'ostensione della documentazione richiesta, ai fini della decisione del ricorso invita l'Amministrazione a chiarire le ragioni del diniego di accesso in quanto il mero generico richiamo alla disposizione regolamentare non consente a questa Commissione di valutare, sotto tale profilo, l'effettiva riconducibilità degli atti richiesti alla norma invocata.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire le informazioni di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Stabilimento Balneo-Termale militare

FATTO

Con istanza presentata allo stabilimento balneo - termale militare “.....” di il, dipendente civile del Ministero della Difesa, ha preliminarmente evidenziato di aver svolto tra l’..... e l’..... la duplice funzione di delegato del comandante alle attività di gestione di impianti ed infrastrutture e di responsabile del procedimento della fase di progettazione (limitatamente alle parti infrastrutturali, *ex art.* 14 del D.P.R. n° 236/2012). In tale qualità egli ha chiesto sia di accedere a svariati documenti di carattere tecnico, molti dei quali da lui stesso inviati quali allegati a messaggi di posta elettronica dalla casella attribuitagli quale dipendente del predetto Ministero; sia di ottenere una serie di informazioni riguardo alle gare eventualmente indette dal Ministero stesso sulla base dei capitolati tecnici oggetto dell’istanza di accesso.

Lamentando che riguardo a quest’ultima si fosse formato il silenzio rigetto, il ha adito questa Commissione con ricorso pervenuto l’.....

Con memoria pervenuta il di quello stesso mese l’Amministrazione resistente ha evidenziato che gli atti in suo possesso non consentivano di attribuire all’odierno ricorrente “... *alcuna forma di responsabilità nell’istruttoria e nell’aggiudicazione di gare pubbliche formalizzate, per altro, dalla Direzione d’Intendenza del Comando Militare ...*” di da cui dipende lo stabilimento resistente.

La Commissione, nella precedente seduta invitava l’Amministrazione resistente a trasmettere il ricorso alla sede centrale del Ministero della Difesa: specificamente all’ufficio da cui, a dire dell’Amministrazione stessa, erano state bandite le gare in argomento.

La Commissione, inoltre, riteneva necessario che il ricorrente documentasse l’esistenza di un formale incarico ricevuto per assumere il ruolo di responsabile del procedimento della fase di progettazione, al fine di provare la sua legittimazione alla presentazione dell’istanza di accesso, impregiudicata ogni altra valutazione nel merito del ricorso.

Nelle more dell’adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono stati interrotti.

Il ricorrente ha fornito chiarimenti ed allegato documenti diretti a dimostrare lo svolgimento delle mansioni di responsabile del procedimento.

L’Amministrazione, anziché trasmettere il ricorso alla sede centrale, come richiesto dalla Commissione, ha fornito diretto riscontro alla Commissione indicando le ragioni per le quali non

sussisterebbe un interesse all'accesso in quanto l'istanza è, nella sostanza, finalizzata a provare lo svolgimento di mansioni superiori da parte del dipendente, in mancanza di prova da parte di quest'ultimo degli incarichi conferiti.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso e sulla base della ragioni già indicate nell'ordinanza del ritiene necessario che sia la sede centrale del Ministero della Difesa – cui oggi la documentazione risulta inviata solo per conoscenza – in quanto presente negli indirizzi della nota del dello Stabilimento - a riscontrare l'istanza e a fornire i chiarimenti richiesti, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento dei predetti incombenze istruttori.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione centrale ad assumere le definitive determinazioni sull'istanza di accesso del ricorrente, comunicandole alla Commissione, salva nelle more, l'interruzione dei termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Tecnologico

FATTO

Il dott., docente presso l'Istituto scolastico resistente, ha chiesto la revocazione della decisione della Commissione resa nella seduta del sostenendone l'erroneità e la contraddittorietà laddove dapprima, in sede istruttoria, la Commissione aveva chiesto all'Amministrazione di chiarire se detenesse la documentazione di cui ai punti 2) e 3) dell'istanza di accesso, salvo poi, all'esito dell'istruttoria, dichiarare l'inammissibilità del ricorso sul punto, in quanto, come eccepito dall'Amministrazione, l'istanza aveva ad oggetto una richiesta di informazioni, come tale non rientrante nella disciplina del diritto di accesso e, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

DIRITTO

La Commissione rileva che l'istanza risulta *prima facie* inammissibile in quanto la stessa appare priva degli elementi minimi necessari ad ipotizzare una revocazione della precedente decisione resa – unico mezzo che può comportare un riesame del provvedimento da parte della Commissione stessa - atteso che non sono neppure ipotizzati errori di fatto o di percezione.

La decisione risulta, poi, il frutto di una valutazione giuridica in ordine all'istanza di accesso del ricorrente che non è soggetta a “riesame” in questa sede e non era neppure preclusa dal provvedimento interlocutorio reso dalla Commissione, inidoneo a rappresentarne le definitive determinazioni e destinato ad essere assorbito dalla decisione finale.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza di revocazione proposta dal ricorrente avverso la decisione resa tra le parti dalla Commissione nella seduta del

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Professionale di Stato per L'Enogastronomia e L'Ospitalità Alberghiera

FATTO

Il Sig. collaboratore scolastico, a mezzo dell'organizzazione sindacale, formulava un'istanza di accesso diretta ad ottenere una serie di documenti relativi al conferimento degli incarichi e delle supplenze del personale ATA, lamentando di essere stato pretermesso in ragione della sua posizione nelle graduatorie formate dall'ATP di

Il l'Istituto scolastico differiva l'accesso rilevando che, sulla vicenda era un corso un procedimento amministrativo ispettivo instaurato dall'Ufficio Scolastico Regionale del e che tutti gli atti, ivi compresa la documentazione richiesta per conto di, era nella disponibilità esclusiva degli Organi ispettivi la cui attività andava salvaguardata, attesa la riservatezza propria di un procedimento amministrativo-ispettivo.

Il,, sempre in nome e per conto di, richiedeva che la Istituzione Scolastica indicasse un termine preciso per il differimento.

In data, il ricorrente lamentando la mancata risposta alla sua nota del ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

L'Istituto ha depositato memoria in cui dà conto di aver risposto alla richiesta del con nota trasmessa a mezzo PEC il ove specificava quanto segue: *“si riscontra la nota datata e si precisa che ad oggi non risultano pervenute notizie riferimento al procedimento ispettivo, ancora in corso, che non ha permesso la trasmissione degli atti a suo tempo richiesti. Pertanto, richiamando ancora l'articolo 9 comma 3 del D.P.R. 184/2006, si resta in attesa della conclusione del procedimento amministrativo al fine di potere evadere la richiesta formulata. A mente della normativa sulla conclusione dei procedimenti amministrativi in genere, è opinabile che nel termine di 30 giorni la procedura in corso dovrebbe concludersi, di conseguenza, nell'arco di 30 giorni, si potrà adempiere alla Sua richiesta”*.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006, ove interpretato come proposto avverso il provvedimento dell'Istituto del con il quale è stato differito l'accesso in quanto il ricorso alla Commissione risulta datato e proposto in data,

allorché era decorso il termine di legge di trenta giorni per la proposizione del gravame avverso il citato provvedimento.

Il ricorso è, invece, inammissibile nella parte in cui risulta proposto avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione sulla richiesta di chiarimenti sul termine del differimento, in quanto, in disparte la sopravvenuta nota dell'Amministrazione del – confermativa del differimento – alla data della sua proposizione (.....) non risultava ancora spirato il termine di trenta giorni a disposizione dell'Amministrazione per provvedere.

Resta ferma la facoltà dell'istante di riproporre l'istanza di accesso alla cessazione della causa del differimento, ovvero di indirizzarla all'Ufficio titolare del potere ispettivo.

PQM

La Commissione dichiara in parte irricevibile il ricorso proposto avverso il provvedimento del e per il resto dichiara il ricorso inammissibile

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico Statale

FATTO

La docente, in qualità di membro del Consiglio d'Istituto resistente, ha formulato un'istanza di accesso chiedendo *“il rilascio di copia integrale, in forma cartacea, del Registro dei verbali[...] da ad oggi”*.

A sostegno dell'istanza lamenta, in sintesi, che l'Istituto avrebbe ommesso di pubblicare le dichiarazioni dalla stessa rese a verbale.

L'Amministrazione negava l'accesso rilevando che lo stesso fosse diretto ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione ed avverso tale provvedimento l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato nota in cui riferisce che, in ossequio ai principi di trasparenza amministrativa, i verbali del Consiglio sono stati pubblicati e che sono accessibili sul sito istituzionale dell'Istituto, in conformità al relativo Regolamento, indicando i relativi *link*.

Nel merito rileva che le dichiarazioni di cui sarebbe stata omissa la pubblicazione *“non fanno parte dei verbali in questione, e pertanto la Ricorrente:-non può dolersi del mancato accesso (cosa che non ha fatto in sede di ricorso);-non può dolersi della mancata pubblicazione (cosa che non ha fatto in sede di istanza);- non potrebbe comunque accedere, qualora vi fosse parallelismo fra istanza e ricorso, a documentazione, di fatto, inesistente nel senso che non risulta agli atti dell'Amministrazione (T.A.R., sent. del)”*.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione ritiene in via assorbente il ricorso infondato atteso che l'Istituto ha dedotto che i verbali del Consiglio richiesti sono quelli pubblicati sul sito e che essi non contengono le dichiarazioni rese dell'istante.

Tuttavia, attesa la mancanza di prova dell'indicazione dei *link* di accesso al sito anche all'interessata e visto che l'Amministrazione ne ha indicato in memoria i riferimenti precisi, la Commissione invita la Segreteria ad inoltrare all'istante la nota pervenuta dall'Amministrazione, con gli allegati, all'indirizzo da cui è stato trasmesso il ricorso.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso. Manda alla Segreteria per l'esecuzione dell'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale

FATTO

Il sig. formulava all'Agenzia delle Entrate un'istanza di accesso alla copia del contratto di comodato d'uso registrato in data dal sig. avente ad oggetto l'appartamento sito in, Via dell'.....

A sostegno dell'istanza ha dedotto che il sig. aveva provocato la sua cancellazione anagrafica dal suddetto appartamento e di essere stato così privato della sua "...*legittima residenza in Via dell'.....*".

L'istante evidenziava, inoltre, che non aveva mai conosciuto né tantomeno stipulato alcun contratto di comodato con il Sig. e che aveva già chiesto copia di tale contratto al Municipio competente, ma che il quest'ultimo gli aveva comunicato di non poter fornire il contratto di comodato, in quanto non presente nel fascicolo riguardante la richiesta di variazione anagrafica, nel quale risultavano, però, gli estremi dell'atto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia negava l'accesso in quanto l'interessato non risultava né parte del contratto registrato né proprietario dell'appartamento ed avverso il provvedimento l'istante si è rivolto alla Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Agenzia ha depositato memoria.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al il Sig., controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Artistico

FATTO

Il docente di ruolo dell'Istituto scolastico resistente ha formulato all'Amministrazione un'articolata istanza di accesso diretta ad acquisire una serie di documenti per verificare l'attribuzione delle ore aggiuntive per le quali aveva manifestato la sua disponibilità, deducendo di avere diritto di precedenza rispetto ai supplenti non specializzati.

L'Amministrazione ha riscontrato l'istanza ed avverso tale nota l'istante ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Istituto ha depositato una nota in cui rileva di aver accolto l'istanza di accesso rendendo disponibili i seguenti documenti:

- decreto n. delUSP - nomina classe di concorso
- conferimento nomina USP classe di concorso - Prot. del, di seguito allegata.

Rileva, poi, che da tali documenti *“si evince che la nomina per n. ore relative al corso serale per adulti, classe di concorso, è stata espletata dall'Ufficio Scolastico delle e non dal Dirigente Scolastico del Liceo Artistico ”.....”, il quale non avendo esercitato alcuna competenza su tale provvedimento non doveva e non poteva produrre alcuna altra documentazione relativa alla nota del richiedente Prof.”*

Nella seduta del la Commissione rilevava preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, in relazione alla documentazione ostesa dall'Amministrazione.

Per il resto la Commissione, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione, rilevava che a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006 *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*.

Sulla base di tale disposizione, qualora un'istanza pervenga ad un Ufficio incompetente questo deve farsi carico di trasmettere l'istanza di accesso affinché il procedimento possa concludersi fisiologicamente nel termine di trenta giorni, decorrenti, in questo caso, dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio competente a pronunciarsi.

L'Istituto è stato pertanto invitato, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere direttamente l'istanza di accesso del ricorrente all'Ufficio che ritiene competente, affinché quest'ultimo si potesse pronunciare sulla stessa.

L'istante ha, in data chiesto alla Commissione di riesaminare la decisione; l'Istituto ha provveduto all'incombente istruttorio in data e, successivamente, l'istante ha fatto pervenire una nuova nota alla Commissione alla quale allega il riscontro ricevuto dall'Ufficio Scolastico delle, ma insiste nel suo ricorso contro l'Istituto.

DIRITTO

La Commissione, viste le note delle parti e rilevato che l'USP delle ha riscontrato l'istanza fornendo le informazioni e i documenti in suo possesso e rilevato, altresì, che l'istante non contesta tale provvedimento, dichiara sul punto l'inammissibilità del ricorso.

La Commissione, ritiene, altresì, inammissibile la richiesta di riesame del ricorrente in quanto la precedente decisione si fondava sul fatto che l'Istituto avesse accolto l'istanza di accesso mettendo a disposizione quanto in suo possesso mentre non spetta alla Commissione sindacare la veridicità di quanto affermato dall'Amministrazione dovendosi a tale fine l'istante rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Resta comunque, ferma la possibilità per l'istanza di formulare una nuova istanza di accesso all'Istituto atteso il sopravvenuto provvedimento dell'USP delle, istanza nella quale potrà specificare nuovamente gli atti di suo interesse che ritiene essere nella disponibilità diretta e detenuti dall'Istituto che avrebbe omesso di ostenderli nella precedente risposta.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso e l'istanza di riesame della precedente decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di istanza di accesso agli atti del procedimento di richiesta di protezione internazionale nonché delle precedenti domande, al fine di partecipare al procedimento ed acquisire gli elementi necessari per la difesa in sede di impugnazione dell'eventuale provvedimento negativo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nella quale deduce di aver accolto l'istanza di accesso trasmettendo, sulla base di nuova istanza verbale del ricorrente, gli atti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha dichiarato di aver accolto l'istanza di accesso, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri – Compagnia di

FATTO

Il Brigadiere capo ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta alla visione ed estrazione di copia di una serie di atti e documenti relativi ad un sinistro allo stesso occorso nell'..... del ed, in particolare, alle note relative alle interlocuzioni con la CMO di

L'Amministrazione, con nota del, ha comunicato all'interessato di non poter evadere la richiesta in quanto reiterativa di precedente istanza sulla quale si era già formato a suo tempo il silenzio-rigetto, non gravato dall'istante il quale, inoltre, non aveva addotto nuovi elementi nella sua nuova istanza del

Avverso tale provvedimento l'interessato ha adito la Commissione con ricorso spedito in data del affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile venendo in rilievo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 23/09/2016, n. 3928) in base al quale *“la determinazione assunta dall'amministrazione su un'istanza di accesso già proposta e definita, a meno che non vi sia una nuova istruttoria e/o una nuova e diversa motivazione, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e perciò non è autonomamente impugnabile con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso la stessa (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 18 aprile 2006, nn. 6 e 7; successivamente, Sez. V, n. 9378 del 2010; sulla inammissibilità, in generale, dell'atto meramente confermativo, cfr. Sez. V, n. 3462 del 2015, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 116, co. 4, c.p.a.)”*.

Sempre nella giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. VI, 02-09-2013, n. 4354) tale principio è stato affermato anche in relazione ai casi di silenzio-rigetto dell'istanza di accesso: *“L'interessato può risultare legittimato a reiterare l'istanza di accesso agli atti della P.A. tacitamente disattesa o respinta dalla medesima amministrazione (con determinazione non tempestivamente impugnata), solo in presenza cumulativa o alternativa di: a) fatti nuovi, sopravvenuti o anche solo successivamente conosciuti, non rappresentati nell'istanza originaria; b) una diversa e fondata prospettazione della consistenza dell'interesse giuridicamente rilevante ovvero della posizione legittimante l'accesso invocato (artt. 22 ss. L.n. 241/1990)”*.

Nel caso di specie il diniego dell'Amministrazione risulta, anche testualmente, meramente confermativo del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso del, non utilmente gravato dall'istante.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig., presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio ai sensi dell'art. 5, della legge n. 91/1992 presso la Prefettura di, che comunicava all'istante l'avvio del procedimento.

Deducendo che, a seguito del suo trasferimento della residenza, l'istruttoria della domanda è passata per competenza alla Prefettura di, in data, l'interessato, a mezzo del proprio difensore, formulava istanza di accesso agli atti del procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota, diretta anche all'interessato, con la quale vengono trasmessi tutti gli atti presenti nel fascicolo del procedimento.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha trasmesso gli atti procedimento successivamente alla proposizione del gravame, dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS

FATTO

Il Dott., deducendo di aver partecipato alla procedura concorsuale per l'assegnazione di una borsa di studio, nella quale era risultato idoneo e poi, inserito tra i vincitori, ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti della procedura, ivi compresi quelli relativi agli altri candidati, dopo aver ricevuto una comunicazione da parte dell'Università degli Studi, nella quale veniva evidenziato che il suo inserimento tra i vincitori era stato frutto di un "errore informatico" e che una delle borse di studio era stata assegnata non al ricorrente (come erroneamente avvenuto in una prima fase), ma ad altro candidato meglio posizionatosi in graduatoria.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Sussiste inoltre il diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta anche al fine di tutelare il proprio diritto di difesa ai sensi del comma 7 dell'art. 24 l. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:S.p.A.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate-Riscossione

FATTO

La S.p.A. deducendo di aver incorporato indirettamente la società S.p.A. e rilevando l'esistenza di un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate Riscossione presso la Commissione Tributaria Provinciale di (Sez., RGR/.....) in merito a sanzioni e interessi per il ritardato versamento di ritenute alla fonte nel da parte della incorporata, ha formulato un'istanza di accesso *“agli atti per l'ottenimento del Conto fiscale per gli anni, e relativi alla predetta incorporata indiretta Spa in liquidazione (CF)”*

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontrava l'istanza di accesso con nota prot. n./..... del, provvedimento che è stato qualificato dalla società come di diniego, con conseguente ricorso a questa Commissione.

L'Agenzia ha depositato un'articolata memoria, nella quale, tra l'altro, fa presente che *“al ricevimento del presente ricorso presentato alla spettabile Commissione in indirizzo, ha prontamente provveduto a richiedere agli uffici competenti (si tenga infatti presente che i dati richiesti sono molto risalenti nel tempo –come peraltro dichiarato dal medesimo ricorrente che ammette egli stesso di non esserne in possesso –e che pertanto richiedono elaborazioni complesse) ulteriore predisposizione dei dati secondo il prospetto, inviato all'odierno ricorrente a mezzo PEC in data Protocollo n. del (.....-.....-.....)”*.

Nel merito ha rilevato la genericità dell'istanza.

La Commissione, nella seduta del, rilevato che successivamente alla proposizione del ricorso risultava che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si era attivata per soddisfare integralmente l'istanza di accesso, ai fini della decisione del ricorso in esame, reputava necessario che le parti chiarissero l'esito della successiva attività di reperimento della documentazione richiesta.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono stati interrotti.

Con nota Prot. n./..... del l'Agenzia delle Entrate ribadisce di essersi già a suo tempo attivata per *“richiedere agli uffici competenti (si tenga infatti presente che i dati richiesti sono molto risalenti nel tempo – come peraltro dichiarato dal medesimo ricorrente che ammette egli stesso di non esserne in possesso – e che pertanto hanno richiesto elaborazioni complesse) ulteriore predisposizione dei dati secondo il prospetto, inviato all'odierno ricorrente a mezzo PEC in data Prot n. del (all 2).*

Dal suddetto prospetto – e naturalmente sulla scorta dei soli dati presenti negli applicati in uso relativi ai flussi dei versamenti diretti effettuati tramite delega presso istituto bancario, transitati tramite il concessionario riscossione tributi dell'epoca e successivamente migrati nei sistemi informatici dell'Agenzia delle entrate riscossione –peraltro non parrebbero effettuati versamenti nel periodo di interesse, come di contro sostenuto da parte ricorrente”.

Conclude affinché la Commissione “*dichiari inammissibile l'istanza di accesso perché infondata e comunque è improcedibile per le motivazioni svolte ovvero, in subordine, che dichiari il procedimento estinto per cessata materia del contendere”.*

Anche la ricorrente ha depositato memoria insistendo nel ricorso, rilevando che l'Agenzia non abbia eseguito l'ordinanza istruttoria, e producendo un nuovo riscontro (della sede centrale) ad una sua nuova istanza reiterativa della precedente.

DIRITTO

La Commissione preso atto di quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e rilevato che la stessa deduce di aver già allegato i dati reperiti, inviando all'istante un prospetto in suo possesso, ritiene il ricorso infondato atteso che l'Amministrazione ha ribadito, nella sostanza, di non avere a disposizione ulteriori documenti.

Non spetta, inoltre, alla Commissione sindacare la veridicità di quanto affermato dall'Amministrazione o la completezza dell'istruttoria, dovendosi per tali fini, l'istante rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Inammissibile risulta, infine, la richiesta contenuta nella nota integrativa della ricorrente, depositata presso la Commissione il, con cui la stessa ha inteso impugnare il nuovo riscontro pervenuto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (sede centrale) in esito ad altra istanza, (numero pratica-.....) che l'Agenzia ha dedotto “*essere priva di allegati*”.

La Commissione rileva che l'Amministrazione ha facoltà di invitare l'istante a regolarizzare l'istanza di accesso, in conformità con quanto disposto dall'art. 6, comma 5 D.P.R. 184/2006 in base al quale “*Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta*”.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso e dichiara inammissibile l'istanza contenuta nella memoria integrativa del e depositata presso la Commissione il

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico

FATTO

La Società ricorrente, con istanza di accesso del, ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione centrale per gli incentivi alle imprese di potere accedere, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, ai seguenti documenti:

- Bando “.....”;
- Documentazione inerente la domanda di partecipazione da parte di S.p.A. (poi S.p.A.) a tale bando;
- Graduatoria relativa al bando “..... -”;
- Scambi di corrispondenza intrattenuti tra il Ministero resistente con la -, in relazione al bando in questione;
- Ogni accordo, atto o provvedimento successivo alla pubblicazione della graduatoria afferente la procedura in parola.

L’istanza era motivata dalla necessità di tutelare, anche in sede giurisdizionale, i propri diritti ed interessi affermando, in particolare di aver concluso con la S.p.A., incorporante la S.p.A. (.....) un accordo quadro di fornitura di sistemi e prodotti (.....), una tecnologia funzionale al trattamento dell’aria, installata su pensiline o totem informativi forniti e che la società controinteressata avrebbe “ripetutamente fatto un uso commerciale sleale della tecnologia, delle informazioni, dei nomi dei progetti e dei modelli di business forniti dalla stessa, violando i segreti commerciali e industriali, i diritti di proprietà intellettuale nonché lo stesso accordo di riservatezza, mediante azioni di comunicazione errate, strumentali e non autorizzate a terzi, al mercato e sui media”.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con provvedimento del ha negato l’accesso ai chiesti documenti ritenendo la ricorrente priva di un interesse qualificato “essendo titolare dell’iniziativa agevolata un soggetto terzo e trattandosi di documentazione che riguarda interessi di natura industriale e commerciale, pertanto, idonea a ledere il diritto alla riservatezza di un’altra impresa”.

Avverso tale provvedimento la società ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La controinteressata ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione rileva che la società ricorrente si è limitata a dedurre che la controinteressata avrebbe fatto un uso scorretto della propria tecnologia

A fronte di tale rappresentazione, priva di supporto probatorio, non documentata ed anzi specificamente contestata dalla controinteressata, la Commissione ritiene prevalente il contrapposto diritto alla riservatezza relativo a beni della vita tutelati da altre norme dell'ordinamento, come gli interessi di natura industriale e commerciale, relativamente ad una fattispecie (la documentazione relativa alla partecipazione della S.p.A. al bando) che appare estranea e non connessa con i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti.

Nel caso di specie, quindi, parte ricorrente non ha in alcun modo motivato e documentato un interesse difensivo qualificato per cui, a fronte delle rappresentate esigenze di tutela del segreto industriale e commerciale, il ricorso va respinto, ferma restando la facoltà della ricorrente di rivolgersi all'Autorità giudiziaria per tutelare i propri diritti di privativa industriale asseritamente lesi.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione

FATTO

La Sig.ra ha presentato all'Amministrazione, sua datrice di lavoro, un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia conforme del verbale della Commissione Medica di Verifica redatto a seguito della visita cui era stata sottoposta in, in relazione ad un'istanza riconoscimento infermità per causa di servizio per un infortunio sul lavoro del, essendo in possesso solo di una copia semplice del verbale, privo delle sottoscrizioni.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'interessata ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione – diretto ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio - ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Fondazione

FATTO

Il Sig. ha presentato un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia delle valutazioni da parte della, dei criteri di attribuzione punteggio degli esiti dei colloqui con il dettaglio dei punteggi attribuiti, in relazione ad una procedura alla quale aveva preso parte, limitatamente alla sua posizione ed a quella di eventuali affidatari dell'incarico.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'Ente ed assumesse le conseguenti determinazioni.

La Fondazione ha presentato una memoria nella quale, pur rilevando l'irregolarità dell'istanza formulata, deduce che, in data, ha trasmesso all'interessato il verbale della Commissione contenente la valutazione del colloquio reso (inserito nell'elenco del profilo) e, in data, in mancanza di opposizione, ha anche trasmesso il verbale della valutazione del colloquio sostenuto dal controinteressato.

Deduce, inoltre di non avere altri documenti da ostendere, in quanto non era stata posta in essere alcuna procedura concorsuale, e non erano state previste griglie di valutazione con relativi punteggi, nè stilata alcuna graduatoria di merito, come evincibile dal testo dell'Avviso.

DIRITTO

La Commissione, vista la memoria depositata dall'Amministrazione e rilevato che da essa risulta che la Fondazione ha trasmesso parte degli atti in suo possesso relativi alla selezione cui ha partecipato l'istante, dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Per il resto il ricorso va respinto attesa l'inesistenza della documentazione richiesta, sulla base di quanto dedotto dalla Fondazione in sede di memoria.

PQM

La Commissione dichiara in parte improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere e per il resto lo rigetta

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il sig. formulava alla Prefettura di un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia del provvedimento conclusivo del procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana, che deduce essere attualmente in fase di formalizzazione, anche al fine di conoscere se il decreto fosse di concessione o di respingimento.

La Prefettura riscontrava l'istanza rilevando che l'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento è di competenza del Ministero dell'Interno e che *“Questo Ufficio ne avrà disponibilità solo quando sarà emesso e qui trasmesso per la notifica all'interessato. Si invita pertanto a rivolgere la Sua richiesta al Ministero dell'Interno, responsabile del procedimento”*.

Avverso tale provvedimento l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato in quanto la Prefettura ha dedotto che il provvedimento finale non risulta ancora alla stessa comunicato da parte del Ministero, competente alla formazione dello stesso, per cui, allo stato il ricorso va respinto per inesistenza del documento richiesto.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente: società cooperativa

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del

FATTO

La società ricorrente, a seguito degli accertamenti conclusi con un verbale unico di accertamento e notificazione per violazioni in materia di lavoro e contributive, formulava all'Ispettorato un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia degli atti endoprocedimentali posti alla base dell'accertamento.

L'Ispettorato negava l'accesso rilevando di aver chiesto all'istante di meglio chiarire l'oggetto dell'istanza, senza ricevere puntuale risposta, ed anzi vedendosi opporre che tale richiesta era illegittima.

Avverso tale provvedimento la ricorrente ha adito la Commissione chiedendo, in particolare, copia delle tabelle poste alla base dei conteggi con i quali gli ispettori sono pervenuti alle determinazioni contenute nel verbale.

L'Amministrazione ha depositato memoria nella quale ha anche precisato che per i fatti oggetto della contestazione amministrativa non risultano procedimenti giudiziari pendenti.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento in quanto la ricorrente, parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere agli atti posti alla base delle contestazioni in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, salve specifiche sottrazioni all'accesso (ad esempio le dichiarazioni rese dai lavoratori ancora alle dipendenze dell'impresa).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il Sig. formulava un'istanza d'accesso agli atti e documenti relativi al procedimento da cui era scaturita la notifica di un verbale unico di accertamento e notificazione per irregolarità in materia di lavoro, ed in particolare, chiedeva l'ostensione delle dichiarazioni rese dai "testimoni" in sede di ispezione, rilevando di avere interesse a conoscere la documentazione per esigenze difensive.

L'Ispettorato differiva l'accesso riscontrando la pendenza di un procedimento penale ed avverso il differimento dell'accesso, la ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del provvedimento in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90, deducendo, in particolare, l'avvenuta archiviazione del procedimento penale.

L'Ispettorato ha depositato una memoria in cui rileva di aver, successivamente, riesaminato l'istanza d'accesso, dopo aver ottenuto il nulla osta dell'Autorità giudiziaria (in riferimento, in realtà, ad altro procedimento penale a carico dell'ispettore verbalizzante); deduce inoltre di aver attivato la procedura di notifica ai controinteressati e, poi, di aver revocato il differimento, consentendo l'accesso a due delle tre dichiarazioni rese, in quanto, per la terza, non si era ancora perfezionata la notifica al controinteressato, all'esito della quale avrebbe provveduto.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere in relazione alla documentazione ostesa dall'Amministrazione in sede di riesame, successivamente alla proposizione del ricorso.

Per quanto riguarda le dichiarazioni non ancora ostese la Commissione, ai fini della decisione del ricorso, ritiene necessario che l'Ispettorato comunichi l'esito del procedimento di notifica al controinteressato e le determinazioni assunte, interrompendo medio tempore i termini per la decisione del ricorso sul punto.

PQM

La Commissione dichiara in parte improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere e, per il resto invita l'Amministrazione a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Artistico

FATTO

Il Sig. ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso ad una serie di verbali del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto lamentando di essere candidato per la carica di membro del Comitato di Valutazione e rilevando che la scelta era stata illegittimamente "sospesa".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una nota in cui rileva di non aver riscontrato l'istanza di accesso nei termini per un disguido e, *"Nel merito della richiesta, per quanto concerne l'accesso ai verbali del Collegio dei Docenti, il Docente, che ne fa parte, può chiedere di accedervi previa intesa verbale con il personale amministrativo addetto (uff. protocollo) per il giorno e l'orario della consultazione del registro che li raccoglie. Invece, per quanto concerne l'accesso ai verbali del Consiglio d'Istituto, si autorizza l'accesso e si dispone l'estrazione di copia digitale della delibera n. del verbale della seduta dell'Organo del, nella quale risulta la nomina da parte del Consiglio della docente quale componente del Comitato di Valutazione, unico verbale rispetto al quale il Prof. può dimostrare la condizione di "interessato", ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i."*

Il ricorrente, a seguito della nota dell'Amministrazione, preso atto dell'accoglimento dell'istanza ha, tuttavia, insistito per l'ostensione anche di altri verbali del Consiglio d'Istituto rilevando di avere interesse ad avere, anche in stralcio, gli altri verbali nei quali sono state adottate decisioni in ordine ai membri del Comitato di Valutazione.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso improcedibile, essendo cessata la materia del contendere in relazione alla documentazione ostesa all'interessato.

La Commissione ritiene, per il resto, il ricorso meritevole di accoglimento, limitatamente ai Verbali del Consiglio d'Istituto che portano all'ordine del giorno le nomine quali membri del Comitato di Valutazione, in relazione al periodo di tempo a partire dal quale l'interessato ha presentato la sua candidatura e fino a quello nel quale sono state completate le relative nomine, atteso che l'interessato

vanta – in quanto candidato per quel ruolo – assume una posizione legittimante l'accesso agli atti richiesti.

PQM

La Commissione dichiara in parte il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere e per il resto lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Carabinieri di, Compagnia di e Prefettura di

FATTO

Il Lgt in congedo è parte di un procedimento di commutazione del canone da "gratuito" in "oneroso", ai sensi dell'art. 363 del d.P.R. 15 marzo 2010, in relazione ad un alloggio di servizio asseritamente occupato senza titolo per un determinato periodo.

Avendo ricevuto un invito al pagamento, l'interessato ha formulato istanza accesso alla Prefettura di, al Comando Provinciale CC di ed al Comando della Compagnia CC di, con la quale si richiedeva esame ed estrazione di copia di tutta la documentazione riguardante il suddetto procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Le Amministrazioni hanno depositato separate memorie dalla cui lettura congiunta si evince che l'istanza di accesso è stata accolta, ma la documentazione è stata inviata ad un indirizzo mail errato, come successivamente acclarato in seguito della presentazione del ricorso alla Commissione e che, successivamente, l'istanza è stata favorevolmente esitata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dalle Amministrazioni rileva l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: (.....)

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

La Sig.ra, a mezzo del proprio legale, ha formulato al Comune di (.....) un'istanza di accesso al certificato relativo alla registrazione dell'unione di fatto tra la medesima e il Sig., *“per tutti gli usi consentiti dalla legge e uso notifica atti giudiziari”*.

Deducendo che l'Amministrazione abbia fornito un riscontro non soddisfacente ed in contraddizione con la documentazione in suo possesso, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una memoria nella quale chiarisce che non veniva rilasciata alcuna certificazione attestante la unione civile tra i sigg. e in quanto non era stata avviata da parte dei medesimi alcuna procedura in tal senso a norma dell'art. 1 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 *“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.”*, procedura, peraltro, preclusa dalla sussistenza, all'epoca dei fatti, della causa impeditiva prevista dall'art. 1, comma 4 lettera a). Legge n. 76/2016, ovvero la sussistenza di vincolo matrimoniale in capo al sig.

Ribadisce, invece, che *“agli atti del Registro dallo Stato Civile di questo Ente esiste solo una mera dichiarazione di convivenza, mantenimento e residenza unilaterale proveniente dal sig. giustificata in relazione all'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno in favore della sig.ra (cfr. dichiarazione) e una certificazione attestante la cancellazione della sig.ra per irreperibilità della stessa nella residenza dichiarata, entrambe già rilasciate, per tempo, alla richiedente sig.ra”*.

DIRITTO

Si osserva preliminarmente che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Ciò posto, la Commissione ritiene il ricorso infondato in quanto il Comune ha dichiarato di non

essere in possesso della documentazione richiesta (registrazione dell'unione civile), motivandone, altresì, le ragioni a tutela dell'interesse conoscitivo dell'interessata.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Ministero della Giustizia

FATTO

Il Sig., per il tramite del proprio difensore, ha presentato al Ministero resistente istanza di accesso in data chiedendo l'ostensione del proprio casellario centrale d'identità europeo.

Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi e pertanto, in termini, contro il silenzio rigetto formatosi, il ha adito la Commissione.

L'amministrazione, in data u.s. ha trasmesso gli atti al Ministero della Giustizia, quale dicastero competente a pronunciarsi sull'istanza.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto e della circostanza per cui quest'ultima, non detenendo i documenti, ha inoltrato il carteggio al Ministero della Giustizia, chiede a quest'ultimo di deliberare sull'istanza di accesso del ricorrente e notificare la Commissione sull'esito di tale deliberazione, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione invita il Ministero della Giustizia ad assolvere l'incombente di cui in parte motiva interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione della Casa Circondariale di

FATTO

....., in proprio, con istanza di accesso dello scorso ha chiesto di poter accedere ai siti informativi “per estrarre o visionare normativa o proposte degli organismi di assistenza in tutela della popolazione e, vista l’assenza mediatori culturali ed insulti dal educatore e coordinatore”.

Non avendo ottenuto risposta alla predetta istanza nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, in termini, la Sig.ra ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato da, la Commissione osserva quanto segue.

La richiesta di accesso fa riferimento alla normativa ed ai provvedimenti interni adottati dall’amministrazione resistente a tutela della popolazione carceraria nonché affetta da

L’interesse ad accedere, nel caso di specie, sussiste in ragione della dichiarata natura della ricorrente la quale, per ciò solo, appare legittimata a conoscere, ove esistente, la documentazione richiesta con l’istanza di accesso, siccome funzionale alle condizioni di permanenza all’interno della struttura penitenziaria ove la ricorrente è reclusa.

Per tali motivi il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di; Ufficio Scolastico Provinciale di; Ufficio Scolastico Provinciale di; Ufficio Scolastico Regionale della; Ufficio Scolastico Regionale della

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data domanda di accesso alle seguenti amministrazioni per l'ostensione dei seguenti documenti: *“dall’USP di - della domanda di inserimento in/ presentata dal sig.; del provvedimento di inserimento in/ del sig.; nel caso in cui il sig. abbia effettuato un trasferimento di provincia all’atto dell’aggiornamento/, del documento da cui si attesti il precedente inserimento del nelle/; nel caso in cui il sig. risulti inserito in a seguito di contenzioso, del ricorso (ed eventuali motivi aggiunti) presentati dal sig., delle memorie presentate dall’Avvocatura, degli esiti dei ricorsi in ogni grado; nel caso in cui i documenti di cui al punto precedente non siano in possesso dell’USP di, si chiede di indicare puntualmente l’Amministrazione a cui tali documenti possano essere richiesti; dall’USP di della domanda di inserimento in/ presentata dal sig.; nel caso in cui il sig. risulti inserito in a seguito di contenzioso, del ricorso (ed eventuali motivi aggiunti) presentati dal sig., delle memorie presentate dall’Avvocatura, degli esiti dei ricorsi in ogni grado; nel caso in cui i documenti di cui al punto precedente non siano in possesso dell’USP di, si chiede di indicare puntualmente l’Amministrazione a cui tali documenti possano essere richiesti; dall’USP di - della domanda di inserimento in/ presentata dal sig.; dall’USR e dall’USR - della domanda di partecipazione alla call veloce dei sig.rie”*. La richiesta veniva motivata in funzione dell’interesse *“a verificare il legittimo inserimento nelle dei controinteressati; tale inserimento ha portato all’immissione in ruolo dei suddetti, sottraendo posti utili per la classe di concorso in, per il concorso ordinario o straordinario (a cui lo scrivente parteciperà, per la stessa classe di concorso e la stessa regione – all.5), o comunque per le prossime assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato a cui il sottoscritto è interessato”*.

Alla richiesta di accesso ha dato seguito l’USR, dichiarando di non essere in possesso dei documenti domandati e l’USP di che, in via interlocutoria, ha notificato l’istanza al controinteressato Sig., non dando poi seguito al procedimento di accesso con un provvedimento di accoglimento o di rigetto.

Le altre amministrazioni, viceversa, sono rimaste silenziose.

Pertanto, contro il diniego e i silenzi rigetto, il ha adito in termini la Commissione, dichiarando di non aver potuto notificare il ricorso ai controinteressati per mancata conoscenza dei relativi indirizzi di residenza, peraltro dallo stesso ricorrente richiesti alle amministrazioni resistenti e chiedendo dunque alla Commissione di provvedere in tal senso. L’USP di Pordenone ha depositato

memoria difensiva riferendo di aver trasmesso a mezzo PEC al ricorrente la domanda di inserimento nella Graduatoria ad esaurimento del Sig., e di non possedere la restante documentazione riferita al Sig. L'USR, dal canto suo, ha depositato nota difensiva motivando il diniego all'accesso in considerazione della carenza di interesse del sig. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, stante la nota difensiva dell'USP di di cui alle premesse in fatto, rilevava l'improcedibilità del gravame per cessazione della materia del contendere riferita alla domanda di inserimento nella Graduatoria ad esaurimento del Sig.

Con riguardo viceversa ai restanti documenti la Commissione rilevava la presenza di due controinteressati all'ostensione in capo ai Sigg.ri e, Tenuto conto della richiesta – rimasta senza esito – formulata dal ricorrente alle amministrazioni resistenti e preordinata all'ottenimento degli indirizzi dei controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso, la Commissione invitava le amministrazioni a provvedere alla notifica del ricorso ai Sigg.ri e, interrompendo nelle more i termini della decisione. L'incombente è stato assolto dall'USP di con riferimento al sig., per il quale tuttavia, era stata già dichiarata l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, ma non dall'USP di con riferimento al Sig. Nella seduta dello scorso la Commissione, preso atto che non era stata data prova della notifica del ricorso al controinteressato da parte dell'USP di, invitava nuovamente quest'ultimo a provvedere in tal senso, interrompendo i termini della decisione.

Il ricorrente ha depositato memoria integrativa all'originario ricorso, deducendo l'inerzia dell'USP di e chiedendo che l'invito alla predetta notifica fosse esteso anche all'USP di e nonché all'USR e

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto che ancora non è stata data prova della notifica del ricorso al controinteressato da parte dell'USP di, invita nuovamente quest'ultimo a provvedere in tal senso, estendendo l'invito anche all'USP di e agli USR e ma non all'USP di per il quale è stata dichiarata già l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita l'USP di e, nonché agli USR di e, a notificare il ricorso al controinteressato Sig., interrompendo i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig., assistito dal Sig. nella sua qualità di Segretario Generale degli (organizzazione sindacale cui il è iscritto), riferisce di aver presentato istanza di accesso in data al parere negativo reso sulla richiesta del ricorrente di essere trasferito presso il Reparto di nonché a tutti i documenti in esso richiamati ed a quelli successivi alla sua redazione.

Con nota priva di data, ma versata comunque in atti, parte resistente concedeva l'accesso al parere di che trattasi, oscurando alcune parti di esso *“in ottemperanza alle vigenti normative riguardanti il segreto d'ufficio”*.

In data l'O.S. si rivolgeva alla Questura, dolendosi che il consentito accesso non era tale da consentire l'esercizio del diritto di difesa da parte del, essendo state oscurate pressoché tutte le parti rilevanti del parere.

A fronte di tale ultima nota, la Questura in data u.s. deduceva di aver già rilasciato quanto in proprio possesso e nei termini ritenuti legittimi da parte dell'amministrazione, invitando il ricorrente, se del caso, ad azionare gli strumenti di tutela a propria disposizione.

Contro tale ultima nota il ha adito la Commissione. In data u.s. parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso a seguito dell'ostensione dei documenti di interesse nella loro versione integrale.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della rinuncia depositata dal ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce di aver presentato in data u.s. istanza di accesso al permesso di costruire rilasciato a favore del Sig. e relativo a lavori di ampliamento della proprietà di quest'ultimo, confinante con la proprietà dell'odierna ricorrente.

Parte resistente ha riscontrato la predetta istanza in data, riferendo che la lungaggine nell'evasione dell'istanza era da attribuirsi all'emergenza pandemica in corso e che scaduti i 10 giorni per le eventuali deduzioni del controinteressato avrebbe consentito il chiesto accesso.

Contro tale nota in data la ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente si ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione nella Regione dell'ufficio del difensore civico.

Nel merito si osserva che, avendo parte resistente comunicato che spirati i 10 giorni – decorrenti dal u.s. – per le eventuali osservazioni del controinteressato avrebbe concesso l'accesso e ritenuto che detto termine è spirato un giorno dopo la presentazione del ricorso introduttivo da parte della ricorrente, chiede a quest'ultima se nelle more l'accesso è stato consentito o meno e se, dunque, ha ancora interesse a coltivare il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva interrompendo i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso preordinata all'acquisizione della seguente documentazione: "Documenti e formule/procedimenti contabili utilizzati da Codesto Ufficio e serviti a determinare l'importo imponibile di € ("arretrati stipendio A.P.") accreditato sul mio c/corrente insieme con lo stipendio di".

La richiesta era motivata in ragione della verifica circa la correttezza dell'importo accreditato, correttezza di cui il ricorrente dubita.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi, in termini il Sig. ha adito la Commissione. In data u.s. parte resistente ha depositato memoria nel corpo della quale testualmente rileva quanto segue: "*Nello specifico, si è provveduto al conguaglio tra il credito vantato dal sig. per gli stipendi dovuti e non corrisposti come funzionario amministrativo per il periodo dal al nei confronti del Ministero dell'Interno ed il debito maturato dal medesimo soggetto per stipendi corrisposti e non dovuti, per il periodo da a, nei ruoli della Polizia di Stato, come da prospetti che si allegano alla presente*". Quanto alla istanza di accesso poi, l'amministrazione fa presente che la trattazione della medesima è ancora in corso di svolgimento presso l'Ufficio I della Ragioneria Territoriale dello stato, indicando altresì il responsabile del procedimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto e delle circostanze ivi dedotte, considerato che alla stessa memoria sono allegati prospetti di calcolo che potrebbero ritenersi soddisfattivi dell'istanza di accesso avanzata dal ricorrente al quale ultimo, tuttavia, non risulta siano stati inviati i prospetti medesimi, la Commissione, disponendo che in allegato alla presente ordinanza vengano trasmessi i documenti allegati alla memoria depositata da parte resistente, invita parte ricorrente a specificare se alla luce di quanto comunicato e depositato da parte resistente abbia ancora o meno interesse a coltivare il ricorso. I termini della decisione restano interrotti.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Azienda Ospedaliera

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data richiesta di accesso alla documentazione retributiva riguardante l'accidente al fine di verificare le ragioni della mancata corresponsione di spettanze economiche di cui ritiene di aver diritto.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini, il ha adito il Difensore Civico il quale, successivamente e per competenza, ha trasmesso gli atti alla scrivente Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale fornisce indicazioni relative alla parte di trattamento economico ancora non corrisposto ai dipendenti aventi diritto, tra cui il ricorrente, dichiarando di essere, allo stato, in attesa dell'erogazione dei fondi da parte della Regione. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto e della circostanza per cui, pur fornendo informazioni circa quanto richiesto dal ricorrente l'amministrazione non ha osteso al riguardo alcun documento, chiedeva al ricorrente se tali informazioni fossero soddisfattive o se, viceversa, intendesse coltivare oltre il ricorso.

Il ricorrente ha dato seguito all'incombente istruttoria chiedendo che il ricorso venisse deciso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accidente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del

quale: “I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24”.

Nella fattispecie in esame, riconducibile al paradigma dell’accesso endoprocedimentale, il ricorrente è titolare di interesse qualificato all’accesso e pertanto il ricorso merita di essere accolto

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Risorse Umane e Organizzazione

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data richiesta di accesso ai seguenti documenti: “1) *copia criteri e verbali valutativi del test assessment come figura di capo stazione dell’area di svolto on line in data; 2) punteggio accreditato al mio test; 3) punteggio minimo del test dell’ultimo risultato idoneo; 4) punteggio minimo del voto del diploma dei candidati risultati idonei*”.

La richiesta veniva motivata in ragione della partecipazione alla procedura selettiva di cui al punto 1 della richiesta di accesso sopra riportata, alla quale il ha preso parte senza risultare tuttavia idoneo.

Parte resistente in data ha riscontrato la richiesta fornendo le informazioni di cui ai punti 2 e 3 e negandolo riguardo agli altri documenti, per ragioni di riservatezza dei terzi controinteressati.

Contro tale diniego in data il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente se ne rileva la tardività, tenuto conto che l’articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell’accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio e che nel caso di specie il diniego è stato comunicato in data e dunque il termine per la sua impugnativa è spirato in data, mentre il ricorso reca la data del e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione, a nulla rilevando i solleciti successivi al diniego e rimasti inevasi.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell’art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto d'Istruzione Superiore

FATTO

Il Sig., assistito da in persona del responsabile territoriale Sig., a seguito di un procedimento disciplinare avviato nei propri confronti e conclusosi con l'irrogazione di una sanzione a carico del medesimo, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso ai documenti contenuti nel fascicolo relativo al suddetto procedimento disciplinare, motivando la domanda a fini difensivi.

Parte resistente, con nota del u.s. negava l'accesso non ritenendo sussistere un interesse diretto, concreto ed attuale in capo al richiedente. Contro tale diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Non vi è dubbio sulla legittimazione del ricorrente all'accesso ai documenti contenuti nel fascicolo del procedimento disciplinare avviato e concluso con l'irrogazione di una sanzione a proprio carico.

Trattandosi di interesse endoprocedimentale, peraltro, non è necessario far constare una situazione qualificata e legittimante che, nel caso di specie, deve ritenersi *in re ipsa*.

Pertanto, il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco –

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di della sezione centrale del Comando resistente, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso alle richieste di chiarimenti inoltrate da alcune organizzazioni sindacali al Comando resistente e concernenti l'operato dell'odierno ricorrente.

Parte resistente ha negato l'accesso in data, ritenendo l'istanza generica e non sorretta da un interesse qualificato.

Contro tale diniego in data il Sig. ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., in via preliminare la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il diniego reca la data del e dunque il termine per la sua impugnativa è spirato in data, mentre il ricorso reca la data dell'..... e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso preordinata all'acquisizione della seguente documentazione: "1) contratti degli anni 2012/2013 relativi alla docente per n. ore su classe di concorso (lingua straniera) e per n. ore su posto di sostegno; 2) certificazione di sostituzione maternità in cui risulti che la Sig.ra ha sostituito nell'anno 2012/2013 la docente; 3) copia dei verbali del consiglio di classe della dell'anno scolastico 2012/2013 da cui risulta che la docente era componente del suddetto consiglio di classe in qualità di docente a tempo determinato su posto di sostegno per l'alunna; 4) registri di classe relativi alle lezioni svolte dalla docente su posto di sostegno nell'anno 2012/2013 ; 5) dell'alunna epurato dai dati sensibili della stessa.

L'interesse sottostante l'istanza di accesso veniva dettagliato dalla in ragione della non corretta contrattualizzazione delle ore svolte nell'anno scolastico 2012/2013 e dunque al fine del proprio reinserimento nelle graduatorie provinciali scolastiche per il sostegno.

Non avendo ottenuto riscontro nei trenta giorni successivi, contro il silenzio rigetto formatosi la ha adito in termini la Commissione. Il ricorso è stato notificato alla controinteressata

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nella fattispecie in esame, la ricorrente ha adeguatamente motivato la propria domanda ostensiva e da tale motivazione si apprezza un collegamento giuridicamente qualificato con la documentazione richiesta e dunque meritevole di favorevole considerazione. Per ciò che attiene al documento di cui al punto n. 5 dell'istanza di accesso, il ricorso merita di essere accolto limitatamente all'ostensione del nella parte in cui fa riferimento al numero di ore di sostegno accordate, oscurando ogni altro profilo contenuto nel documento stesso.

PQM

La Commissione, nei sensi e con le limitazioni di cui in motivazione, accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissione Sanitaria di Appello –

FATTO

Il sig. in data-..... ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai seguenti documenti: "1) della nota (ed ovviamente degli eventuali allegati), con la quale codesta Commissione ha fornito riscontro a quanto richiesto dalla D.G.P.M. Divisione con la suddetta del"; 2) di tutti i Processi Verbali n. / che sono stati inviati da codesta Commissione alla predetta Direzione Generale e/o ad altri Enti/Reparti/Uffici dell'Amministrazione".

La richiesta muoveva dall'interesse a verificare che il giudizio espresso dalla Commissione resistente riportasse l'indicazione della valutazione medico legale effettuata sulla persona dell'accidente, in base anche alle prescrizioni in tal senso impartite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'amministrazione non ha riscontrato la domanda ostensiva e contro il silenzio rigetto l'....., in data, ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale ricostruisce l'annosa vicenda legata alle richieste di accesso dell'....., dando atto, tra l'altro, di aver osteso il processo verbale n. / in data . Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, preso atto che la richiesta di accesso depositata recava la data del e non vi era prova della data di ricezione della medesima da parte dell'amministrazione resistente, chiedeva a parte ricorrente di depositare la ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale si era inoltrata la domanda ostensiva al fine di valutare la ricevibilità del gravame, interrompendo nelle more i termini della decisione. Il ricorrente, con nota di deposito dello scorso, riferisce di allegare la suddetta ricevuta di ritorno ma, in realtà, allega una della propria abitazione. Pertanto, nella seduta plenaria dello scorso, la Commissione rinnovava al ricorrente l'invito a depositare la ricevuta di ritorno della raccomandata. Il ricorrente ha assolto l'incombente istruttorio, depositando la cartolina in questione dalla quale si ricava che la raccomandata è giunta a destinazione in data

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La Commissione, rilevata la tempestività del gravame, essendosi formato il silenzio rigetto in data ed avendo l'..... depositato il ricorso il successivo, nel merito, tenuto conto che parte resistente

ha dato atto di aver già concesso il documento di che trattasi in data, dichiara il ricorso inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore

FATTO

Il Sig., in proprio ed in qualità di soggetto inserito nelle graduatorie per la classe di concorso, riferisce di aver presentato in data all'amministrazione resistente istanza di accesso ai verbali dei registri delle convocazioni per la suddetta classe di concorso del e e successive revoche relative al docente, motivando la richiesta in ragione della tutela della propria posizione in graduatoria.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza ostensiva nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, in data il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione in via preliminare rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il silenzio rigetto si è formato in data e dunque il termine per la sua impugnativa è spirato in data, mentre il ricorso reca la data del e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore

FATTO

Il Sig., in proprio ed in qualità di soggetto inserito nelle graduatorie per le classi di concorso e, riferisce di aver presentato in data all' amministrazione resistente istanza di accesso alla copia del verbale dei registri delle convocazioni per la classe di concorso “relativi alla nomina dell'aspirante””. Non avendo ottenuto riscontro all'istanza, il ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva dando atto di aver inviato al ricorrente quanto da questi richiesto.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della memoria difensiva di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale di

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso preordinata all'acquisizione della *“documentazione attestante il reclutamento di personale per la c.d.c. con punteggi dei singoli docenti che hanno ottenuto la supplenza, o quantomeno degli atti relativi al conferimento della supplenza per l'ultimo dei reclutati”*.

L'interesse sottostante l'istanza di accesso veniva dettagliato dalla Sig.ra in ragione del proprio inserimento nella graduatoria per la medesima classe di concorso e del proprio interesse a vedersi conferire un incarico annuale.

Le amministrazioni resistenti hanno negato l'accesso con nota dell'....., ritenendo la richiesta preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione.

Contro tale diniego la ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nella fattispecie in esame, la ricorrente ha adeguatamente motivato la propria domanda ostensiva e da tale motivazione si apprezza un collegamento giuridicamente qualificato con la documentazione richiesta, esclusivamente con riferimento all'ultimo dei candidati cui sia stato conferito incarico di supplenza, atteso che tale limitazione esclude in radice che l'istanza ostensiva sia preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione.

Pertanto, limitatamente a tali documenti, il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Garante per la Protezione dei Dati Personali

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: *«nota trasmessa dall'Ufficio all'amministrazione convenuta di con cui la medesima è stata posta a conoscenza dei reclami presentati dal sottoscritto in data,, e, quale avvio dell'istruttoria»*.

Le richieste venivano motivate dall'accedente in funzione della sua veste di *“Reclamante al Garante privacy in materia d'illecito trattamento di dati personali da parte della di”*.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla predetta istanza di accesso nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, in termini, il ha adito la Commissione.

L'amministrazione resistente ha depositato memoria difensiva con la quale, in via preliminare, eccepisce l'inapplicabilità della disciplina sui ricorsi alla Commissione in casi, come quello di specie, in cui venga in questione un atto o un silenzio su istanze di accesso serbato da parte del Garante della Protezione dei Dati Personali. Deduce poi che nel caso specifico il ricorrente non aveva sottoscritto la propria domanda di accesso, inviata a mezzo di posta elettronica ordinaria, e senza allegare un documento valido di identità. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione osservava che l'irregolarità della domanda di accesso presentata dal opposta dall'amministrazione avrebbe dovuto condurre quest'ultima a richiedere al primo la regolarizzazione dell'istanza di accesso. Pertanto si invitava il ricorrente a ripresentare la domanda di accesso sottoscritta e con allegazione di documento in corso di validità sulla quale successivamente l'amministrazione valuterà se ostendere o meno quanto ivi richiesto, comunicandolo alla Commissione, interrompendo nelle more i termini della decisione. Il ricorrente ha dato seguito all'incombente ripresentando l'istanza di accesso in data u.s.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto del nuovo invio della richiesta di accesso in data e dell'assenza di comunicazioni da parte dell'amministrazione resistente nei trenta giorni successivi, ritenuto pertanto formatosi il silenzio rigetto sulla istanza ostensiva, la Commissione, riconoscendo in capo al ricorrente un interesse qualificato al chiesto accesso in virtù della sua posizione di reclamante accoglie il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig. in data ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti: “1) nota di richiesta di rilascio del certificato del casellario giudiziale dell’accedente quale trasmessa alla Procura della Repubblica di ovvero ad ogni altra Procura; 2) nota di richiesta di rilascio del certificato dei carichi pendenti quale trasmessa alla Procura della Repubblica di ovvero ad ogni altra Procura”.

La richiesta veniva motivata come segue: “*in qualità di candidato idoneo non vincitore alla procedura di al procedimento di selezione per n. posto di operatore amministrativo, area B – posizione B1 a tempo pieno e determinato della durata di 12 mesi, nel ruolo del personale del, indetto con delibera n. del ed avviso pubblicato in G.U. n. del, ravvisata la pendenza di ricorso giurisdizionale al TAR,/, avverso il bando, i verbali valutativi e la graduatoria finale laddove fondati su violazioni di legge ed eccesso di potere con discendente violazione della par condicio in favore del soggetto vincitore, da cui discendente esigenza d’accesso per finalità di tutela giurisdizionale, ravvisata l’esigenza di tutela anche giurisdizionale nei confronti della deliberazione dell’ente del, n., in tema d’esclusione dalla procedura, laddove illegittima, ravvisato che il ridetto provvedimento risulta fondato su documentazione amministrativa acquisita dall’amministrazione dalla data di deposito della domanda concorsuale presso enti terzi, pubblici o privati, italiani ovvero stranieri, la quale costituisce coacervo d’atti di natura endoprocedimentali pacificamente accessibili ex artt. 7 e 10, l. 241/1990, ma che non sono in alcun modo resi disponibili dall’ente al soggetto interessato al procedimento, laddove non rileva la tutela di dati personali di soggetti terzi, in assenza di soggetti controinteressati al procedimento, ravvisata l’esigenza d’accertare il trattamento di dati personali, anche sensibili, dell’accedente quale intervenuto attraverso l’acquisizione di certificazione del casellario giudiziale, la cui liceità del trattamento è sindacabile avanti la competente Autorità garante nonché in sede giurisdizionale, al fine di tutelare la propria posizione di candidato idoneo non vincitore escluso dalla medesima procedura in relazione alla documentazione formata e detenuta a tale fine”.*

Parte resistente non ha fornito riscontro all’istanza nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi il ricorrente ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione dichiarava il ricorso inammissibile, sulla scorta delle seguenti motivazioni: “Con riferimento al ricorso da presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Parte resistente con la propria memoria difensiva di cui alle premesse in fatto svolge articolate argomentazioni in merito alle ragioni del diniego impugnato dinanzi alla scrivente Commissione. Tra le altre, parte resistente fa presente di aver già rilasciato il certificato del casellario giudiziale in data e che, comunque, sulla medesima vicenda questa Commissione si è già pronunciata nelle sedute del e

Tenuto conto che in effetti nelle suddette sedute la Commissione si è già espressa sulla vicenda, che comunque, stando a quanto dedotto e comprovato da parte resistente, i documenti sono stati consegnati al ricorrente e comunque depositati nell'ambito del giudizio pendente dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, la Commissione dichiara inammissibile il ricorso”.

Contro tale decisione il ha presentato istanza di revocazione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso per revocazione presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Premesso il numero esorbitante di ricorsi presentati dal ricorrente, in molti casi riferiti alla medesima vicenda procedimentale e verso la medesima amministrazione, condotta che è ai limiti dell'esercizio abusivo del diritto di accesso e delle conseguenti tutele, si osserva che nel caso di specie il ricorrente si duole di una serie di circostanze che attengono ad asserite parziali ostensioni e che non fanno emergere alcun errore di fatto, discendendone l'inammissibilità del ricorso per revocazione.

Ricorso che questa Commissione ha ritenuto di poter conoscere attraverso una interpretazione estensiva (nel senso dell'applicabilità anche da parte della scrivente) dell'articolo 395 n. 4 del codice di procedura civile che recita: “se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

Nella specie tale norma appare all'evidenza inapplicabile per difetto della denuncia di qualsivoglia errore di fatto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso per revocazione, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig. in data ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti: “*documentazione amministrativa richiesta, ricevuta e dunque acquisita dall'amministrazione dal sino alla data di risposta alla presente presso enti terzi, pubblici ovvero privati, italiani ovvero stranieri, ovvero documentazione formata e/o detenuta, ai fini dell'adozione della deliberazione dell'ente del, n., nel medesimo ridetto arco temporale*”.

La richiesta veniva motivata come segue: “*in qualità di candidato idoneo non vincitore alla procedura di al procedimento di selezione per n. posto di operatore amministrativo, area B – posizione B1 a tempo pieno e determinato della durata di 12 mesi, nel ruolo del personale del, indetto con delibera n.del ed avviso pubblicato in G.U. n. del, ravvisata la pendenza di ricorso giurisdizionale al TAR,/, avverso il bando, i verbali valutativi e la graduatoria finale laddove fondati su violazioni di legge ed eccesso di potere con discendente violazione della par condicio in favore del soggetto vincitore, da cui discendente esigenza d'accesso per finalità di tutela giurisdizionale, ravvisata l'esigenza di tutela anche giurisdizionale nei confronti della deliberazione dell'ente del n., in tema d'esclusione dalla procedura, laddove illegittimo, ravvisato che il ridetto provvedimento risulta fondato su documentazione amministrativa acquisita dall'amministrazione dalla data di deposito della domanda concorsuale presso enti terzi, pubblici o privati, italiani ovvero stranieri, la quale costituisce coacervo d'atti di natura endoprocedimentali pacificamente accessibili ex artt. 7 e 10, l. 241/1990, ma che non sono in alcun modo resi disponibili dall'ente al soggetto interessato al procedimento, laddove non rileva la tutela di dati personali di soggetti terzi, in assenza di soggetti controinteressati al procedimento, al fine di tutelare la propria posizione di candidato idoneo non vincitore escluso dalla medesima procedura in relazione alla documentazione formata e detenuta a tale fine*”.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi il ricorrente ha adito in data la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Al contrario di quanto dedotto dal ricorrente, parte resistente nella propria memoria difensiva ha dato atto, allegandola, di aver riscontrato la richiesta di accesso in data Pertanto, tenuto conto che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego

e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio e che nel caso di specie il diniego è stato comunicato in data e dunque il termine per la sua impugnativa è spirato in data, mentre il ricorso reca la data del e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione, la Commissione dichiara il ricorso irricevibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig., in proprio, in data presentava all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso diretta ad ottenere le *“atti del procedimento disciplinare de qua, ivi compresa la nota di contestazione disciplinare, la nota di deduzioni difensive depositate dall'attinto del procedimento disciplinare in oggetto, nonché ogni relativo atto endoprocedimentale ovvero indicazione dei relativi tempi di formazione e detenzione degli atti mancanti alla conclusione del procedimento”*.

La richiesta ostensiva veniva motivata come segue: *“in qualità di esponente all'ufficio in indirizzo con la segnalazione del, quale finalizzata a valutare l'attivazione di procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. del Foro di, circa mandato difensivo per ricorso in appello al Consiglio di Stato (N.R.G.R. /), al fine di ogni connessa tutela anche risarcitoria nonché nell'ambito del ridetto procedimento giurisdizionale amministrativo per il quale è stata denunciata lesione dei diritti di difesa in punto di mancata dichiarazione in punto d'esenzione dal contributo unificato per ricorso in appello in materia di pubblico impiego, già esente in primo grado con altro legale ed a parità di medesime condizioni reddituali, con discendente esposizione tributaria sanzionatoria, nonché in tema di completezza dell'istanza d'ammissione al gratuito patrocinio vieppiù con mancata interposizione di gravame del relativo diniego con relativo fregio al diritto di difesa del ricorrente, anche sulla scorta delle interlocuzioni intervenute con il legale ed annesse alla segnalazione, ravvisato che secondo l'interpretazione costante ed unanime della giurisprudenza sussiste la titolarità del diritto di accesso agli atti del procedimento disciplinare a carico di un professionista in capo all'esponente interessato per finalità di tutela (Cons. Stato, Ad. Plen., 7/2006, Cons. Stato, sez. V, 316/2013, TAR Piemonte, 166/2013), per cui l'esponente in un procedimento disciplinare nei confronti di professionista è titolare di una situazione giuridica soggettiva legittimante l'accesso, ravvisato che, per ogni connessa esigenza di tutela, anche giurisdizionali, a fronte dei fatti segnalati quali lesivi del diritto di difesa dell'esponente nonché generanti al medesimo danni patrimoniali, risulta indispensabile acquisire copia integrale degli atti del procedimento disciplinare de qua avente n. /, ivi compresa la nota di contestazione disciplinare, la nota di deduzioni difensive depositate dall'attinto del procedimento disciplinare in oggetto, nonché ogni relativo atto endoprocedimentale contenuto nel relativo fascicolo ravvisato che non sussistono dati personali sensibili di soggetti terzi diversi dal professionista citato, ravvisato che con note del e l'ufficio in indirizzo ha differito l'accesso al fascicolo disciplinare al termine del procedimento disciplinare nel senso dell'archiviazione ovvero della decisione nel merito delle incolpazioni previo rinvio a giudizio del legale, senza però indicare eventuali tempi di trattazione in sede d'Assemblea Plenaria ai sensi dell'art. 14, Regolamento CNF n. 2/2014, ravvisato che con decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del, n., nell'ambito di gravame nei confronti*

dell'ufficio in indirizzo per il ridetto differimento, il medesimo ufficio è stato reso edotto che «a conclusione del procedimento stesso, parte resistente vorrà notificare il ricorrente circa l'esito e deliberare sulla ostendibilità di quanto richiesto»

L'Amministrazione resistente ha fornito risposta alla domanda di accesso in data con la quale ha negato l'accesso richiamando una decisione della Commissione su fattispecie identica a quella oggi in decisione, conclusasi con il rigetto del gravame.

Contro tale diniego il ha adito la Commissione in termini notificando il ricorso alla controinteressata. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso e deducendo che il procedimento disciplinare è ancora in corso di svolgimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto che sulla medesima vicenda questa Commissione si è già pronunciata nella seduta plenaria dello scorso, e tenuto conto del principio del *ne bis in idem* applicabile al caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: « *atti del procedimento disciplinare de qua, ivi compresa la nota di contestazione disciplinare, la nota di deduzioni difensive depositate dall'attinto del procedimento disciplinare in oggetto, nonché ogni relativo atto endoprocedimentale non già osteso ovvero indicazione dei relativi tempi di formazione e detenzione degli atti mancanti alla conclusione del procedimento* ».

La richiesta veniva motivata come segue «*in qualità di esponente all'ufficio in indirizzo con la segnalazione del, quale finalizzata a valutare l'attivazione procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. del Foro di, circa mandato difensivo d'ufficio presso il GIP del Tribunale di (...../.....), al fine di ogni connessa tutela anche nell'ambito del relativo procedimento penale laddove è stata denunciato diniego di informazione ed ostensione di atti da parte del ridetto legale con relativo fregio al diritto di difesa dell'indagato in punto di conoscenza degli integrali atti del fascicolo oggetto di richiesta di rinvio a giudizio, ravvisato che secondo l'interpretazione costante ed unanime della giurisprudenza sussiste la titolarità del diritto di accesso in capo all'esponente in un procedimento disciplinare a carico di un professionista (Cons. Stato, Ad. Plen., 7/2006, Cons. Stato, sez. V, 316/2013, TAR Piemonte, 166/2013), per cui l'esponente in un procedimento disciplinare è titolare di una situazione giuridica soggettiva legittimante l'accesso, ravvisato che con nota del , a riscontro d'anteriore istanza d'accesso del, sono stati trasmessi la segnalazione ed annessi quali unici contenuti nel fascicolo, ravvisato che, per ogni connessa esigenza di tutela a fronte dei fatti segnalati quali limitanti il diritto di difesa dell'esponente, risulta indispensabile acquisire copia integrale degli atti del procedimento disciplinare de qua, ivi compresa la nota di contestazione disciplinare, la nota di deduzioni difensive depositate dall'attinto del procedimento disciplinare in oggetto, nonché ogni relativo atto endoprocedimentale contenuto nel relativo fascicolo non già osteso*».

Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini il ha adito la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è inammissibile, essendosi la Commissione già pronunciata sulla stessa questione con la decisione resa all'esito della seduta plenaria del

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig. in data u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «« 1) atto formato in data anteriore e prossima al/ dalla Commissione esaminatrice della procedura di valutazione comparativa (Cod.) per la copertura di un posto di ricercatore con regime di impegno a tempo pieno, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di tre anni, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, presso il Dipartimento di per il-...../ ed il -.....-...../, quale definita con approvazione atti a mezzo D.R., n., in relazione alla candidatura rinunciataria dell'accedente, quale trasmesso al Rettore d'Ateneo al fine di successiva segnalazione all'Autorità giudiziaria; 2) atto formato in data anteriore e prossima al/ dal Rettore e dalla Direzione legale d'Ateneo a seguito della nota della Commissione esaminatrice di cui al punto 1) quale trasmesso all'Autorità giudiziaria, in relazione alla procedura di valutazione comparativa (Cod.) per la copertura di un posto di ricercatore con regime di impegno a tempo pieno, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di tre anni, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, presso il Dipartimento di per il-...../ ed il-...../, quale definita con approvazione atti a mezzo D.R., n., in relazione alla candidatura rinunciataria dell'accedente».

La richiesta veniva motivata come segue “«in qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa di cui al D.R., n., per la copertura di un posto di ricercatore con regime di impegno a tempo pieno, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di tre anni, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010, presso il Dipartimento di per il-...../ ed il-...../ (Cod.), quale definita con approvazione atti a mezzo D.R., n., in forza di domanda di partecipazione del e rinuncia alla procedura a fronte di mancata partecipazione alla prova di discussione dei titoli e delle pubblicazioni del, ravvisato che in relazione alla ridetta partecipazione, pur rinunciataria, dell'accedente alla suddetta definita procedura concorsuale la Commissione esaminatrice, ha formato segnalazione al Rettore d'Ateneo in data anteriore e prossima al mese di/, onde segnalare supposta notitia criminis, ravvisato che in relazione alla ridetta partecipazione, pur rinunciataria, dell'accedente alla suddetta definita procedura concorsuale, in forza della richiamata nota della Commissione esaminatrice, l'amministrazione in indirizzo, a mezzo del Rettore e Direzione legale d'Ateneo, ha formato segnalazione all'Autorità giudiziaria in data anteriore e prossima al mese di/, onde segnalare supposta notitia criminis, per la quale peraltro alcun conseguente provvedimento di sequestro consta essere stato adottato, DICA-..... 2 ravvisato che gli atti trasmessi dalle Pubbliche Amministrazioni all'Autorità giudiziaria costituiscono documenti amministrativi in quanto, anzitutto, le denunce et similia presentate da un soggetto pubblico nell'esercizio di mere funzioni

istituzionali alla Procura della Repubblica competente, onde segnalare supposte *notitias criminis*, sono pienamente ostensibili al diretto interessato senza poter opporre il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 settembre 2015, n. 11188: accesso ad esposto in materia edilizia trasmesso alla Procura; Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547: accesso ad accertamenti comunali in materia edilizia trasmessi alla Procura; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 21 novembre 2011, n. 2810: accesso a denuncia penale di ente regionale per l'edilizia; Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4769: accesso a denuncia penale dell'Agenzia delle Entrate; TRGA Trento, sez. unica, 7 maggio 2009, n. 143: accesso a segnalazione comunale alla Procura per reati edilizi; Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 1999, n. 22: accesso a denuncia penale di Università), ravvisato che la stessa giurisprudenza penale ha acclarato che: «non costituisce "atto di indagine" la *notitia criminis* (costituendo essa delle indagini il mero presupposto), e, in particolare, la denuncia inoltrata alla Procura della Repubblica»: così Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2011, n. 13494, Tamberlich, che esclude da tale categoria, e dunque dal divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento penale, non compiuti direttamente dal Pubblico Ministero o dalla Polizia giudiziaria, quali i «documenti aventi origine autonoma, privata o pubblica che essa sia, non processuale, generati non da iniziativa degli organi delle indagini, ma da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a sé stanti», rilevando ai fini del segreto ex 329, c. 1, c.p.p. e del relativo divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., solo i documenti che «abbiano origine nell'azione diretta o nell'iniziativa del P.M. o della P.G., e dunque quando il loro momento genetico, e la strutturale ragion d'essere, sia in tali organi» (nel caso: accesso a segnalazione di potenziali illeciti fiscali penali dell'Agenzia delle Entrate alla Procura; per l'effetto non sussiste il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, ex art. 684 c.p.), ovvero ai fini del reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, non rientra nel divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 c.p.p. una denuncia presentata al P.M. o alla P.G., in quanto non atto di indagine compiuto da costoro (Cass. pen., sez. I, 2 febbraio 2017, n. 21290), ravvisato che l'ostensione dei documenti in esame non genera lesione a specifiche esigenze dell'amministrazione al fine della loro temporanea tutela, come nella fase preparatoria dei provvedimenti, ex art. 24, c. 6, L. 241/1990, laddove nel caso di specie il procedimento concorsuale cui si riferiscono i documenti richiesti è stato definito da oltre due anni con D.R. n., né l'accedente detiene status di candidato in relazione ad altre procedure concorsuali accademiche presso l'Ateneo, da cui insussistenza di motivate e dimostrate necessità dell'ente tese a salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, tale per cui l'ostensione dei documenti richiesti non è in alcun modo in grado di compromettere – neppure in potenza – il buon andamento dell'azione amministrativa e giustificare l'eccezione del loro differimento stante il principio fondamentale della L. 241/1990 della normale accessibilità di tutti i documenti amministrativi, salve motivate ristrette documentate eccezioni (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 10 maggio 2007, n. 5870), a fronte dell'evidente preminente esigenza di difesa dell'accedente e laddove le corrispondenti esigenze di difesa dell'Ateneo possono spiegarsi senza essere in alcun modo lese dall'ostensione di atti formati dalla Commissione esaminatrice ovvero dal Rettore e Direzione legale d'Ateneo e trasmessi all'Autorità giudiziaria, onde segnalare supposta *notitia criminis*, ravvisato che l'accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di

documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione da parte del Giudice procedente (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 settembre 2020, n. 19), di talché inconferente ed irrilevante la sussistenza di strumenti offerti dall'ordinamento in sede penale per tutelare la propria posizione, vieppiù laddove il ricorrente, in assenza della necessità ostensione dell'ente, non ha contezza alcuna del contenuto degli atti formati dalla Commissione esaminatrice e dal Rettore e Direzione legale d'Ateneo in relazione a supposta notitia criminis, a fronte d'ordinamento che rigetta il diritto all'anonimato e non ammette la possibilità di "denunce segrete" per i soggetti che abbiano assunto iniziative comunque incidenti nella sfera giuridica di terzi (TAR Liguria, 07 giugno 2019, n. 510; TAR Campania, Napoli, 4 febbraio 2016, n. 653; TAR Toscana, sez. I, 3 luglio 2017, n. 898; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 12 luglio 2016, n. 980; TAR Lazio, Roma, sez. III, 1 giugno 2011, n. 4989; Cons. Stato, sez. V, 19 maggio 2009, n. 3081), né del resto nel caso in esame esiste alcuna esigenza di garantire l'anonimato dei denunciati (TAR Napoli, Campania, 23 maggio 2018, n. 3880), già noti ed identificati nella Commissione esaminatrice e nel Rettore e Direzione legale d'Ateneo, ravvisato che i ridetti atti formati dall'Ateneo attraverso la Commissione esaminatrice ovvero il Rettore e Direzione legale, successivamente alla rinuncia alla partecipazione alla procedura concorsuale, col sol fine di segnalare l'accidente all'Autorità giudiziaria per supposta notitia criminis, realizzano altresì trattamento di dati personali di natura sensibile dell'accidente, di talché conseguenziale esigenza di potenziale tutela avanti la competente Autorità garante per la protezione dei dati personali, ex artt. 77, Reg. UE 679/2016 e 141 ss., D.Lgs. 196/2003, ravvisato che sussiste interesse diretto e concreto nonché giuridicamente rilevante ai fini di tutela avanti l'Autorità giudiziaria, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nonché nei confronti degli stessi organi dell'amministrazione, per ogni profilo di tutela circa gli atti formati dalla Commissione esaminatrice e dal Rettore e Direzione legale d'Ateneo a seguito della ridetta candidatura, pur rinunciata, alla soprarichiamata procedura di reclutamento accademico, nonché sotteso all'acquisizione di copia della nota formata dalla Commissione esaminatrice e diretta al Rettore nonché di quella formata dal Rettore e Direzione legale d'Ateneo e diretta all'Autorità giudiziaria, laddove atti di natura pacificamente amministrativa, per l'effetto pienamente ostensibili al soggetto interessato ed in assenza di esigenze temporanee di tutela dell'azione amministrativa, di soggetti controinteressati ai ridetti documenti nonché di dati personali sensibili di soggetti terzi contenuti nei medesimi atti, di talché l'eventuale diniego ovvero differimento all'accesso costituirebbe indebita strategia tesa a secretare gli atti di denuncia a carico dell'accidente onde impedirne ovvero ritardarne la tutela in fregio ai ridetti basilari principi di trasparenza che informano l'ordinamento e laddove la presentazione di un esposto non può considerarsi un fatto circoscritto al suo autore (nel caso di specie, la Commissione esaminatrice) e all'amministrazione denunciante (Rettore e Direzione legale d'Ateneo), ma riguarda direttamente anche i soggetti comunque incisi in qualità di "denunciati" (Cons. Stato, sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3601)".

Parte resistente con nota del u.s. ha negato l'accesso richiamandosi al differimento già opposto al ricorrente e sulla legittimità del quale questa Commissione si è già pronunciata in data

Contro tale determinazione il ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione, tenuto conto di essersi già pronunciata su questione sostanzialmente analoga e comunque riferita alla procedura concorsuale di cui alle premesse in fatto rispetto alle quale permangono le esigenze di differimento, dichiara inammissibile il ricorso.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Procura Generale della Corte di Cassazione

FATTO

Il Sig., in proprio, in data presentava all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso diretta ad ottenere le *“il rilascio di copia informale in formato digitale uso studio dell'atto conclusivo dell'istruttoria pre-disciplinare contenente la formulazione dell'incolpazione ovvero la richiesta di non luogo a procedere in relazione alla segnalazione in oggetto”*.

La richiesta ostensiva veniva motivata come segue: *“«esponente nella segnalazione in oggetto per atti relativi a sentenza della Sezione penale della Suprema Corte di cassazione-....., n., in materia di diniego istanza anonimizzazione ex art. 52, c. 1, D.Lgs. 196/2003, già riconosciuta per i giudicati di merito ma non anche in sede di legittimità, ravvisato che in relazione al medesimo giudicato pende gravame avanti alla Corte EDU di Strasburgo, ai fini di tutela in materia di protezione della vita privata e familiare, ex art. 8, Conv. EDU, di talché strumentale esigenza d'acquisire il ridetto provvedimento a fini di difesa, ravvisato che l'accessibilità in sede d'accesso documentale degli atti in esame a fronte di pregnante interesse di tutela giurisdizionale è stata da ultimo riconosciuta da TAR Lazio Roma, sez. I, 02-11 dicembre 2020, n. 13332, per cui non può essere frapposto, quale motivo ostativo all'accesso agli atti del procedimento disciplinare a carico di un magistrato, l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi invocandosi il contenuto del d.M. Giustizia n. 115/1996 secondo il quale l'ostensibilità è esclusa per la «documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari ovvero utilizzabile ai fini dell'apertura di procedimenti disciplinari, nonché concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente», laddove il procedimento disciplinare sia scaturito da un esposto dell'istante e l'accesso sia preordinato all'esercizio del diritto di difesa di quest'ultimo”*

L'Amministrazione resistente ha negato l'accesso con nota datata, limitandosi a comunicare la sola informazione relativa alla definizione in data del procedimento originato dall'esposto dell'odierno ricorrente.

Contro tale diniego il ha adito la Commissione in termini. Parte resistente ha depositato articolata memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Tra le deduzioni difensive opposte da parte resistente figura quella secondo cui i documenti sono sottratti all'accesso in ragione delle disposizioni regolamentari di cui al D.M. n. 115/1996 e

segnatamente l'articolo 4, comma 1, lettera i), disposizioni che questa Commissione non ha il potere di disapplicare.

Per le suesposte ragioni il ricorso non merita di essere accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute – Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso ai seguenti documenti: *“richieste ex legge 210/92, 229/05 presentate dal signor, nato ail; sentenze di condanna in materia di danno da vaccino a favore della persona citata; Pagamenti di indennizzi effettuati, a qualunque titolo, a favore della persona citata”*.

La richiesta veniva motivata in funzione della necessità di difendersi in un procedimento penale pendente avviato a seguito di querela sporta dal Sig. nei confronti dell'accidente.

Parte resistente in data opponeva diniego motivato sulla scorta della normativa in materia di accesso civico generalizzato e fondato sulla tutela della riservatezza, ritenuta prevalente, del controinteressato. Richiamava altresì, parte resistente, un diniego già precedentemente opposto segnatamente in data

Contro tale diniego lo ha adito la Commissione, notificando il gravame al controinteressato. Parte resistente ha depositato memoria difensiva. Nella seduta dello scorso la Commissione dichiarava il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere interpretando la nota depositata come atto con il quale l'amministrazione aveva consentito l'accesso. Con ricorso per revocazione il Sig. deduce l'errore di fatto in cui è incorsa questa Commissione, dal momento che nessun accesso è stato consentito dall'amministrazione. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione in fase rescindente annullava la precedente decisione del e in fase rescissoria, rilevato che l'amministrazione menzionava un proprio precedente diniego del su identica istanza di accesso presentata dal ricorrente, invitava parte resistente a depositare tale precedente istanza e ciò al fine di valutare la ricevibilità del gravame, interrompendo i termini della decisione.

Parte resistente ha depositato una nota di diniego all'accesso datata su istanza di accesso (non depositata) ma riferita comunque a documenti del Sig. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, rilevato che il documento depositato – diniego su istanza di accesso presentata dal ricorrente e datato – non consentiva di individuare precisamente l'oggetto della medesima istanza, invitava nuovamente parte resistente a depositare la richiesta di accesso che aveva dato luogo al diniego del, interrompendo i termini della decisione. Parte resistente non ha dato seguito all'incombente mentre il ricorrente, con nota del, osserva che la precedente istanza di accesso che ha dato luogo al

diniego del, era stata formulata ai sensi della normativa sull'accesso civico generalizzato e che dunque, pur avendo ad oggetto gli stessi documenti di quella formulata in data, ineriva a diverso procedimento rispetto alla conclusione del quale non è stato presentato ricorso e chiedendo pertanto la decisione di merito nella presente fattispecie. Dichiara altresì il ricorrente di allegare l'istanza di accesso civico che, tuttavia, non figura agli atti.

DIRITTO

Sul ricorso per revocazione presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della memoria da ultimo presentata da parte ricorrente, osserva quanto segue.

Rilevato che parte ricorrente dichiara di depositare la primigenia richiesta di accesso e che tuttavia la medesima non risulta versata in atti, la Commissione invita parte ricorrente a depositare la richiesta di accesso che ha dato luogo al diniego del, interrompendo i termini della decisione.

PQM

La Commissione, invita parte ricorrente a depositare il documento di cui alla parte motiva, interrompendo i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno. Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di

FATTO

Il ricorrente ha chiesto, per il tramite del proprio difensore, di poter accedere agli atti ed ottenere copia integrale dell'istruttoria effettuata nel dinanzi alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione internazionale di, comprensiva dei verbali delle audizioni effettuate nonché della documentazione prodotta.

Precisa, tuttavia, il ricorrente che, dopo aver inviato una prima richiesta di accesso all'amministrazione interessata in data (inviata a mezzo pec in data), rimasta senza alcun riscontro, è stata presentata una seconda istanza di identico contenuto in data (inviata a mezzo pec in data) (Cfr. pp. e, All. e alla richiesta di riesame), rivolta sempre ad ottenere *“copia dei verbali delle audizioni effettuate nonché della documentazione prodotta e/o acquisita ivi compresa quella in formato digitale e/o audiovisivo e/o fonografica e concernente l'istruttoria effettuata in sede di Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale –all'esito della quale è stato adottato il provvedimento n. prot. / -”*.

In data il Sig. ha adito questa Commissione chiedendo il riesame del diniego opposto dall'Amministrazione interessata all'esito della formazione del silenzio rigetto

L'amministrazione interessata, con comunicazione del ha rappresentato di aver concesso in data..... l'accesso ai documenti richiesti dall'istante mediante invio inoltrato al difensore del Sig., fatta eccezione per un DVD, considerato che *“già si era rappresentata l'impossibilità a trasmettere gli stessi, per motivi di privacy”*, specificando, altresì, che *“questo Ufficio ampiamente disponibile a rilasciare copia della predetta documentazione, previa fissazione di un appuntamento diretto alla consegna brevi manu degli stessi?”*.

DIRITTO

Preliminarmente si deve rilevare che la Commissione, in linea con la pacifica giurisprudenza amministrativa, ritiene che *“Qualora non sia impugnato il provvedimento di diniego non è possibile la reiterazione della medesima istanza, né l'impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, qualora non sussistono fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non presenti nell'originaria istanza o anche una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, in ordine alla legittimazione all'accesso.”* (T.A.R.

Napoli, (Campania) sez. VI, 10/07/2020, n. 2990), poiché in presenza di un diniego di un'istanza di accesso agli atti, l'interessato non può limitarsi a ripetere semplicemente la medesima istanza, con la reiterazione all'infinito della medesima richiesta ostensiva. In altre parole, la mancata impugnazione del diniego di accesso nel termine decadenziale previsto, impedisce la reiterazione dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 08/06/2020, n.6091). Sotto questo aspetto non può che ritenersi irricevibile la richiesta di riesame poiché intempestivo, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Esigenze di economia procedimentale rendono in ogni caso opportuno evidenziare la disponibilità manifestata dall'amministrazione all'ostensione degli ulteriori documenti contenuti nel DVD, dovendosi al riguardo precisare che, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. d) della legge 241/1990, per "documento amministrativo", si intende *"ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale"*. Inoltre, appare opportuno ricordare come l'attuale situazione emergenziale dovuta al Covid 19 rende opportuno evitare la consegna *brevi manu*, come prospettato dall'amministrazione, dovendosi al contrario favorire il più possibile l'accesso con modalità telematiche o modalità tali che, comunque, garantiscano la tutela del diritto di accesso e nel contempo il diritto alla salute del ricorrente.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ANAS

FATTO

Il Sig., in qualità di del Comitato di Viabilità Interna di e Autostrada, ha presentato in data istanza di accesso rivolto all'Anas, al fine di prendere visione del *“Progetto di Variante Opera realizzazione del Raccordo Autostradale tra la e la -”*, specificando nella propria istanza l'interesse all'accesso in ragione delle finalità statutarie del Comitato medesimo.

Il Responsabile del Servizio Clienti Anas ha, tuttavia, differito l'accesso, disponendo che *“il progetto di variante potrà essere visionato solo dopo la sua formale approvazione da parte di Anas”*.

Il Sig. ha, pertanto, adito nei termini la Commissione, lamentando la illegittimità del differimento. Anas ha fatto pervenire una memoria in cui ribadisce la legittimità del proprio operato, rappresentando che *“il documento cui viene chiesto l'accesso si configura quale atto interno che come tale non può essere considerato alla stregua di un ‘documento amministrativo’ ai sensi dell'art. 22 Legge 241/90, essendo destinato a restare relegato nella sfera soggettiva del soggetto che lo elabora. Il progetto di variante infatti si configura come una bozza di elaborato tecnico sino a quando non viene approvato dalla stazione appaltante. Solo con l'approvazione da parte della stazione appaltante l'elaborato di progetto diventa vero e proprio atto dell'Amministrazione; sino a tale momento esso è un documento informale all'interno del ‘corpo’ del suo autore”*.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal Sig. in qualità di del Comitato di Viabilità Interna di e Autostrada, la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato poiché l'accesso richiesto appare rientrare nella nozione di *“accesso ambientale”*.

Infatti, la speciale fattispecie di accesso delineata dal D.Lgs. 195/2005 si connota, rispetto a quella generale prevista nella L. 241/1990, sotto un duplice profilo: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili. Quanto al primo profilo l'art. 3 del D.Lgs. 195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali sono di appartenenza generalizzata, spettando ad ogni soggetto di diritto, senza necessità di collegamento con una data situazione giuridica soggettiva. Per quanto riguarda, invece, l'individuazione delle informazioni accessibili, l'ordinamento considera *“informazione ambientale”* qualsiasi informazione contenuta in provvedimenti amministrativi ma anche in atti endo-procedimentali (lettere, relazioni, nastri, video, pareri etc.) che abbiano attinenza

con l'ambiente, intendendo con ciò sia quella relativa allo stato dell'ambiente sia quella relativa alle attività, ai provvedimenti ed alle decisioni della pubblica amministrazione che abbiano un qualche effetto sull'ambiente.

Orbene, la documentazione richiesta dall'accedente è qualificabile come "informazione ambientale" ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 195/2005 ed appare, altresì, evidente l'interesse ambientale sotteso alla richiesta *de qua* attendendo le informazioni richieste alla tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute della collettività. L'accedente ha chiesto espressamente, infatti, l'accesso alla "variante" dell'opera, ovvero la rappresentazione grafica relativa all'intero tracciato del territorio di ed alla di, unitamente al valore economico delle opere cancellate dalla sul progetto appaltato ed il valore di quelle inserite *ex novo* nel progetto esecutivo della stessa.

Al riguardo l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 195/2005 prevede che l'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del decreto citato, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, prevedendo, altresì, i casi di esclusione all'articolo 5. In particolare, dispone l'art. 5, comma 3, che l'autorità pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 relative alle ipotesi di diniego alle informazioni ambientali, "*in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso*".

Pertanto, poiché le argomentazioni sottese al differimento non paiono adeguate, si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di riesame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa. Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

FATTO

In data, il Carabiniere ha presentato istanza di accesso al comando di appartenenza, rivolta ad ottenere l'ostensione del verbale e del decreto ministeriale di avanzamento di alcuni brigadieri dell'arma con l'aliquota del, oltre al verbale del/..... del relativo alla propria progressione di carriera ed al verbale di proposta di esclusione del Comando Generale del

In data l'Amministrazione ha comunicato al brigadiere il rifiuto dell'accesso relativo al verbale ed al decreto di avanzamento degli altri commilitoni, in quanto *“preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato della Commissione e non finalizzata alla tutela di un interesse diretto, concreto ed attuale, atteso che il sovrintendente non è stato oggetto di valutazione in quanto sospeso dalla valutazione”*. Ha, invece, consentito l'accesso al verbale del/..... del nella parte riferita al medesimo, rappresentando, infine, che con riferimento al verbale di proposta di esclusione, *“l'eventuale concessione non risulta essere di competenza della scrivente”*.

Con ricorso del l'istante ha presentato richiesta di riesame a questa Commissione, dolendosi del rifiuto opposto dall'amministrazione in data

Successivamente, in data, è pervenuta dall'amministrazione resistente una comunicazione con cui, a seguito di ulteriore istruttoria, a parziale modifica del precedente provvedimento, è stato consentito l'accesso anche del documento escluso dall'accesso.

DIRITTO

Preliminarmente si deve rilevare la irricevibilità del ricorso in ragione della sua tardività, poiché presentato oltre i termini stabiliti dall'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Tuttavia, la Commissione, preso atto della dichiarazione dell'amministrazione del non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: INPS Direzione Agenzia di

FATTO

Con istanza di accesso agli atti del tramessa a mezzo pec, il Sig. ha chiesto all'INPS, sede territoriale di, l'ostensione di una serie di documenti amministrativi ritenuti di proprio interesse, ovvero la dichiarazione di atto notorio del medesimo (modello AP 17), ed il modello allegato alla domanda per l'ottenimento degli assegni familiari, motivando la relativa richiesta con la circostanza che *“poiché alcun modello, Cod. AP17 mi è stato sottoposto per la firma per l'erogazione dell'assegno del nucleo familiare all'ex coniuge (.....) penso che la medesima abbia apposto una firma apocrifa”*.

L'Amministrazione resistente non ha risposto nei termini di legge.

In data il Sig. ha inoltrato all'Inps un “sollecito” all'istanza di accesso già formulata in data, meramente reiterativo della precedente.

Avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, il Sig. ha presentato istanza di riesame in data (inoltrando, peraltro, la richiesta al Difensore Civico del), per poi chiedere il riesame *ex art. 25 legge 241/1990* a questa Commissione in data

DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006. Infatti, come dedotto dalla parte ricorrente, l'istanza di accesso è stata presentata il e l'Inps non si è pronunciata nei trenta giorni dalla richiesta. A fronte del silenzio serbato dall'Amministrazione, la Commissione è stata adita solo in data (tramite invio al Difensore Civico che ha provveduto ad inoltrare l'istanza a questa Commissione, e poi nuovamente in data direttamente dal ricorrente), ben oltre, quindi, la scadenza del termine di trenta giorni, previsto dagli art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 e 116 c.p.a.

In ogni caso si deve rilevare che, anche volendo considerare come “nuova istanza” il mero sollecito inviato dal ricorrente all'Inps sede di in data, la mancata impugnazione del diniego di accesso agli atti nei termini non consente la reiterabilità dell'istanza, salvo che la nuova istanza sia fondata su fatti nuovi o sopravvenuti, circostanza quest'ultima non ricorrente nel caso di specie. Infatti, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa nella sua più autorevole composizione, ampiamente condiviso da questa Commissione, *“I commi 4 e 5 art. 25 l. 7 agosto 1990 n.*

241 - i quali, rispettivamente, fissano il termine di trenta giorni (decorrente dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo) per la proposizione dei ricorsi in materia di accesso agli atti della p.a. e qualificano in termini di diniego il silenzio serbato sull'accesso- prevedono un termine all'esercizio dell'azione da ritenere necessariamente posto a pena di decadenza; la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente pertanto la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo. Deve, dunque, ritenersi inammissibile un ricorso avverso il diniego opposto ad una domanda di accesso agli atti, ove il diniego stesso sia meramente confermativo di un precedente diniego non impugnato nei termini? (Consiglio di Stato ad. plen., 18/04/2006, n. 6).

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

In data il ha formulato, tramite il proprio difensore, un'istanza di accesso indirizzata al Ministero dell'Interno finalizzata a conoscere l'esito della domanda rivolta ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione, presentata nel alla Prefettura di

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Ministero dell'Interno ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva genericamente che dal momento della presentazione dell'istanza l'interessato ha la possibilità di conoscere, registrandosi sul sito del Ministero, ogni informazione utile sullo stato della propria pratica, che potrà comunque essere assicurata anche attraverso l'accesso agli atti presso le competenti Prefetture, rappresentando, altresì che *“il termine di conclusione dei procedimenti di conferimento della cittadinanza italiana è di 48 mesi per le istanze in corso, mentre per quelle presentate dal 20 dicembre 2020 il termine è di 24 prorogabile fino al massimo di 36. La trattazione delle istanze avviene nel rispetto dell'ordine cronologico e dei vincoli ordinamentali e, ai fini di una proficua collaborazione, è importante che vi sia la partecipazione degli utenti nell'interesse dello svolgimento di un servizio più efficace”*.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente rileva che, in base a quanto dispone l'art. 6, comma 2, del D.p.r. n. 184 del 2006 *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*. In questi termini l'istanza di accesso rivolta al Ministero dell'Interno avrebbe dovuto essere trasmessa alla Prefettura di quale organo competente all'accesso. A tanto provvederà comunque questa Commissione osservando fin d'ora che il ricorso sembra meritevole di essere accolto limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, ove suscettibili di ostensione, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione sospende la decisione, invitando la Segreteria della Commissione a trasmettere alla Prefettura di Pordenone, unitamente alla presente ordinanza, il ricorso completo di allegati.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di e Ministero dell'Interno.

FATTO

Il Sig., tramite il proprio difensore, ha formulato il un'istanza d'accesso agli atti rivolto alla Prefettura di ed al Ministero dell'Interno, al fine di conoscere lo stato di avanzamento dell'istruttoria nonché l'esito del procedimento relativo all'istanza per la concessione della cittadinanza italiana.

Deduce l'esponente che a fronte dell'istanza presentata, l'Amministrazione non ha risposto nei termini di legge e, pertanto, con richiesta di riesame del ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del silenzio diniego formatosi sull'istanza di accesso ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

La Prefettura di ha depositato in data una memoria in cui ha rilevato di non aver riscontrato l'istanza del Sig. nei termini di legge *“a cagione dell'elevato carico di lavoro gravante su ciascun addetto all'Ufficio (stimato in oltre 2000 pratiche l'anno)”* e di aver comunicato, in data, al difensore del Sig. di aver ultimato l'istruttoria in data, esprimendo il parere di propria competenza, e di aver trasmesso la pratica al Ministero dell'Interno per le valutazioni spettanti a quest'ultimo, quale organo competente ad emanare il provvedimento finale.

DIRITTO

La Commissione ritiene, pertanto, il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere in relazione alla documentazione ostesa dall'Amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di

FATTO

In data, la Sig.ra ha formulato istanza di accesso, rivolta all'Università degli Studi di, degli atti relativi al concorso per l'ammissione al Dottorato di Ricerca in ".....". In qualità di candidata esclusa, l'odierna ricorrente ha motivato l'istanza evidenziando la necessità di conoscere gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa, al fine di poter ricorrere in sede giudiziale per la tutela dei diritti ed interessi lesi dall'amministrazione nella procedura concorsuale.

Con una prima comunicazione del l'Università degli Studi di ha comunicato alla Sig.ra la disponibilità all'ostensione dei documenti richiesti, indicando i relativi costi e modalità dell'accesso, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento interno all'Ateneo, esprimendo, altresì, con nota in pari data, parere favorevole all'accesso dei documenti richiesti, fatta eccezione per le "domande e progetti" ritenuti non ostensibili.

Con ricorso del l'istante ha presentato richiesta di riesame a questa Commissione, dolendosi delle risposte ricevute dall'amministrazione, costituenti, ad avviso della ricorrente, in parte un espresso rifiuto ed in parte un silenzio rigetto.

Successivamente, in data, è pervenuta dall'Università degli Studi di una comunicazione in cui l'ateneo ha rappresentato la propria disponibilità all'ostensione totale dei documenti richiesti dalla ricorrente.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'amministrazione invita il ricorrente a comunicare se sia avvenuto l'accesso o, in caso contrario, se abbia comunque ricevuto la dichiarazione di disponibilità dell'Università degli Studi di

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita la parte ricorrente a comunicare gli elementi richiesti in motivazione. Nelle more dell'incombente istruttorio i termini restano sospesi.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Artistico

FATTO

La ricorrente, inserita nelle GPS per la Provincia di per le classi di abilitazione,, ed e di conseguenza nelle graduatorie di III Fascia per le stesse classi di abilitazione, nonché III fascia incrociate di Istituto presso scuole, ha presentato in data al Liceo Artistico odierno resistente, istanza di accesso alla graduatoria di III fascia delle classi indicate, nonché di quella incrociata per l'assunzione di docenze di sostegno, oltre alle schede di valutazione dei titoli ed ai fascicoli personali di coloro che sono stati assunti.

Con nota del l'Amministrazione resistente ha riscontrato la richiesta della Sig.ra, comunicandole che, quanto alle graduatorie di III fascia le stesse non erano attive presso la Scuola; consentiva l'accesso alla graduatoria di III fascia di sostegno, negando, infine, l'accesso agli atti del fascicolo relativi all'esito dei controlli dei titoli degli altri candidati, non ravvisando la stessa un interesse diretto, concreto ed attuale a tale accesso.

Con una prima istanza del la Sig.ra ha adito la Commissione chiedendo espressamente l'accesso relativamente ai documenti non ostesi dall'Amministrazione resistente ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, e l'assunzione delle conseguenti determinazioni. In data la Sig.ra ha adito nuovamente la Commissione integrando quanto già dedotto con la prima richiesta di riesame del

Scolastico Regionale per le, Sez. di, ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui dà conto di tutte le comunicazioni inviate alla, specificando di *“aver risposto puntualmente alle istanze di accesso formulate della prof.ssa procedendo all'ostensione degli atti richiesti che sono nella disponibilità dell'Ufficio, nel rispetto delle disposizioni che regolano la materia”*.

Non di meno, anche l'Istituto di ha fatto pervenire alla Commissione una nota, in data, rappresentando di aver autorizzato l'accesso agli atti in data per quanto di spettanza dell'odierna istante.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di divisione Polizia Amministrativa e Sociale

FATTO

Il signor in data ha presentato alla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di istanza di accesso agli atti relativamente alla sua richiesta di rilascio della licenza di porto di un fucile ad uso sportivo, dopo aver ricevuto dalla stessa amministrazione la comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 *bis* della Legge n. 241/1990, con cui l'Amministrazione esplicitava le ragioni ostative al rilascio della licenza richiesta.

In data la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale ha formalmente respinto la richiesta di accesso agli atti inerente alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile ad uso sportivo, motivando la mancata ostensione *“poiché gli atti di cui si chiede la visione sono sottratti a tale prerogativa in quanto rientranti nelle categorie di cui all'art. 24 L. 241/1990 e agli artt. 3 e 4 del D.M. Interno n. 415/1994, coordinato con il D.M. Interno n. 508/1997”*.

La Questura di ha fatto pervenire alla Commissione una memoria difensiva rappresentando la necessità di non consentire l'accesso agli atti, a fronte dell'intervenuta comunicazione di preavviso di rigetto al rilascio del porto d'armi richiesto, in ragione dell'esistenza di denuncia presentata dalla *ex* coniuge del Sig., dalla quale è scaturito il procedimento penale n./..... R.G.N.R. presso la Procura della Repubblica di, che risulta archiviato dal giudice delle indagini preliminari che ha ritenuto tale condotta non sussumibile in alcuna fattispecie di reato. Deduce ancora l'amministrazione che *“Il diniego all'accesso che ha generato l'odierno ricorso, trova fondamento nella natura giuridica degli atti negati: si tratta della querela sporta dalla ex moglie del Sig., nella comunicazione della notizia di reato redatta dall'organo di p.g. procedente e inoltrata alla Procura della Repubblica di e nei provvedimenti emessi dalla stessa Autorità Giudiziaria. Questo Ufficio ha accertato che il procedimento penale è definito con un provvedimento del GIP di archiviazione, ma ciò non spoglia la querela, e meno ancora la comunicazione della notizia di reato redatta dai Carabinieri, dalla loro natura giuridica di atti di polizia giudiziaria. Ritiene questo Ufficio che benché il processo penale sia finito, ciò non consente che una querela e un rapporto dei Carabinieri siano palesabili e accessibili in sede di procedimento amministrativo al Sig. Sono ancora atti riservati, perché sono atti inerenti a quella “attività di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità” di cui all'art. 3 del DM Interno 10 maggio 1994 nr. 415. Ed inoltre lo stesso rapporto dei Carabinieri o comunicazione di notizia di reato inoltrata a suo tempo in Procura contiene il compendio dell'attività di indagine svolta sulla vicenda di reato e che coinvolge soggetti terzi*

rispetto al Sig. Palesare tale comunicazione di notizia di reato al Sig. comporterebbe violare la riservatezza dei terzi che l'art. 4 del citato DM 10 maggio 1994 nr. 415 intende tutelare”.

DIRITTO

Preliminarmente si dà atto di come, nelle sue precedenti pronunce, la Commissione aderiva alla prospettazione dell'amministrazione, diretta a escludere dall'accesso gli atti relativi al procedimento penale, anche alla luce del D.M. Interno n. 415/1994. Tuttavia, anche alla luce dei recenti arresti della giurisprudenza amministrativa, appare opportuno osservare che l'esistenza di un'indagine penale non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possono risultare connessi con i fatti oggetto di indagine. Infatti, sebbene sia pacifico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 329 c.p.p. e dell'art. 22 della L. n. 241 del 1990, che gli atti di indagine compiuti dal P.M. o dalla Polizia Giudiziaria, o comunque su loro iniziativa, anche se redatti da una P.A., sono sottratti al diritto di accesso regolato dalla medesima legge n. 241/1990, tuttavia, è necessario operare un bilanciamento con le contrapposte garanzie difensive tutelate a livello costituzionale.

Sotto tale aspetto appare ampiamente condivisibile quanto affermato in un recente arresto dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui *“In relazione agli atti istruttori di un procedimento penale l'accesso deve essere escluso per la documentazione in possesso dell'Amministrazione coperta da segreto istruttorio, in quanto afferente a indagini preliminari o procedimenti penali in corso. Il legislatore ha inteso contemperare, secondo i principi fissati dall'art. 97 Cost., gli opposti interessi in gioco, quello del privato, di accedere agli atti dell'Amministrazione in ossequio al principio di trasparenza dell'azione amministrativa e quello pubblico, di sottrarre all'accesso determinate categorie di atti, la cui pubblicità potrebbe recare pregiudizio agli interessi, ritenuti prevalenti, individuati nelle lettere a), b), c), e d), del comma 2 dell'art. 24, l. n. 241 del 1990”* (T.A.R. , Roma , sez. III , 23/12/2015 , n. 14525). Tuttavia, anche gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla Polizia Giudiziaria che sono coperti dall'obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell'art. 329 c.p.p., non godono di tale segretezza *ad libitum*, se non nei limiti in cui permane la necessità di tale segreto istruttorio, posto che, come affermato dal Consiglio di Stato *“Tra i casi di segreto previsti dall'ordinamento a preclusione del diritto di accesso, rientra quello istruttorio in sede penale, delineato dall'art. 329 c.p.p., a tenore del quale gli atti di indagine compiuti dal p.m. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”* (Consiglio di Stato, sez. VI, 10/04/2003, n. 1923). Ne consegue che, qualora sia venuto meno l'obbligo di segretezza a seguito della conclusione delle indagini preliminari o, come nel caso in esame, all'esito dell'intervenuto provvedimento di archiviazione disposto dal Giudice delle Indagini Preliminari, non appaiono più sussistenti ragioni ostative all'accesso ai documenti amministrativi oggetto del procedimento in corso, sempre nei limiti di cui in premessa, di

talché l'accesso deve essere consentito limitatamente a quegli atti che hanno formato oggetto dell'indagine oramai conclusa, dovendosi, quindi, legittimamente opporre il rifiuto all'ostensione per quelli atti che siano afferenti ad un'indagine ancora in corso.

Estremamente chiara, sul punto, una recente pronuncia del Tar del Lazio, secondo cui *“L'esistenza di un'indagine penale non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possono risultare connessi con i fatti oggetto di indagine. Solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto possono risultare sottratti al diritto di accesso. Infatti, soltanto gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla Polizia Giudiziaria sono coperti dall'obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell'art. 329 c.p.p., di talché gli atti posti in essere da una p.a. nell'ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti e rimangono tali pur dopo l'inoltro di una denuncia all'autorità giudiziaria. Tali atti, dunque, restano nella disponibilità dell'Amministrazione fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell'A.G., cosicché non può legittimamente impedirsi, nei loro confronti, l'accesso garantito all'interessato dall'art. 22, l. n. 241 del 1990, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 24, stessa legge. Viceversa, qualora si richieda l'ostensione di atti coperti da segreto istruttorio perché posti in essere nell'ambito di un'attività di P.G., i relativi documenti dovranno essere ritenuti sottratti al diritto di accesso ex art. 22 e ss., l. n. 241 del 1990 e ostensibili unicamente mediante l'attivazione degli strumenti previsti dal c.p.p.”* (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 02/01/2020, n.4).

Diversamente argomentando, si verrebbe a creare un'irragionevole distonia laddove l'ordinamento consentisse, da un lato, il totale accesso degli atti relativi al procedimento penale all'esito della conclusione delle indagini (da parte del soggetto indagato), per poi negare l'accesso ai medesimi atti laddove formino oggetto del procedimento amministrativo e che, come nel caso in esame, hanno ad oggetto la valutazione da parte dell'amministrazione del rilascio del porto d'armi.

Giova, altresì, ribadire che la soluzione prospettata non si basa sulla disapplicazione della norma regolamentare invocata dall'amministrazione, bensì sulla sua corretta interpretazione. Infatti, la Commissione ritiene di dover condividere quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui *“L'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'Interno 10 maggio 1994 n. 415 deve essere interpretata in senso non strettamente letterale, giacché altrimenti sorgerebbero dubbi sulla sua legittimità, in quanto si determinerebbe una sottrazione sostanzialmente generalizzata alle richieste ostensive di quasi tutti i documenti formati dall'Amministrazione dell'Interno, con palese frustrazione delle finalità perseguite dalla l. n. 241/1990, dovendosi invece guardare all'art. 24 della legge medesima per comprendere i limiti entro i quali la deroga opera. Deve pertanto ritenersi che al fine di garantire l'esigenza di cura e difesa degli interessi giuridici della parte ricorrente, contemplata dall'art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990, le legittime esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica possano essere adeguatamente preservate ricorrendo ad accorgimenti divulgativi, tali da escludere o “mascherare” ogni indicazione contenuta nell'informativa, nella specie collegata ad un preavviso di rigetto del rinnovo della licenza di porto di fucile per*

uso caccia, diversa dalla identificazione dei soggetti controindicati frequentati dall'interessato (circostanza rappresentata quale motivo ostativo), che involga valutazioni, giudizi, riferimenti e considerazioni funzionali alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica' (T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 05/06/2018, n.315).

D'altro canto, anche alla luce di quanto affermato nella pronuncia da ultimo citata, la Commissione rileva che, contro l'accoglimento della richiesta di riesame, non si potrebbe invocare il fatto che alla Commissione è precluso disapplicare la norma regolamentare invocata dall'amministrazione, in quanto, come ribadito anche dal Tar Calabria, non si tratta nel caso di specie di una disapplicazione della norma, bensì di una sua interpretazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie limitatamente agli atti per i quali non permanga l'obbligo di segreto *ex art. 329 c.p.p.* e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Scolastico

FATTO

I Sigg.ri e hanno adito la Commissione, con pec inviata in data, deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza inviata il giorno successiva (.....) all'Istituto Scolastico di, e diretto ad ottenere l'accesso relativamente al Piano Educativo Individualizzato del proprio figlio minore, previsto per alunni con disabilità, e discusso nel Gruppo operativo di lavoro.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso in oggetto non potrebbe essere accolto atteso che, secondo la prospettazione del ricorrente, il ricorso sarebbe stato proposto in data anteriore alla presentazione dell'istanza. Il che lascia presumere un errore dell'istante nell'indicare la data dell'istanza di accesso. Sembra, quindi, necessario invitare il ricorrente ad indicare l'esatta data dell'istanza di accesso, informando, altresì, la Commissione di un eventuale accoglimento intervenuto nelle more.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando il ricorrente a fornire le notizie sopra indicate.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Ministero dello Sviluppo Economico

FATTO

Il il Sig., qualificandosi procuratore di S.r.l., ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, istanza di accesso agli atti relativi agli impianti siti a - Comune di, operante sulla frequenza MHz, di proprietà della fallita S.r.l., al fine di comprendere la posizione della Direzione Generale e poter tutelare gli interessi dell'emittente scrivente.

L'Amministrazione resistente ha notificato al controinteressato, individuato ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/90, la richiesta di accesso agli atti formulata da, dando atto di aver ricevuto con pec del (acquisita con protocollo n.) istanza di accesso agli atti da parte del Sig. Ha fatto pervenire, inoltre, in data una memoria con cui ripercorre gli aspetti della vicenda e conclude chiedendo il rigetto della richiesta di riesame.

Con istanza del il Sig. ha adito la Commissione, dolendosi della mancata risposta da parte del Mise nei termini di 30 giorni previsti dalla legge, chiedendo, pertanto, il riesame del caso *ex art.* 25 Legge 241/1990 e l'adozione delle conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Si deve rilevare la irricevibilità del ricorso presentato in data, in relazione al silenzio formatosi sull'istanza di accesso presentata all'Amministrazione resistente in data, in ragione della sua tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS sede provinciale di

FATTO

La Sig.ra ha rivolto all'INPS di un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti ed i documenti amministrativi presenti nel fascicolo pensionistico sotteso alla liquidazione della pensione n., con decorrenza, in favore del coniuge defunto e della successiva pensione di reversibilità n., con decorrenza dal in favore della ricorrente a seguito del decesso del dante causa.

Con richiesta di riesame del la ricorrente ha dedotto la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso a seguito della richiesta formulata in data, chiedendo alla Commissione di pronunciarsi, ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 241 del 1990.

In data l'Inps di ha comunicato a questa Commissione di aver ottemperato alla richiesta della Sig.ra, facendo pervenire alla stessa, in data, gli atti richiesti e di aver risposto anche alle successive richieste avanzata dalla stessa.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

FATTO

La Sig.ra, collaboratrice scolastica, ha rivolto in data all'Istituto Comprensivo un'istanza di accesso per richiedere l'ostensione degli atti relativi all'assegnazione della supplenza ad altro collaboratore scolastico su posto Covid, collocato in graduatoria inferiore rispetto all'istante.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso la Sig.ra ha tempestivamente adito Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Con memoria del l'Amministrazione convenuta ha documentato di aver fornito puntuale e tempestivo riscontro alla Sig.ra nei termini di legge, comunicandole a mezzo pec che *“per mero errore di procedura non era stata assegnata a nessun aspirante il ‘posto di collaboratore scolastico COVID fino all’..... oggetto di ricorso e che quindi si sarebbe proceduto con una nuova convocazione”*, in quanto era stato emesso dall'istituto scolastico un decreto con cui si annullava la precedente convocazione per un errore formale della procedura. Si avvisava, inoltre che sarebbe stata indetta una nuova procedura di selezione diretta al reclutamento della figura professionale richiesta.

Ad ogni buon conto l'amministrazione scolastica ha, altresì, specificato di non essere in possesso della documentazione richiesta dall'istante, essendo stata annullata la convocazione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile atteso che non può ritenersi sussistente un interesse attuale e concreto all'accesso agli atti relativamente ad una procedura concorsuale annullata dalla stessa amministrazione.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

In data ha formulato, tramite il proprio difensore, un'istanza di accesso indirizzata al Ministero dell'Interno finalizzata a conoscere l'esito della domanda rivolta ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione, presentata nel alla Prefettura di

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Ministero dell'Interno ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva genericamente che dal momento della presentazione dell'istanza l'interessato ha la possibilità di conoscere, registrandosi sul sito del Ministero, ogni informazione utile sullo stato della propria pratica, che potrà comunque essere assicurata anche attraverso l'accesso agli atti presso le competenti Prefetture, rappresentando, altresì che *“il termine di conclusione dei procedimenti di conferimento della cittadinanza italiana è di 48 mesi per le istanze in corso, mentre per quelle presentate dal 20 dicembre 2020 il termine è di 24 prorogabile fino al massimo di 36. La trattazione delle istanze avviene nel rispetto dell'ordine cronologico e dei vincoli ordinamentali e, ai fini di una proficua collaborazione, è importante che vi sia la partecipazione degli utenti nell'interesse dello svolgimento di un servizio più efficace”*.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente rileva che, in base a quanto dispone l'art. 6, comma 2, del D.p.r. n. 184 del 2006 *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*. In questi termini l'istanza di accesso rivolta al Ministero dell'Interno avrebbe dovuto essere trasmessa alla Prefettura di quale organo competente all'accesso. A tanto provvederà comunque questa Commissione osservando fin d'ora che il ricorso sembra meritevole di essere accolto limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, ove suscettibili di ostensione, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione sospende la decisione, invitando la Segreteria della Commissione a trasmettere alla Prefettura di, unitamente alla presente decisione, il ricorso completo di allegati.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il signor ha presentato istanza di accesso al Comune di in data, al fine di chiedere l'accesso alla scheda personale di valutazione dei titoli, relativi al Concorso C1 per Istruttore Amministrativo, Ufficio, al fine di proporre un'eventuale richiesta di riesame del punteggio assegnato. Si duole l'esponente di non aver ricevuto risposta dall'amministrazione nei termini di legge e, pertanto, deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, in data ha adito la Commissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990.

Il Comune di ha fatto pervenire alla Commissione, in data, una nota in cui, rilevato che si tratta di un procedimento concorsuale non ancora concluso, ha assicurato che *“l'amministrazione provvederà ragionevolmente alla consegna degli atti, oggetto di specifica richiesta, differendo la stessa alla definizione della procedura concorsuale, dopo l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria che sarà pubblicato, come per legge”*. Inoltre, l'Amministrazione ha comunicato al Sig. di aver pubblicato nell'Albo Pretorio ed in amministrazione trasparente, la valutazione dei titoli dell'istante.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare riconosce la propria competenza ad esaminare il presente ricorso per scongiurare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue.

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il signor ha presentato istanza di accesso al Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in data, al fine di chiedere l'accesso e la copia degli stralci dei fogli matricolari di candidati risultati vincitori nel Concorso per titoli a posti per l'accesso alla qualifica di

In data l'amministrazione ha comunicato di non poter accogliere integralmente la richiesta poiché *“riveste natura emulativa e/o esplorativa, tra l'altro alla luce delle sue precedenti richieste del,,,, 3..... e, concernenti gli atti del medesimo concorso, e già evase”*. Cionondimeno l'amministrazione ha ritenuto congruo rilasciare stralci del foglio matricole relativamente a candidati.

Contro questo provvedimento ha chiesto il riesame alla Commissione, nei termini di legge, il Sig.

È pervenuta, altresì, una memoria dell'amministrazione con cui, nel ribadire la correttezza del proprio operato, sono stati indicati i numerosi accessi effettuati dal Sig. in ordine alla medesima procedura concorsuale. In particolare l'amministrazione ha precisato che il ricorrente ha presentato in ordine alla medesima procedura concorsuale numerose istanze di accesso, puntualmente riscontrate dall'amministrazione; inoltre, anche dopo la richiesta di riesame avanzata a questa Commissione, il Sig. ha presentato ulteriori istanze di accesso (rispettivamente in data ed, e e), immediatamente evase dall'amministrazione, a cui si devono aggiungere altre due richieste di accesso, presentate in data e, ancora in fase di trattazione, volte ad ottenere stralci di fogli matricolari, oltre ad altra documentazione attestante il possesso dei titoli valutati dalla Commissione esaminatrice.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dalle parti, ritiene il ricorso in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere, avendo l'amministrazione adempiuto alla richiesta di accesso presentata dall'istante, ed in parte inammissibile, costituendo l'istanza di accesso nella parte residua preordinata ad un controllo diffuso e generalizzato dell'operato dell'amministrazione, come tale inammissibile, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso in parte improcedibile per cessata materia del contendere ed inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento Militare di Medicina Legale di

FATTO

Il il Sig. ha rivolto al Dipartimento Militare di Medicina Legale di un'istanza di accesso dell'atto di nomina della Commissione Medica Ospedaliera (A.M.) che ha sottoscritto il verbale/.....-..... datato, disponente la permanente non idoneità al servizio militare incondizionato del richiedente, motivando l'istanza di accesso con la necessità di verificare la correttezza della nomina degli ufficiali medici che ne avevano decretato la inidoneità permanente al servizio militare.

Con provvedimento del l'Amministrazione resistente evadeva solo in parte la richiesta del, comunicando solo la nomina del Presidente della Commissione, e non anche, come richiesto, la nomina di tutti gli Ufficiali membri della Commissione medica ospedaliera. Per questo motivo in data il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Con memoria dell'..... il Dipartimento ha fatto pervenire alla Commissione ed al ricorrente i documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di

FATTO

Il Sig., militare appartenente al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di (..... RIS di), in data ha presentato all'Amministrazione di appartenenza istanza di accesso relativamente ad alcuni documenti, al fine di predisporre la propria difesa a seguito di contestazione disciplinare. L'istante ha chiesto, in particolare, l'accesso e la copia di:

1. brogliaccio del
2. comunicazione pervenuta dal Nas di in merito all'esito delle analisi alle quali si era sottoposto il
3. brogliaccio del Comandante p.t. della Sezione Chimica Esplosivi e Infiammabili;
4. tutti gli atti collegati inerenti alla contestazione disciplinare ricevuta.

L'Amministrazione resistente, con pec del, ha accolto parzialmente la richiesta, specificando che, quanto al punto n. 1, il brogliaccio del era già nella disponibilità del richiedente; quanto alla richiesta sub 2, la comunicazione del Nas di non poteva essere accolta in quanto *“non sussistono comunicazioni formali presso questo Reparto atteso che, come noto, trattandosi di informazioni di natura sanitaria, le stesse vengono comunicate direttamente agli interessati i quali, a loro volta, hanno il dovere di portare a conoscenza il comando di appartenenza di eventuali assenze dal servizio che dovessero derivarne”*. Quanto alla richiesta di cui al punto n. 4 di accesso agli atti relativi alla contestazione disciplinare, l'Amministrazione ha messo a disposizione gli atti richiesti per la consultazione ed estrazione copie.

Infine, relativamente alla richiesta di accesso, di cui al punto 3, del brogliaccio del Comandante p.t. della Sezione Chimica Esplosivi e Infiammabili, l'Amministrazione resistente ha formalmente respinto l'istanza, deducendo che il documento richiesto *“non pare pertinente con il suo diritto di difesa nell'ambito del procedimento disciplinare de quo e ritenendo peraltro fondata l'opposizione all'accesso espressa per ragioni di riservatezza dal Mag., della nominata Sezione e soggetto 'controinteressato' ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 co. 2 del DPR 184/2006 e dell'art. 22 co. 1 lett. c) della L. 241/90”*.

Con memoria del l'Amministrazione resistente ha dato atto di aver parzialmente accolto l'istanza di accesso del ricorrente, negando l'accesso, per le motivazioni già indicate, in ordine al solo brogliaccio del p.t. della Sezione.

Avverso il parziale rigetto dell'Amministrazione del, il ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione in data

DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006. E' stato, infatti, dedotto dalla stessa parte ricorrente che l'istanza di accesso è stata presentata il e che il RIS di ha in parte accolto ed in parte respinto la relativa richiesta in data

Inoltre, l'Amministrazione resistente ha dato atto nella memoria di aver inviato al ricorrente tutti gli atti contenuti nella pratica n., relativi alla contestazione disciplinare, in data, e proprio in ragione di tale accoglimento l'Ispettorato della Funzione Pubblica avrebbe ritenuto concluso il procedimento di accesso. Il ricorrente, tuttavia, nell'adire la Commissione, in data, non ha fatto alcun cenno a tale ulteriore comunicazione dell'Amministrazione, omettendo di allegare tale documento, di talché si deve ritenere che il ricorrente abbia voluto impugnare il solo provvedimento di accoglimento parziale del dovendosi ritenere, di conseguenza, che lo stesso sia irricevibile per tardività.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.